

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 ottobre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1405 della Commissione, del 31 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia (17CE2088)..... Pag. 1

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1406 della Commissione, del 31 luglio 2017, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS (17CE2089)..... Pag. 4

Pubblicati nel n. L 200 del 1° agosto 2017


Regolamento (UE) 2017/1407 della Commissione, del 1° agosto 2017, che rettifica le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (17CE2090)..... Pag. 7

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 della Commissione, del 1° agosto 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (17CE2091)..... Pag. 9

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione, del 1° agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda i dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero e il calcolo del tenore di saccarosio nell'isoglucosio e in taluni sciroppi (17CE2092)..... Pag. 27

Pubblicati nel n. L 201 del 2 agosto 2017

Regolamento (UE) 2017/1410 della Commissione, del 2 agosto 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (17CE2093)..... Pag. 29



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1411 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante duecentosettantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE2094).....</u>	Pag. 32
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1412 della Commissione, del 1° agosto 2017, relativa al riconoscimento delle Figi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 5277] (17CE2095).....</u>	Pag. 34
<i>Publicati nel n. L 202 del 3 agosto 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1413 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (17CE2096).....</u>	Pag. 36
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1414 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (17CE2097).....</u>	Pag. 39
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 5571] (17CE2098).....</u>	Pag. 44
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1416 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Romania [notificata con il numero C(2017) 5570] (17CE2099).....</u>	Pag. 54
<i>Publicati nel n. L 203 del 4 agosto 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1417 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (17CE2100).....</u>	Pag. 59
<u>Decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (17CE2101).....</u>	Pag. 63
<i>Publicati nel n. L 203I del 4 agosto 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1419 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2102).....</u>	Pag. 67
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (17CE2103).....</u>	Pag. 69
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (17CE2104).....</u>	Pag. 73
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1422 della Commissione, del 4 agosto 2017, che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (17CE2105).....</u>	Pag. 144
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1423 della Commissione, del 4 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2106).....</u>	Pag. 146



<u>Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia (17CE2107).....</u>	Pag. 148
<u>Decisione (PESC) 2017/1425 del Consiglio, del 4 agosto 2017, relativa a un'azione dell'Unione europea di stabilizzazione nel Mopti e Segou (17CE2108).....</u>	Pag. 156
<u>Decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154 (17CE2109)</u>	Pag. 161
<u>Decisione (PESC) 2017/1427 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2110).....</u>	Pag. 165
<u>Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (17CE2111).....</u>	Pag. 167
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1429 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2112).....</u>	Pag. 176
<i>Publicati nel n. L 204 del 5 agosto 2017</i>	


RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GUL 214 del 9 agosto 2016) (17CE2113).....</u>	Pag. 178
<i>Publicato nel n. L 202 del 3 agosto 2017</i>	
<u> Modifiche al regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità (GUL 9 del 13 gennaio 2017) (17CE2114).....</u>	Pag. 179
<i>Publicato nel n. L 204 del 5 agosto 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1405 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito, a decorrere dal 2 giugno 2006, due contingenti tariffari annuali per le importazioni in esenzione dai dazi di determinate preparazioni e conserve di pesci.
- (2) In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, accluso alla decisione 2006/324/CE, un determinato volume di ciascuno di tali contingenti tariffari è stato assegnato al Regno di Thailandia e il resto è stato aperto alle importazioni provenienti da tutti i paesi.
- (3) Un contingente tariffario specifico per paese è assegnato sulla base dell'origine non preferenziale delle merci. L'indicazione di tale origine non preferenziale deve essere inclusa nella dichiarazione per l'immissione in libera pratica nell'Unione. In alcuni casi tale dichiarazione deve essere corroborata da una prova dell'origine rilasciata dalle autorità competenti del paese di origine.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 847/2006, il beneficio della quota dei contingenti tariffari attribuita alla Thailandia è subordinato alla presentazione di un certificato di origine che soddisfi le condizioni previste all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione ⁽⁴⁾ ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2454/93 a decorrere dal 1° aprile 2016.

⁽¹⁾ GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1° aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).



- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾, in vigore dal 1° maggio 2016, non contempla più una procedura di rilascio e di presentazione di un certificato di origine paragonabile a quella applicata fino al 30 aprile 2016 a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (7) Le importazioni nell'Unione di preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che beneficiano dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 847/2006 sono subordinate alla presentazione di un documento veterinario comune di entrata (DVCE) in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽²⁾. La procedura di rilascio del DVCE offre garanzie sufficienti quanto all'origine delle preparazioni e conserve di pesci.
- (8) Inoltre, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci in conformità all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Tale disposizione autorizza mezzi di prova diversi da un certificato ufficiale e garantisce la corretta applicazione delle norme pertinenti.
- (9) È pertanto opportuno sopprimere dal regolamento (CE) n. 847/2006 l'obbligo di presentare un certificato di origine specifico al fine di beneficiare dei contingenti tariffari per le merci in questione originarie della Thailandia.
- (10) Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che sostituisce dal 1° maggio 2016 le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 per tenere conto delle nuove norme.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'origine è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nell'Unione.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ^(**).

^(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2088



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1406 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2017

che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è proprietaria del sistema EGNOS a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1285/2013. La sua acquisizione completa da parte dell'Unione, avvenuta il 1° aprile 2009, è stata oggetto di uno scambio di lettere tra l'Agenzia spaziale europea e la Commissione il 24 marzo e il 31 marzo 2009 ed è stata approvata mediante decisione della Commissione del 31 marzo 2009 ⁽²⁾. Nella lettera indirizzata all'Agenzia spaziale europea il 31 marzo 2009 la Commissione ha precisato di accettare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- (2) L'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS è costituita da un centro di coordinamento operativo del sistema, dai centri di controllo della missione, da stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale, da stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari, da un centro servizi e da una rete protetta per la trasmissione di dati.
- (3) Il centro di coordinamento operativo del sistema costituisce il nucleo centrale dell'esercizio del sistema EGNOS poiché ne gestisce le attività operative e la manutenzione. Ha sede a Tolosa (Francia) dal 2004, ossia prima dell'acquisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione questa sede in quanto corrisponde alle esigenze del programma, si avvale degli investimenti pubblici già concessi a suo favore e soddisfa i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio è ubicato il centro di coordinamento operativo del sistema. Inoltre un trasferimento ad altra sede sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del sistema.
- (4) I due centri di controllo della missione, che hanno il compito di monitorare e controllare in permanenza lo stato e il funzionamento del sistema, sono situati a Ciampino (Italia) e a Torrejón (Spagna) rispettivamente dal 2004 e dal 2003, ossia prima dell'acquisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione queste due sedi in quanto corrispondono alle esigenze del programma, si avvalgono degli investimenti pubblici già concessi a loro favore e soddisfano i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio sono ubicati i centri di controllo della missione. Inoltre un trasferimento ad altre sedi sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del sistema.
- (5) Le stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale («Ranging and Integrity Monitoring Station» o «RIMS») hanno il compito di monitorare a livello locale il corretto funzionamento dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e misurano in tempo reale le discrepanze tra i dati di geolocalizzazione derivanti dai segnali emessi da tali sistemi e la propria localizzazione di riferimento, determinata con estrema precisione. La scelta della loro ubicazione tiene conto innanzi tutto dell'esigenza tecnica di distribuire le stazioni sull'insieme dei territori coperti dal sistema EGNOS nel rispetto dell'equilibrio geografico, ma anche dell'eventuale presenza di impianti e attrezzature preesistenti nonché del rispetto dei requisiti di sicurezza in coordinamento con gli Stati membri e i paesi terzi nei cui territori sono ubicate le suddette stazioni.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ C(2009) 2386.



- (6) Il numero e l'ubicazione delle stazioni RIMS possono variare a seconda dello stato di avanzamento del programma, delle sue necessità e in particolare dell'estensione della copertura del sistema in piena conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1285/2013. Essi possono inoltre essere modificati in base all'esito delle analisi del rischio per la sicurezza, in particolare per quanto riguarda le stazioni RIMS situate nei paesi terzi.
- (7) Le stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari («Navigation Land Earth Station» o «NLES») inviano ai transponder EGNOS installati sui satelliti geostazionari i dati corretti che consentono ai ricevitori GNSS situati nei territori coperti dal sistema EGNOS di apportare le correzioni adeguate alla loro geolocalizzazione. Esistono due stazioni NLES per ogni satellite geostazionario. La scelta della loro ubicazione riflette essenzialmente esigenze di natura tecnica, in particolare la necessità di collegare localmente le apparecchiature del sistema EGNOS con le apparecchiature di trasmissione del segnale appartenenti ai gestori dei satelliti geostazionari sui quali sono installati i transponder EGNOS, ma tiene conto altresì del rispetto dei requisiti di sicurezza.
- (8) Il numero e l'ubicazione delle stazioni NLES possono variare a seconda dello stato di avanzamento e delle necessità del programma, e in particolare della durata di vita dei transponder EGNOS installati sui satelliti geostazionari attualmente in orbita e della scelta dei satelliti sui quali saranno installati i futuri transponder.
- (9) Il centro servizi ha, da un lato, il compito di monitorare la qualità dei segnali e dei dati inviati dai transponder installati sui satelliti geostazionari e, dall'altro, di fungere da interfaccia con gli utenti EGNOS. Assicura inoltre la diffusione dei dati a carattere commerciale del servizio EDAS di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1285/2013. Il centro servizi ha sede a Torrejón (Spagna) dal 2004, ossia prima dell'acquisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione questa sede in quanto corrisponde alle esigenze del programma, si avvale degli investimenti pubblici già concessi a suo favore e soddisfa i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio è ubicato il centro servizi. Inoltre un trasferimento ad altra sede sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del sistema.
- (10) Al fine di garantire un'interconnessione sicura e in tempo reale di tutte le componenti dell'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS, esse sono collegate tra loro attraverso la rete EWAN («Egnos Wide Area Network»), una rete protetta per la trasmissione di dati specificatamente dedicata al sistema. A causa delle caratteristiche fisiche della rete, nella presente decisione non è possibile fissarne né precisarne la sede.
- (11) È opportuno approvare la sede del centro di coordinamento operativo del sistema, dei centri di controllo della missione, delle stazioni RIMS, delle stazioni NLES e del centro servizi, che costituiscono l'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sede del centro di coordinamento operativo del sistema, dei centri di controllo della missione, delle stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale, delle stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari e del centro servizi, che costituiscono l'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS, è fissata nell'allegato.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Denominazione	Sede
Centro di coordinamento operativo	Tolosa (Francia)
Centri di controllo della missione	Ciampino (Italia), Torrejón, (Spagna)
Stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale (RIMS)	Aalborg (Danimarca), Abu Simbel (Egitto), Azzorre (Portogallo), Agadir (Marocco), Al Aqaba (Giordania), Alessandria (Egitto), Atene (Grecia), Berlino (Germania), Catania (Italia), Ciampino (Italia), Cork (Irlanda), Djerba (Tunisia), Egilsstadir (Islanda), Gavle (Svezia), Glasgow (Regno Unito), Golbasi (Turchia), Gran Canaria (Spagna), Haifa (Israele), Hartebeeshoek (Sud Africa), Jan Mayen (Norvegia), Kiev (Ucraina), Kirkenes (Norvegia), Kourou (Francia), Kuusamo (Finlandia), Lappeenranta (Finlandia), La Palma (Spagna), Lisbona (Portogallo), Madera (Portogallo), Malaga (Spagna), Moncton (Canada), Nouakchott (Mauritania), Orano (Algeria), Palma di Maiorca (Spagna), Parigi (Francia), Reykjavik (Islanda), Santiago de Compostela (Spagna), Sofia (Bulgaria), isole Svalbard (Norvegia), Swanwick (Regno Unito), Tolosa (Francia), Tromsøe (Norvegia), Trondheim (Norvegia), Varsavia (Polonia), Zurigo (Svizzera)
Stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari (NLES)	Aussaguel (Francia), Betzdorf (Lussemburgo), Burum (Paesi Bassi), Cagliari (Italia), Fucino (Italia), Rambouillet (Francia), Redu (Belgio)
Centro servizi	Torrejón (Spagna)

17CE2089



REGOLAMENTO (UE) 2017/1407 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2017****che rettifica le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua bulgara, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ⁽²⁾ contengono un errore nell'indicazione alla prima occorrenza nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».
- (2) La versione in lingua finlandese del regolamento (UE) n. 432/2012 contiene un errore nelle condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare alla seconda occorrenza nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».
- (3) La versione in lingua portoghese del regolamento (UE) n. 432/2012 contiene un errore nelle condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare a entrambe le occorrenze nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».
- (4) È opportuno pertanto rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GUL 136 del 25.5.2012, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2090



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1408 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2017**

che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁶⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁷⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.



- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.
- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figurano:
- a) Shenzhen Topray Solar Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC: B880 («Topray Solar»);
- b) Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC: B899 («BLD Solar»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (11) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽⁹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

⁽¹⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽⁴⁾ GUL 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 23.


⁽⁶⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽⁷⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽⁸⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽⁹⁾ GUL 23 del 29.1.2016, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 76.



- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽¹⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 ⁽⁶⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (21) A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 ⁽⁷⁾ e 2017/367 ⁽⁸⁾.
- (22) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾.
- (23) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.
- (24) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno.
- (25) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 ⁽¹²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

- (26) I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno. Il PMI è fissato in base a un equivalente in contanti. Se le modalità di pagamento si differenziano dalla base equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene confrontata la conformità al PMI.

⁽¹⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 56.

⁽²⁾ GUL 170 del 29.6.2016, pag. 5.

⁽³⁾ GUL 222 del 17.8.2016, pag. 10.

⁽⁴⁾ GUL 228 del 23.8.2016, pag. 16.

⁽⁵⁾ GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8.

⁽⁶⁾ GUL 333 del 8.12.2016, pag. 4.

⁽⁷⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 1.

⁽⁸⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 131.

⁽⁹⁾ GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GUL 71 del 16.3.2017, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GUL 86 del 31.3.2017, pag. 14.

⁽¹²⁾ GUL 142 del 2.6.2017, pag. 43.



- (27) L'impegno chiarisce anche, in un elenco non esaustivo, quali azioni costituiscono una violazione dello stesso. Tale elenco include, in particolare, accordi di compensazione con i clienti e dichiarazioni mendaci circa l'origine del prodotto in esame o l'identità dell'esportatore. Anche la partecipazione a un sistema commerciale che comporta il rischio di elusione costituisce una violazione. L'elenco indica altresì che costituisce una violazione l'emissione di una fattura commerciale, così come definita nell'impegno, il cui valore nominale non è conforme alla transazione finanziaria sottostante.
- (28) I produttori esportatori si erano inoltre impegnati a non vendere agli stessi clienti cui vendono il prodotto oggetto dell'impegno prodotti diversi da quelli oggetto dell'impegno, da loro fabbricati o commercializzati, in quantitativi superiori a una determinata piccola percentuale limite del valore complessivo delle vendite del prodotto oggetto dell'impegno («limite di vendite parallele»).
- (29) L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione nell'Unione («relazioni trimestrali»). Tali comunicazioni riguardano anche le rivendite al primo cliente indipendente nell'Unione tramite un importatore collegato indicato nell'impegno. Esse consentono alla Commissione di verificare se il prezzo di rivendita imposto dall'importatore collegato al primo cliente indipendente sia conforme al PMI. Devono essere indicate nelle relazioni anche le vendite agli stessi clienti di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'impegno. I dati trasmessi in dette relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e le operazioni riportate dovrebbero risultare pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.
- (30) Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate, a prescindere dalla loro inclusione nell'impegno.
- (31) I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di questioni di ordine tecnico o di altro tipo che possano presentarsi durante l'attuazione dell'impegno.
- (32) L'impegno prevede inoltre che la Commissione possa revocare l'accettazione dello stesso in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione dell'impegno qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili.
- (33) L'impegno obbliga altresì i produttori esportatori a informare la Commissione a tempo debito qualora intendano stabilire una parte nell'Unione alla quale collegarsi.
- (34) Al fine di garantire il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, volte a controllare l'accuratezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione nelle relazioni trimestrali e a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.
- (35) L'impegno prevede inoltre che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia; di conseguenza qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione dovrebbe giustificare la revoca.

C. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (36) Nel controllare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni presentate in proposito dai due produttori esportatori BLD Solar e Topray Solar. La Commissione ha effettuato altresì visite di verifica presso le sedi di tali produttori esportatori. Le risultanze di cui ai considerando da 37 a 48 mostrano i problemi individuati per BLD Solar e Topray Solar, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questi due produttori esportatori.

D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

a) BLD Solar


- (37) Al momento della visita di verifica del dicembre 2016, i conti della BLD Solar hanno rivelato che i suoi quattro maggiori clienti presumibilmente non collegati dovevano ancora pagare somme notevoli per moduli acquistati da BLD Solar. Uno dei clienti, ad esempio, a oltre un anno dall'ultimo acquisto non aveva ancora pagato. Il credito residuo ammontava a più dell'8 % del totale delle vendite di BLD Solar a tale cliente. Un siffatto volume di pagamenti ancora da effettuare costituisce un «credito illimitato» nei confronti del cliente. I crediti illimitati non sono tuttavia consentiti, in quanto non permettono di verificare la conformità al PMI delle operazioni, come spiegato al considerando 26. BLD Solar ha emesso un numero elevato di note di addebito due giorni prima della visita di verifica per reclamare, a suo dire, il saldo dei debiti. Nessuna di queste note di addebito era stata inserita nei conti. BLD Solar non ha inoltre consultato la Commissione sulla questione, contrariamente agli obblighi di cui al considerando 31.



- (38) BLD Solar ha versato una somma considerevole ad uno dei quattro clienti citati al considerando 37. Ciò si configura come un accordo di compensazione. Fra l'altro del versamento non è stata data comunicazione. La Commissione ha valutato le implicazioni di questo beneficio e ha concluso che così facendo BLD Solar ha violato l'obbligo, di cui al considerando 27, di non stipulare accordi di compensazione. Inoltre, mancando di dare comunicazione del beneficio concesso, BLD ha violato gli obblighi informativi di cui al considerando 29.
- (39) In base alle informazioni disponibili pubblicamente, BLD Solar aveva nell'Unione un ufficio ubicato allo stesso indirizzo dell'ufficio di uno dei clienti citati al considerando 37. BLD Solar ha asserito che ciò era dovuto ad una collaborazione d'affari che poi non si è concretizzata. Un altro dei quattro clienti citati al considerando 37 ha pubblicato un sito web quasi identico a quello della BLD Solar, recante addirittura i medesimi errori linguistici.
- (40) La Commissione ha altresì constatato che BLD ha computato le vendite a due importatori in un conto cliente congiunto. Nelle sue relazioni trimestrali alla Commissione, tuttavia, BLD ha indicato i clienti suddetti come soggetti diversi, la qual cosa fa sorgere dubbi sulla correttezza delle relazioni di cui al considerando 29. BLD ha inoltre fornito spiegazioni contraddittorie relativamente ai suoi rapporti d'affari con uno dei clienti, che è collegato a un produttore esportatore cinese non vincolato dall'impegno.
- (41) Analizzate le risultanze di cui ai considerando 39 e 40, la Commissione è giunta alla conclusione che quanto riscontrato ha pregiudicato il rapporto di fiducia.
- (42) La Commissione ha inoltre concluso che, in base alle risultanze di cui ai considerando 37 e 38, BLD Solar ha violato le condizioni dell'impegno quali descritte ai considerando 26, 27, 29 e 31.

b) Topray Solar

- (43) Oltre ai moduli, Topray Solar ha venduto quantità ingenti di cosiddetti prodotti di consumo come fontane solari e valigette fotovoltaiche. Tali prodotti non sono oggetto dell'impegno. Relativamente ad essi, pertanto, non dovrebbero essere emesse fatture corrispondenti all'impegno. Invece Topray Solar ha incluso unilateralmente questi prodotti fra quelli oggetto dell'impegno e ha emesso per gli stessi clienti fatture corrispondenti all'impegno contenenti sia prodotti oggetto dell'impegno sia prodotti non oggetto dello stesso. Per di più il valore dei prodotti non oggetto dell'impegno era superiore al limite di vendite parallele agli stessi clienti. Topray Solar non ha inoltre consultato la Commissione, contrariamente agli obblighi di cui al considerando 31.
- (44) Oltre alle vendite indicate al considerando 43, Topray Solar ha venduto ai medesimi clienti altri prodotti non oggetto dell'impegno (ad esempio regolatori di carica fotovoltaici) senza darne comunicazione alla Commissione. Tali vendite hanno ulteriormente accentuato l'entità del superamento del limite di vendite parallele di cui al considerando 43 e costituiscono una violazione degli obblighi informativi di cui al considerando 29.
- (45) La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali modalità di attuazione degli scambi e ha concluso che esiste un forte rischio di compensazione incrociata del PMI se prodotti oggetto dell'impegno e prodotti che ne esulano sono venduti agli stessi clienti in quantità superiori al limite di vendite parallele. La Commissione ha concluso che le modalità di attuazione degli scambi riscontrate rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Topray Solar.
- (46) Topray Solar ha inoltre venduto al suo importatore collegato nell'Unione quantitativi consistenti di prodotti non oggetto dell'impegno (ad esempio regolatori di carica fotovoltaici). Topray Solar non è stata in grado di dimostrare che tali prodotti non sono stati in ultima istanza venduti a un cliente che aveva acquistato moduli in parallelo. La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali modalità di attuazione degli scambi e ha concluso che esiste un forte rischio di compensazione incrociata, giacché l'importatore collegato a Topray Solar può vendere prodotti non oggetto dell'impegno agli stessi clienti che acquistano moduli in parallelo da Topray Solar. Queste modalità di attuazione degli scambi rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Topray Solar. Topray Solar, inoltre, non ha informato la Commissione di queste operazioni, venendo meno agli obblighi di cui al considerando 29.
- (47) La Commissione ha altresì constatato che Topray Solar ha computato le vendite a due importatori in un conto cliente congiunto. Nelle sue relazioni trimestrali alla Commissione, tuttavia, Topray Solar ha indicato i clienti suddetti come soggetti diversi, la qual cosa fa sorgere dubbi sulla correttezza delle relazioni di cui al considerando 29.



- (48) Topray Solar ha inoltre mancato di informare la Commissione relativamente all'acquisizione di due società collegate nell'Unione, non rispettando l'obbligo di cui al considerando 33. In aggiunta, un'operazione di vendita di entità relativamente modesta ad una delle suddette società era stata dichiarata come vendita a un importatore non collegato, in violazione degli obblighi di cui al considerando 29.

E. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (49) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In caso di violazione, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di detta specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (50) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da BLD Solar e Topray Solar sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (51) La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente al produttore esportatore in questione; nel corso del monitoraggio non è stata rilevata alcuna violazione sistematica da parte di più produttori esportatori o della CCCME.
- (52) La Commissione conclude pertanto che, nel complesso, il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.


F. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (53) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Alla Commissione sono pervenute le osservazioni di un'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione di moduli e celle solari.
- (54) L'associazione in questione ha chiesto alla Commissione di revocare con effetto retroattivo l'accettazione dell'impegno per i due produttori esportatori, ritenendo che le violazioni abbiano danneggiato gravemente e ripetutamente l'industria dell'Unione e che abbiano provocato distorsioni del mercato dell'Unione.
- (55) La Commissione ha valutato se sussistono gli estremi per annullare determinate fatture corrispondenti all'impegno emesse dai due produttori esportatori a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
- (56) Relativamente a BLD Solar, la Commissione non è stata in grado di individuare un nesso diretto fra le pratiche commerciali descritte nei considerando da 36 a 41 e determinate fatture corrispondenti all'impegno. Ha concluso pertanto che non è opportuno annullare alcuna fattura corrispondente all'impegno.
- (57) Per quanto riguarda Topray Solar, la Commissione ha preso in considerazione i casi in cui sono stati venduti al medesimo cliente prodotti oggetto dell'impegno unitamente a prodotti non oggetto dello stesso e i casi in cui sono state emesse fatture corrispondenti all'impegno per la vendita di prodotti non oggetto dell'impegno. La Commissione ha ritenuto che, emettendo in tali casi fatture corrispondenti all'impegno, Topray Solar è stata in grado di celare il superamento del limite di vendite parallele. Ha pertanto concluso che esiste un nesso diretto fra la pratica commerciale che costituisce una violazione dell'impegno e l'emissione di tali fatture corrispondenti all'impegno.


G. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO

- (58) Le operazioni di vendita di cui al considerando 57 di Topray Solar sono collegate alle seguenti fatture corrispondenti all'impegno:


N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2013092301	23.9.2013
XD2015042401	24.4.2015
XD2016041802	18.4.2016
XD2014060401	4.6.2014
XD2014061102	11.6.2014



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2014061104	11.6.2014
XD2014071001	10.7.2014
XD2014071801	18.7.2014
XD2014072301	23.7.2014
XD2014080201	2.8.2014
XD2014091201	12.9.2014
XD2014120501	5.12.2014
XD2014121902	19.12.2014
XD2014122602	26.12.2014
XD2015021001	10.2.2015
XD2015021501	15.2.2015
XD2015032601	26.3.2015
XD2015041201	12.4.2015
XD2015052001	20.5.2015
XD2015052002	20.5.2015
XD2015060401	4.6.2015
XD2015060402	4.6.2015
XD2015062701	27.6.2015
XD2015062701-R	5.7.2016
XD2015071001	10.7.2015
XD2015071001-R	5.7.2016
XD2015072803	28.7.2015
XD2015072804	28.7.2015
XD2015081401	14.8.2015
XD2015081401-R	5.7.2016
XD2015092401	24.9.2015
XD2015093003	30.9.2015
XD2015120801	8.12.2015
XD2015122101	21.12.2015
XD2015122401	24.12.2015
XD2016010701	7.1.2016
XD2016011101	11.1.2016
XD2016032001	20.3.2016




N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2016032801	28.3.2016
XD2016041501	15.4.2016
XD2016041801	18.4.2016
XD2016052701	27.5.2016
XD2016061702	17.6.2016
XD2016062401	24.6.2016
XD2016071201	12.7.2016
XD2014021901	19.2.2014
XD2016011001	10.1.2016
XD2016011002	10.1.2016
XD2016051502	15.5.2016
XD2015091801	18.9.2015
XD2014111401	14.11.2014
XD2014032801	28.3.2014
XD2014050901	9.5.2014
XD2014080601	6.8.2014
XD2014082801	28.8.2014
XD2014091901	19.9.2014
XD2014121901	19.12.2014
XD2015020602	6.2.2015
XD2015032001	20.3.2015
XD2015052201	22.5.2015
XD2015062702	27.6.2015
XD2015091803	18.9.2015
XD2015101601	16.10.2015
XD2015112602	26.11.2015
XD2015123102	31.12.2015
XD2016042002	20.4.2016
XD2016052002	20.5.2016
XD2016071801	18.7.2016
XD2016072702	27.7.2016
XD2016092601	26.9.2016
XD2015021002	10.2.2015




N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data:
XD2015021502	15.2.2015
XD2015032602	26.3.2015
XD2015112601	26.11.2015
XD2016020301	3.2.2016
XD2016042701	27.4.2016
XD2016061701	17.6.2016
XD2016062801	28.6.2016
XD2016070101	1.7.2016
XD2015051302	13.5.2015
XD2016090501	5.9.2016
XD2016072701	27.7.2016

- (59) Come riferito da Topray Solar nelle sue relazioni periodiche, la Commissione ha reso noti i motivi dell'annullamento nonché l'elenco delle fatture a Topray Solar e agli importatori interessati e, previa giustificazione motivata, ha concesso determinate proroghe sia a Topray Solar sia a vari importatori per inviare le loro osservazioni.
- (60) Topray Solar ha esposto, in modo generico, di aver dichiarato per errore i prodotti fotovoltaici non oggetto dell'impegno, affermando che tale errore non sarebbe sufficiente per determinare l'annullamento delle fatture corrispondenti all'impegno. Inoltre ha comunicato di non avere avuto alcuna intenzione di violare l'impegno. Topray Solar ha altresì affermato di non aver ben compreso quali prodotti fotovoltaici non siano oggetto dell'impegno.
- (61) Come indicato ai considerando 29 e 31, l'esportatore è tenuto ad emettere le fatture corrispondenti all'impegno in base alle disposizioni dell'impegno stesso. In caso di difficoltà o di domande relative all'attuazione è necessario consultare la Commissione. A tale proposito la Commissione fa riferimento agli orientamenti generali forniti per quanto riguarda il termine «prodotto oggetto dell'impegno». La Commissione ha inoltre tenuto vari seminari, tra l'altro anche su tale tematica. Infine, per valutare se una fattura corrispondente all'impegno debba essere annullata occorre basarsi unicamente su prove fattuali.
- (62) Le argomentazioni esposte al considerando 60 sono pertanto respinte.
- (63) Topray Solar ha contestato anche l'annullamento delle fatture, sostenendo che l'articolo 8 e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base nonché l'articolo 13 e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base non conferiscono il potere di annullare le fatture corrispondenti all'impegno. Ha affermato che la Commissione non può imporre dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. L'obiezione si basa sull'intendimento che la Commissione possa decidere di imporre dazi provvisori prima della revoca dell'accettazione dell'impegno. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere imposto un dazio provvisorio nel caso in cui l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa. Non è questa la situazione nel caso in esame, in quanto le inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi. Inoltre il potere di annullare le fatture corrispondenti all'impegno deriva direttamente dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in caso di violazione o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione si applicano automaticamente i dazi definitivi. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (64) Va aggiunto che sei importatori hanno presentato osservazioni riguardanti l'annullamento di fatture corrispondenti all'impegno.



- (65) Due importatori hanno asserito di aver fatto affari con Topray Solar in buona fede e di non poter sapere che tale azienda non rispettava l'impegno. Il primo importatore ha inoltre sostenuto che i prodotti non oggetto dell'impegno rappresentavano solo una piccola parte rispetto ai moduli solari acquistati da Topray Solar, affermando altresì che l'annullamento delle fatture avrebbe effetti devastanti e che in tal modo verrebbe ritenuto responsabile per circostanze che sfuggono al suo controllo. Il secondo importatore ha affermato di aver effettuato un'unica transazione commerciale con Topray Solar nell'agosto 2013 e di non essere stato al corrente dell'accettazione dell'impegno all'epoca.
- (66) La Commissione ricorda che gli importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica potrebbe sorgere un'obbligazione, quale normale rischio commerciale, come indicato ai considerando 11 e 12, anche se l'impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione, come stabilito dalla decisione 2013/423/UE che accetta l'impegno e confermato dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione. La Commissione osserva inoltre che il prodotto non oggetto dell'impegno, acquistato dal primo importatore, non rappresentava una piccola parte, bensì andava ben oltre il limite di vendite parallele. La Commissione rileva altresì che la sua decisione 2013/423/UE è stata pubblicata prima della conclusione delle operazioni di vendita dichiarate dal secondo importatore e osserva anche che nessuno degli importatori ha contestato il fatto che le fatture corrispondenti all'impegno sono state emesse per prodotti non oggetto dell'impegno. Le argomentazioni dei due importatori sono pertanto respinte.
- (67) Il terzo importatore ha presentato solo la documentazione relativa alla fattura corrispondente all'impegno che la Commissione propone di annullare. Analogamente agli altri due importatori di cui ai considerando 65 e 66, tale importatore non ha contestato il fatto che la fattura corrispondente all'impegno era stata emessa per un prodotto non oggetto dell'impegno. La Commissione conferma pertanto la sua constatazione iniziale, vale a dire che la fattura corrispondente all'impegno deve essere annullata.
- (68) Il quarto importatore ha asserito di non poter essere ritenuto responsabile della violazione commessa da Topray Solar, aggiungendo che la fattura corrispondente all'impegno è stata emessa per pannelli solari, che sono prodotti oggetto dell'impegno. Lo stesso importatore ha anche commentato in via generale che mancava un termine ragionevole per la presentazione di osservazioni. Il quinto importatore ha sostenuto che il prezzo dei moduli solari acquistati da Topray Solar era nettamente superiore al PMI presunto e che egli ha importato più o meno la stessa quantità di altri prodotti (regolatori) diversi dai pannelli solari.
- (69) La Commissione ricorda in primo luogo che il «prodotto oggetto dell'impegno» è costituito esclusivamente dai pannelli solari cui si fa esplicito riferimento al considerando 6. Il PMI non è applicabile ai prodotti non oggetto dell'impegno, in particolare ai pannelli solari che non rientrano nel campo di applicazione definito al considerando 6. Non ha senso confrontare il prezzo di vendita del prodotto non oggetto dell'impegno con il PMI presunto. Tali prodotti non erano oggetto dell'inchiesta; pertanto il relativo prezzo non può essere verificato e confrontato con il PMI presunto. Topray Solar non avrebbe dovuto affatto emettere fatture corrispondenti all'impegno per i prodotti non oggetto dell'impegno stesso. Emettendo tali fatture corrispondenti all'impegno in violazione dell'impegno stesso, Topray Solar è stata in grado di celare il superamento del limite di vendite parallele. Le vendite di regolatori riferite dal quinto importatore costituiscono un'ulteriore violazione rispetto a quella relativa al limite di vendite parallele di cui al considerando 44. Per quanto riguarda un termine ragionevole per la presentazione di osservazioni, la Commissione ricorda che il quarto importatore ha omesso di inviare ulteriori osservazioni in merito al contenuto delle conclusioni divulgate, nonostante gli fosse stata concessa una proroga. La Commissione respinge pertanto tali argomentazioni.
- (70) Il sesto importatore ha sostenuto che gli altri prodotti per i quali sono state emesse fatture corrispondenti all'impegno sono i pannelli solari acquistati a fini dimostrativi.
- (71) La Commissione osserva che, in effetti, parte della fattura corrispondente all'impegno avrebbe potuto essere considerata quale campione e che l'importatore avrebbe potuto seguire la procedura doganale relativa ai campioni per immetterli in libera pratica nell'Unione. Tuttavia ciò non si è verificato e l'importatore non ha contestato il fatto che Topray Solar abbia emesso fatture corrispondenti all'impegno per prodotti non oggetto dell'impegno stesso. Tale argomentazione viene quindi respinta.
- (72) Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo al produttore esportatore in questione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

(1) GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.



- (73) In questo contesto la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (74) Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per BLD Solar e Topray Solar.
- (75) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato dalle società BLD Solar e Topray Solar a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (76) La Commissione ricorda inoltre che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.
- (77) A titolo informativo, nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento figurano i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:


Nome della società	Codice addizionale TARIC
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd e società loro collegate nell'Unione	B880
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899

Articolo 2

1. Le fatture relative all'impegno di cui all'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.
2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

1. Se le autorità doganali dispongono di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non coincide con il prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.



2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Elenco delle fatture corrispondenti all'impegno dichiarate nulle emesse da Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd or Leshan Topray Cell Co. Ltd:

N. della fattura commerciale che accompagna merci oggetto di un impegno	Data
XD2013092301	23.9.2013
XD2015042401	24.4.2015
XD2016041802	18.4.2016
XD2014060401	4.6.2014
XD2014061102	11.6.2014
XD2014061104	11.6.2014
XD2014071001	10.7.2014
XD2014071801	18.7.2014
XD2014072301	23.7.2014
XD2014080201	2.8.2014
XD2014091201	12.9.2014
XD2014120501	5.12.2014
XD2014121902	19.12.2014
XD2014122602	26.12.2014
XD2015021001	10.2.2015
XD2015021501	15.2.2015
XD2015032601	26.3.2015
XD2015041201	12.4.2015
XD2015052001	20.5.2015
XD2015052002	20.5.2015
XD2015060401	4.6.2015
XD2015060402	4.6.2015
XD2015062701	27.6.2015
XD2015062701-R	5.7.2016
XD2015071001	10.7.2015
XD2015071001-R	5.7.2016
XD2015072803	28.7.2015
XD2015072804	28.7.2015
XD2015081401	14.8.2015
XD2015081401-R	5.7.2016
XD2015092401	24.9.2015
XD2015093003	30.9.2015
XD2015120801	8.12.2015
XD2015122101	21.12.2015
XD2015122401	24.12.2015
XD2016010701	7.1.2016
XD2016011101	11.1.2016
XD2016032001	20.3.2016



N. della fattura commerciale che accompagna merci oggetto di un impegno	Data
XD2016032801	28.3.2016
XD2016041501	15.4.2016
XD2016041801	18.4.2016
XD2016052701	27.5.2016
XD2016061702	17.6.2016
XD2016062401	24.6.2016
XD2016071201	12.7.2016
XD2014021901	19.2.2014
XD2016011001	10.1.2016
XD2016011002	10.1.2016
XD2016051502	15.5.2016
XD2015091801	18.9.2015
XD2014111401	14.11.2014
XD2014032801	28.3.2014
XD2014050901	9.5.2014
XD2014080601	6.8.2014
XD2014082801	28.8.2014
XD2014091901	19.9.2014
XD2014121901	19.12.2014
XD2015020602	6.2.2015
XD2015032001	20.3.2015
XD2015052201	22.5.2015
XD2015062702	27.6.2015
XD2015091803	18.9.2015
XD2015101601	16.10.2015
XD2015112602	26.11.2015
XD2015123102	31.12.2015
XD2016042002	20.4.2016
XD2016052002	20.5.2016
XD2016071801	18.7.2016
XD2016072702	27.7.2016
XD2016092601	26.9.2016
XD2015021002	10.2.2015
XD2015021502	15.2.2015
XD2015032602	26.3.2015
XD2015112601	26.11.2015
XD2016020301	3.2.2016
XD2016042701	27.4.2016
XD2016061701	17.6.2016
XD2016062801	28.6.2016
XD2016070101	1.7.2016
XD2015051302	13.5.2015
XD2016090501	5.9.2016
XD2016072701	27.7.2016




ALLEGATO II

Elenco delle società:


Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Zhejiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang BeyonDSun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920

17CE2091



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1409 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2017****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda i dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero e il calcolo del tenore di saccarosio nell'isoglucosio e in taluni sciroppi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 182, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽²⁾ prevede dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.
- (2) In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all'epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito la non applicazione di dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al termine del regime delle quote il 30 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non vengono applicati dazi addizionali all'importazione se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Successivamente all'abolizione delle quote zucchero, continuerà ad essere poco probabile che le importazioni di prodotti del settore dello zucchero soggetti al dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune perturbino il mercato dell'Unione. Non dovrebbero pertanto essere imposti dazi addizionali su tali importazioni, a meno che la situazione del mercato non cambi in modo significativo a tal riguardo.
- (4) La non applicazione di dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 dovrebbe essere pertanto prorogata.
- (5) I metodi per calcolare il tenore di saccarosio nell'isoglucosio e in taluni sciroppi di cui all'articolo 42, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno integrati in una forma più chiara e aggiornata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁴⁾ mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione ⁽⁵⁾ con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2017. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni summenzionate dal regolamento (CE) n. 951/2006.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 75/2013 e il regolamento (CE) n. 951/2006,
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, la data del «30 settembre 2017» è sostituita dalla data del «30 settembre 2022».

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013 (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 19).⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 3).

Articolo 2

All'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2092



REGOLAMENTO (UE) 2017/1410 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2017
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel suo parere del 26 e 27 giugno 2012 ⁽²⁾ il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che la 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC), con la denominazione INCI di Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, la 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo) e la 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratanolo) non dovrebbero essere utilizzate nei prodotti cosmetici, in quanto sono le fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergie da contatto negli ultimi anni.
- (2) Di conseguenza, vi è un rischio potenziale per la salute umana ed è quindi opportuno vietare tali sostanze nei prodotti cosmetici.
- (3) La HICC è disciplinata alla voce 79 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, che stabilisce che la sua presenza deve essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento se la sua concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare. Poiché la HICC dovrebbe essere vietata nei prodotti cosmetici, è necessario sopprimere tale voce.
- (4) Nel suo parere del 26 e 27 giugno 2012 il CSSC ha indicato che l'atranolo e il cloratanolo sono componenti naturali dell'estratto di *Evernia prunastri* e dell'estratto di *Evernia furfuracea*, disciplinati rispettivamente alle voci 91 e 92 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli per consentire al settore di adeguarsi ai nuovi divieti e, di conseguenza, non immettere più sul mercato o non mettere più a disposizione sul mercato i prodotti che contengono una o più delle sostanze vietate. Nel determinare tali periodi, è altresì opportuno tenere debitamente conto del rischio potenziale di tali prodotti per la salute umana. La restrizione applicabile alla HICC, stabilita alla voce 79 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, dovrebbe continuare ad applicarsi finché non sarà più consentita la messa a disposizione di prodotti contenenti tale sostanza. La soppressione di tale voce dovrebbe pertanto essere differita.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ SCCS/1459/11.



- (6) In particolare, considerata la procedura eccezionalmente lunga e complessa per la riformulazione delle fragranze e le preoccupazioni dei consumatori riguardo al cambiamento delle caratteristiche olfattive di queste ultime si dovrebbe accordare al settore un termine più lungo di quello consueto per l'adeguamento dei prodotti. Le manifestazioni delle allergie da contatto alle fragranze si limitano di solito alla pelle. I consumatori con allergie da contatto alle fragranze allergizzanti sono spesso consapevoli della loro intolleranza cutanea ai prodotti profumati e possono pertanto evitarli.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.

A decorrere dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2) dell'allegato si applica a decorrere dal 23 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1223/2009 sono così modificati:


1) Nell'allegato II, nella tabella, sono aggiunte le seguenti tre voci:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
«1380	3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC) (*)	51414-25-6/ 31906-04-4/	257-187-9/ 250-863-4/
1381	2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo) (*)	526-37-4	—
1382	3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratanolo) (*)	57074-21-2	—

(*) Dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.»

2) Nell'allegato III, nella tabella, la voce 79 è soppressa.

17CE2093



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1411 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2017****recante duecentosettantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 28 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre opportuno modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente,**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», è soppressa la voce seguente:

«Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Nazionalità: bahreinita. N. passaporto: 1632207 (bahreinita). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico (LIFG) e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico; (b) a gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l'accusa di far parte di Al-Qaeda e dell'LIFG; (c) dopo essere stato condannato negli EAU alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena; (d) dopo essere stato rilasciato nel 2008, ha ricominciato a raccogliere fondi per Al-Qaeda, proseguendo quest'attività almeno per tutto il 2012; (e) ha raccolto fondi anche per i Talibani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.»

17CE2094



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1412 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2017

relativa al riconoscimento delle Figi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare*[notificata con il numero C(2017) 5277]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»).
- (2) Il 18 febbraio 2011 la Germania ha chiesto il riconoscimento delle Figi. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità delle Figi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se le Figi soddisfino tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'«Agenzia») nelle Figi.
- (3) Sulla base dei risultati di un'ispezione effettuata nel giugno 2013 e tenendo conto di un piano volontario di azioni correttive presentato dalle autorità delle Figi nel settembre 2014 e ulteriormente integrato nel dicembre 2014, la Commissione ha proceduto a una valutazione del sistema di formazione e abilitazione delle Figi.
- (4) Nella sua valutazione la Commissione ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità delle Figi, fra cui carenze in relazione alle disposizioni nazionali, come la mancanza di disposizioni riguardanti le qualifiche di determinate categorie di istruttori e l'insufficienza o la non completezza dei requisiti in materia di abilitazione, nonché in relazione alle procedure di gestione della qualità.
- (5) Nell'aprile 2015 la Commissione ha fornito alle autorità delle Figi una relazione di valutazione che si basava sui risultati dell'ispezione del giugno 2013 e teneva conto del piano di azioni correttive integrato.
- (6) Le autorità delle Figi hanno trasmesso un piano di azioni correttive aggiornato nel giugno 2015.
- (7) Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione conclude che le autorità delle Figi, eccettuato un riscontro relativo ai requisiti in materia di abilitazione, hanno adottato misure volte ad allineare il sistema di formazione e abilitazione della gente di mare delle Figi ai requisiti della convenzione STCW.
- (8) In particolare, le Figi hanno adottato una nuova normativa che pone rimedio alle carenze individuate in relazione alle disposizioni nazionali e hanno aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima.

(1) GUL 323 del 3.12.2008, pag. 33.



- (9) I servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti alle autorità delle Figi in merito alla situazione riscontrata dalla Commissione per quanto attiene ai requisiti in materia di abilitazione di cui al considerando 7. Tale riscontro non mette in alcun caso in discussione la valutazione complessivamente positiva.
- (10) I risultati finali della valutazione dimostrano che le Figi soddisfano i requisiti della convenzione STCW e che hanno adottato misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.
- (11) Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione.
- (12) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare le Figi sono riconosciute ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

17CE2095



REGOLAMENTO (UE) 2017/1413 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2017****che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) L'ossido di zinco è autorizzato come colorante nei prodotti cosmetici a norma dell'allegato IV, voce 144, del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (2) Nel suo parere del 18 settembre 2012 ⁽²⁾, riveduto il 23 settembre 2014 ⁽³⁾, il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l'ossido di zinco è sicuro se utilizzato, non rivestito e nella sua forma non-nano, come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea. Il CSSC ha tuttavia anche ritenuto che, considerando l'infiammazione polmonare indotta dalle particelle di ossido di zinco in seguito ad inalazione, l'uso dell'ossido di zinco nei prodotti cosmetici che possano comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore all'ossido di zinco desti preoccupazione.
- (3) Alla luce dei pareri del CSSC, l'uso dell'ossido di zinco, non rivestito, nella sua forma non-nano, come colorante nei prodotti cosmetici dovrebbe essere limitato alle applicazioni che non possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti, in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ CSSC/1489/12, Revisione dell'11 dicembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf⁽³⁾ CSSC/1539/14, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf

Articolo 2

A decorrere dal 24 febbraio 2018 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.

A decorrere dal 24 maggio 2018 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, la voce 144 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiiego e avvertenze
	Denominazione chimica	Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Colorazione	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
«144	Ossido di zinco (*)	77947	1314-13-2	215-222-5	Bianco			Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.	

(*) Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 30 e n. 30a.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1414 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.
- (4) Il 28 gennaio 2017 l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha più potuto essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non hanno più potuto certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. È quindi opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale tale paese terzo non ha più potuto essere considerato indenne da HPAI.
- (5) A seguito del focolaio di HPAI del gennaio 2017, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell'azienda avicola in cui è stato individuato il focolaio di HPAI nel gennaio 2017.
- (6) Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inoltre opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale il paese terzo può nuovamente essere considerato indenne da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tale paese terzo.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).




- (7) La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto della recente situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (8) Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H7N9 in un'azienda avicola nello Stato del Tennessee il 4 marzo 2017.
- (9) Il 15 marzo 2017 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N9 in un'altra azienda ubicata nello Stato del Tennessee. Tale focolaio si era verificato in una zona già oggetto di regionalizzazione, per via del precedente focolaio del 4 marzo 2017, e opportunamente interessata dalle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In relazione a questo ultimo focolaio non è pertanto necessario applicare un'ulteriore regionalizzazione del paese terzo.
- (10) Un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») ⁽²⁾, approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti.
- (11) A seguito dei focolai di HPAI del marzo 2017, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie statunitensi hanno continuato a sospendere il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione, destinate all'esportazione o al transito nell'Unione, provenienti dalle contee interessate degli Stati del Tennessee e dell'Alabama, che sono state sottoposte a restrizioni a causa della presenza di tale malattia e sono oggetto delle misure di regionalizzazione dell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 798/2008.
- (12) Negli Stati Uniti non sono stati individuati altri focolai di HPAI dalla metà di marzo 2017. Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Gli Stati Uniti hanno inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nelle aziende nello Stato del Tennessee in cui sono stati individuati i focolai di HPAI nel marzo 2017.
- (13) Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite da tale paese è opportuno indicare la data a partire dalla quale le contee interessate negli Stati del Tennessee e dell'Alabama, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione ai focolai di HPAI del marzo 2017 possono essere nuovamente considerate indenni da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.
- (14) La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (15) Il Sud Africa figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame. In particolare, le importazioni e il transito nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano («RAT») sono autorizzati secondo la condizione specifica «H» definita nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, secondo la quale, in presenza di determinate condizioni, qualora si presenti un focolaio di HPAI, l'importazione di tali carni può continuare ad essere autorizzata purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione, del 20 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (G.U.L. 75 del 21.3.2017, pag. 15).

⁽²⁾ G.U.L. 118 del 21.4.1998, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (G.U.L. 118 del 21.4.1998, pag. 1).



- (16) Il 22 giugno 2017 il Sud Africa ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio del Sud Africa non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento per l'importazione o il transito nell'Unione, a meno che esse non siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI secondo la condizione specifica «H».
- (17) Le autorità veterinarie del Sud Africa hanno trasmesso informazioni preliminari sul focolaio di HPAI e hanno confermato di aver immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
- (18) La voce relativa al Sud Africa nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (19) Lo Zimbabwe figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.
- (20) Il 1º giugno 2017 lo Zimbabwe ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dello Zimbabwe non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
- (21) La voce relativa allo Zimbabwe nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (22) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (*)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (*)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«MK — ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-0 (4)	L'intero paese	POU			28.1.2017	1.5.2017			
			E, EP»							

2) la voce relativa agli Stati Uniti riguardante lo Stato del Tennessee US-2.23 è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (*)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (*)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«US — Stati Uniti	US-2.23	Stato del Tennessee: Contea di Lincoln Contea di Franklin Contea di Moore	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SKA, LT20	VIII	P2	4.3.2017	11.8.2017			
					N P2			A		S3, ST1



1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.24	Stato dell'Alabama: Contea di Madison Contea di Jackson	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	4.3.2017	11.8.2017			
								A		S3, STI»

3) le voci relative al Sud Africa e allo Zimbabwe sono sostituite dalle seguenti:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa all'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«ZA — Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	SPF EP, E BPR DOR HER RAT RAT EP, E	I II III VII VII	P2	9.4.2011		A		S4
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese			H, P2 P2	22.6.2017 1.6.2017				S4»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1415 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 5571]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/696 ⁽⁷⁾, (UE) 2017/780 ⁽⁸⁾, (UE) 2017/819 ⁽⁹⁾, (UE) 2017/977 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2017/1139 ⁽¹¹⁾, (UE) 2017/1240 ⁽¹²⁾ e (UE) 2017/1397 ⁽¹³⁾ per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.
- (4) La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione (UE) 2017/1397, l'Italia ha tuttavia rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole, precisamente nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.



- (5) La Commissione ha esaminato le misure che l'Italia ha adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a tale malattia.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).



- (¹⁰) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
- (¹¹) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).
- (¹²) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 45).
- (¹³) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).
-




ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino — Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9 — Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Martino, a nord di via Cavour, della SP9 	24.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a est di via Ploner, a nord di via Gradaro, a est di via Canova, a nord della SP413 e via Romana Nuova, a nord-est di via Molinara, a ovest della SP413 — Comune di SUSTINENTE (MN): a ovest della SP79, a nord della SP482, a nord di via Sacchetta, costeggiando la sponda sinistra del fiume Po — Comune di RONCOFERRARO (MN): a sud-est della SP31, a sud della SP30, a sud della SP80 	13.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri — Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casarole, a ovest di via Marchionale — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est di str. Profondi, di via Castellina — Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo — Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, a nord-est di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7 e della SP15 	9.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BONAVIGO (VR): a nord-est della SP18 — Comune di PRESSANA (VR): a nord della SP40b, a est della strada rurale che incrocia via Braggio al civico 56 — Comune di ALBEREDO D'ADIGE (VR): a est della SP18 — Comune di VERONELLA (VR): a sud del canale LEB, a est della SP18 — Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest della SP500, a sud-ovest di via Santa Apollonia, a nord-est della SP19, a sud e a ovest di via Santi Pietro e Paolo, a sud del canale LEB 	19.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a sud di via Mandello, a est della SS12, a sud di via Toccolo, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest e a sud di via Guasto, a est di via Gabbietta, a sud di via Cognare 	21.8.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SALIZOLE (VR): a ovest della SP48c, a sud della SP20, a ovest di via G. Rossini, a sud di via Dante Alighieri, a ovest di via Lavacchio, a sud di via Franchine — Comune di SORGA' (VR): a est di via S. Pietro — Comune di NOGARA (VR): a nord di via Spin, a est di via Montalto, di via Olmo, a nord della SR10, a ovest della SS12, della SP20 — Comune di ERBE' (VR): a sud di via Campagnola, a est di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a est di via Mantellazze, di via Marchiodola, a nord della SP55; a nord-ovest di via Borsatta, di str. Picco, di str. Fontana — Comune di RODIGO (MN): a sud-est della SP1, a sud-ovest della SP1 	25.8.2017»

2) nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino — Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9 — Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Martino, a nord di via Cavour, della SP9 	dal 25.8.2017 al 2.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a est di via Ploner, a nord di via Gradaro, a est di via Canova, a nord della SP413 e via Romana Nuova, a nord-est di via Molinara, a ovest della SP413 — Comune di SUSTINENTE (MN): a ovest della SP79, a nord della SP482, a nord di via Sacchetta, costeggiando la sponda sinistra del fiume Po — Comune di RONCOFERRARO (MN): a sud-est della SP31, a sud della SP30, a sud della SP80 	dal 14.8.2017 al 22.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri — Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casarole, a ovest di via Marchionale — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est di str. Profondi, di via Castellina — Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo — Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, a nord-est di via Colombare Bocchere 	dal 10.8.2017 al 18.8.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP15, a ovest della SP7, a nord di via S. Martino, a nord-est di via Colombare Bocchere	dal 10.8.2017 al 2.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SOLFERINO (MN): a est di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino — Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) — Comune di CARPENEDOLO (BS) — Comune di ACQUAFREDDA (BS): a nord della SP6, della SP11 — Comune di GOITO (MN): a nord-ovest della str. Selvarizzo, a est di str. Villanova — Comune di CAVRIANA (MN) — Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest di strada Bezzetti, a nord-ovest della SP19, di str. Cantonale, a ovest della SP7, a nord-est della SP236, a nord di Cascina Pivello — Comune di GUIDIZZOLO (MN) — Comune di CALVISANO (BS): a est di via Chiese, di via Tesoli, di via Paolo Brognoli, a nord della SP69, a est di via Montechiarsa — Comune di CALCINATO (BS): a nord della SP668 — Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a nord di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a ovest della SP83, a nord di via Giuseppe Mazzini, a ovest di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Beretina, a sud-ovest della SP9 — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, a nord-est di str. Casaloldo, a nord di Contrada Molino, a nord-ovest di str. Casalmoro, a est di str. Nuovissima, di str. Carobio, a nord-ovest di Contrada Casalpoglio, a nord di via Casalpoglio — Comune di MONTICHIARI (BS): a sud della SP668, a est di via Sant'Eurosia, di via Boschetti di Sopra, a sud di via Mantova, a est di via Padre Annibale di Francia, di str. Vicinale Scoler, di via Scoler, a sud della SP236, della SP668, a est della SP29, a nord-est di via Montechiarsa — Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-ovest della SP11, a est della SP25, a sud-est della SP668 — Comune di MEDOLE: a sud della SP8, a sud-ovest di via Cà Morino, a est di via Cà Morino, di via S. Martino, a sud di via Cavour, della SP9 — Comune di MONZAMBANO (MN): a ovest della SP19, a sud della SP74, a ovest della str. S. Pietro — Comune di POZZOLENGO: a sud della E70 	2.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SUSTINENTE (MN): a est della SP79, a sud della SP482 — Comune di QUINGENTOLE (MN) — Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN): a est della SP28, a sud-est della SP10 — Comune di BIGARELLO (MN): a sud della SP10, via Gazzo, a ovest di via Galeotto, di via Roma — Comune di PEGOGNAGA (MN): a nord della SP49, a est di Strada Ruggera, a nord-est di Strada Panazza Ruggera — Comune di SAN BENEDETTO PO (MN): a nord della Tangenziale Sud, SP49 — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a ovest di via Ploner, a sud di via Gradaro, a ovest di Via Canova, a sud della SP413 e via Romana Nuova, a sud-est di via Molinara, a ovest della SP413 	22.8.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BORGIO VIRGILIO (MN): a nord della SP413 e Strada Romana — Comune di MANTOVA (MN): a est della SR62 (Via Parma), a sud della SP28 (via Brennero) — Comune di SERRAVALLE A PO (MN) — Comune di RONCOFERRARO (MN): a nord-est della SP482, a nord-ovest della SP31, a nord della SP30, a nord-est della SP80 e a sud di Stradello Pasqualone — Comune di QUISTELLO (MN): a nord della Tangenziale Sud, a nord-ovest di via Cortesa, a nord-ovest di via N. Sauro, a nord della SP496, a est di via Cantone, a nord-est di via Basaglie, a nord di via Sanguinetto, a ovest della SP72 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RONCOFERRARO (MN): a nord di Stradello Pasqualone 	dal 23.8.2017 al 30.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALMORO (MN) — Comune di CASTELGOFFREDO (MN): a ovest della SP8, a sud-ovest di str. Casaloldo, a sud di Contrada Molino, a sud-est di str. Casalmoro, a ovest di str. Nuovissima, di str. Carobio, a sud-est di Contrada Casalpoglio, a sud di via Casalpoglio — Comune di ACQUAFREDDA (BS): a sud della SP6, SP11 — Comune di REMEDELLO (BS): a nord di via Solferino, di via Dante, di via XXIV Aprile, a est della SP76, di via Silvio Pellico, a nord della SP29, a est di via Padre M. Cappellazzi, a sud-est della SP29 — Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest della SP18, di via I Maggio, di via S. Martino, di via Golfo, della SP19. A est di strada Bezzetti, a sud-est della SP19, di strada Cantonale, a est di SP7, a sud-ovest della SP236, a sud di Cascina Pivello — Comune di GOITO (MN): a ovest della SP7, a nord-est della SP16, a ovest della SP19; a sud-ovest di str. Villanova, a sud-est di str. per Selvarizzo — Comune di PIUBEGA (MN): a nord-ovest della SP7, a sud della SP1, a nord-ovest della SP7 — Comune di MARIANA MANTOVANA (MN) — Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP16, sud-ovest di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a sud-est della SP7 e della SP15, a ovest della SP7; a nord di Villa Belgiardino, a nord di via Piubega; a ovest di str. Solarolo, a nord di via Santa Maria. — Comune di CASALOLDO (MN): a ovest di str. Grassi, a sud di via Squarzieri — Comune di ASOLA (MN): a nord della SP7, a nord-est della SP68, a nord-est di via Bonincontri Longure, a nord di via Aporti, a nord-est di via SP343, a nord della SP2, a est di via Bassa di Casalmoro 	18.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BONAVIGO (VR): a nord-est della SP18 — Comune di PRESSANA (VR): a nord della SP40b, a est della strada rurale che incrocia via Braggio al civico 56 — Comune di ALBEREDO D'ADIGE (VR): a est della SP18 — Comune di VERONELLA (VR): a sud del canale LEB, a est della SP18 — Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest della SP500, a sud-ovest di via Santa Apollonia, a nord-est della SP19, a sud e a ovest di via Santi Pietro e Paolo, a sud del canale LEB 	dal 20.8.2017 al 28.8.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BONAVIGO (VR): a sud-ovest della SP18 — Comune di LONIGO (VI): a sud di via Rotonda, a ovest della SP17, a sud di via S. Giovanni, di via Madonna, di via Pavarano, di via Lobbia Vicentina — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a est della SP39b, a nord della SP19, a est di via Ronchi, a sud di via Gattelle, a est di via Mazza — Comune di MONTAGNANA (PD): a nord di via A. Dozzi, a est di via Arzarin, a ovest di via Pallonga, a nord della SR10, a nord-ovest di via Lognolo, a ovest di via Saoncella, a sud-ovest di via Busi, a ovest di via Argine Padovano — Comune di COLOGNA VENETA (VR): a est della SP500, a nord-est di via Santa Apollonia, a sud-ovest della SP19, a nord e a est di via Santi Pietro e Paolo, a nord del canale Leb — Comune di LEGNAGO (VR): a est di via del Pontiere, a nord-ovest di viale Regina Margherita, a nord di via XXIV Maggio, di via Passeggio, di via Disciplina, a ovest della SR10, a est di via Papa Pio X, a nord-ovest della SP42a — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a nord di via Scaranella, di via Stradone, a ovest di via Piazza S. Marco, a nord-ovest di via Casette, a ovest di via Faro, a nord-est di via Viadane, a nord di via Stradone — Comune di PRESSANA (VR): a sud della SP40b, a est della strada rurale che incrocia via Braggio al civico 56 	28.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ASIGLIANO VENETO (VI): a ovest di via Roma, a sud di via Trieste, a ovest di via Vela, a sud della SP3 — Comune di OPPEANO (VR): a nord-est del fiume Bussè, a est della SP21, di via Dante Alighieri, di via Fossette, a nord di via Postale Vecchia — Comune di BEVILACQUA (VR): a ovest della SP41, a ovest di via Lupara, a nord-ovest della SP42a — Comune di CEREIA (VR): a nord di via Fossalta, a est della SP45, a nord-est di via Palesella Scuole, di via Palesella, a nord della SP44c, a est della SS434 — Comune di ALONTE (VI): a ovest di via Sabbionara, a sud di via Castelletto — Comune di ORGIANO (VI): a ovest di via Paradiso, di via Teonghio, a ovest della SP14 — Comune di SAN BONIFACIO (VR): a est della SP38, a sud-est di via Cimitero, a est della SP7, a sud di via Circonvallazione, a sud della SP38 — Comune di ROVEREDO DI GUA' (VR): a sud-ovest di via Dante Alighieri, a ovest di via Battisti, a sud-ovest di via Rosa — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a nord di via Fossalta, di via Rubbiani, a nord-est di via Orti, a est di via Luche, a sud di via Bosco, a est di via Casalino — Comune di ISOLA RIZZA (VR): a nord di via Muselle, a est della SP45a, a nord della SP3 — Comune di BELFIORE (VR): a sud della SP38, a est di via Moneta, a sud-est di SP395, a sud-est di via Bionde, a ovest di via Porto, a sud-est di SP39b — Comune di ROVERCHIARA (VR) — Comune di ANGIARI (VR) — Comune di ARCOLE (VR) 	28.8.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ALBEREDO D'ADIGE (VR): a ovest della SP18 — Comune di VERONELLA (VR): a nord del canale Leb, a ovest della SP18 — Comune di MINERBE (VR) — Comune di ZIMELLA (VR) 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a sud di via Mandello, a est della SS12, a sud di via Toccolo, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest e a sud di via Guasto, a est di via Gabbietta, a sud di via Cognare — Comune di SALIZZOLE (VR): a ovest della SP48c, a sud della SP20, a ovest di via G. Rossini, a sud di via Dante Alighieri, a ovest di via Lavacchio, a sud di via Franchine — Comune di SORGA' (VR): a est di via S. Pietro — Comune di NOGARA (VR): a nord di via Spin, a est di via Montalto, di via Olmo, a nord della SR10, a ovest della SS12, della SP20 — Comune di ERBE' (VR): a sud di via Campagnola, a est di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa 	dal 22.8.2017 al 30.8.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SORGA' (VR): a ovest di via S. Pietro — Comune di GAZZO VERONESE (VR): a ovest e a nord di via Dosso de Pol, a nord di via Ronchetrin, a nord-ovest di via Bastia, a ovest della SS12, a nord di via Frescà, di via Dante Alighieri, di via Olmo, a ovest della SP47a, a nord-ovest di via Frassino — Comune di CONCAMARISE (VR) — Comune di NOGARA (VR): a sud di via Spin, a ovest di via Montalto, di via Olmo, a sud della SR10, a est della SS12, della SP20 — Comune di ERBE' (VR): a nord di via Campagnola, a ovest di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa — Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a nord di via Mandello, a ovest della SS12, a nord di via Toccolo, a est e a nord di via S. Gabriele, a est e a nord di via Guasto, a ovest di via Gabbietta, a nord di via Cognare — Comune di BOVOLONE (VR) — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a ovest di via Farfusola, di via Borgo, a sud-ovest di via Parti — Comune di SANGUINETTO (VR): a nord e a ovest di via Marchiorina, a ovest di via Bonzanini, a nord della SR10 — Comune di BIGARELLO (MN): a est di via Galeotto, di via Roma, di SP71 — Comune di CASTEL D'ARIO (MN) — Comune di VILLIMPENTA (MN) — Comune di TREVENUOLO (VR): a est della SP25, a sud di via Venezia, a est di via Roma, a sud-est di via D. Alighieri, a est di str. Demorta — Comune di OPPEANO (VR): a nord ovest della SP20, a ovest di via Corsina, della SP21a, a sud di via Sorio, a ovest di via Croce, a sud della SP21 e a sud di via Corte Fabbriche, a ovest della SP51 — Comune di CERA (VR): a ovest di via Favaletto, della SP48a, della SP2, a nord di via Brunel, a ovest di via Isolella Bassa — Comune di SALIZZOLE (VR): a est di SP48c, a nord della SP20, a est di via G. Rossini, a nord di via Dante Alighieri, a est di via Lavacchio, a nord di via Franchine 	30.8.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Comune di CASTELBELFORTE (MN): a nord-est della SP249, a est della SP25, a sud di via Pescine, a est e a nord di via Cimitero, a est di via Roncolevà	
— Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a est di via Mantellazze, di via Marchiodola, a nord della SP55 e a nord-ovest di via Borsatta, di str. Picco, di str. Fontana — Comune di RODIGO (MN): a sud-est della SP1, a sud-ovest della SP1	dal 26.7.2017 al 3.9.2017
— Comune di CURTATONE (MN) — Comune di PIUBEGA (MN): a sud-est della SP7, a nord della SP1, a sud-est della SP7 — Comune di MARCARIA (MN): a sud-est della SP10, a est della SP57 — Comune di MARMIROLO (MN): a ovest della SP236 — Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN): a nord della SP58, a est della SP78, a nord-est della sponda sinistra del fiume Oglio — Comune di GAZZUOLO (MN): a est della SP58 — Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN): a nord-est della SP67, a sud-est della SP17 — Comune di RODONDESCO (MN) — Comune di CERESARA (MN): a est della SP7, a sud di Villa Belgiardino e a est di str. Solarolo, a sud di via Santa Maria — Comune di GOITO (MN): a est della SP7, a sud-ovest della SP16, a ovest e a sud della SP236 — Comune di MANTOVA (MN): a nord-ovest di via Brescia, a est della SR62, a nord-ovest della SP10, a ovest di viale Pompilio, a ovest della SP29 — Comune di PORTO MANTOVANO (MN): a ovest della SP236, di via Brescia — Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) — Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a ovest di via Mantellazze, di via Marchiodola, della SP55, a sud-est di via Borsatta, str. Picco, str. Fontana — Comune di RODIGO (MN): a nord-ovest della SP1, a nord-est della SP1	3.9.2017»

17CE2098



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1416 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2017
relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Romania
[notificata con il numero C(2017) 5570]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e che può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Romania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in conformità alla direttiva 2002/60/CE in Romania, in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e sorveglianza in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2017.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Romania	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione	Limits of the protection zone: — 3km around outbreak (latitude 47.7567, longitude 22.8394)	15 ottobre 2017
Zona di sorveglianza	Localities and municipalities included: — Satu Mare municipality (urban area) — Satmarel locality, Satu Mare municipality — Porumbesti locality, Halmeu commune — Mesteacan locality, Halmeu commune — Halmeu locality, Halmeu commune — Turulung locality, Turulung commune — Draguseni locality, Turulung commune — Adrian locality, Livada commune — Livada locality, Livada commune — Livada Mica locality, Livada commune — Iojib locality, Mediesu Aurit commune — Medies Raturi locality, Mediesu Aurit commune — Mediesu Aurit locality, Mediesu Aurit commune — Apa locality, Apa commune — Someseni locality, Apa commune — Lunca Apei locality, Apa commune — Potau locality, Mediesu Aurit commune — Romanesti locality, Mediesu Aurit commune — Babasesti locality, Mediesu Aurit commune — Caraseu locality, Culciu commune — Culciu Mare locality, Culciu commune — Lipau locality, Culciu commune — Valea Vinului locality, Valea Vinului commune — Rosiori locality, Valea Vinului commune — Culciu Mic locality, Culciu commune — Eteni locality, Odoreu commune — Bercu Nou locality, Micula commune — Micula Noua locality, Micula commune — Micula locality, Micula commune — Bercu locality, Lazuri commune — Nisipeni locality, Lazuri commune — Agris locality, Agris commune — Ciuperceni locality, Agris commune — Dumbrava locality, Livada commune — Vanatoresti locality, Odoreu commune — Botiz locality, Botiz commune — Noroieni locality, Lazuri commune — Pelisor locality, Lazuri commune — Peles locality, Lazuri commune	15 ottobre 2017



Romania	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	<ul style="list-style-type: none"> — Atea locality, Dorolt commune — Petea locality, Dorolt commune — Dorolt locality, Dorolt commune — Lazuri locality, Lazuri commune — Dara locality, Dorolt commune — Oar locality, Vetis commune — Vetis locality, Vetis commune — Decebal locality, Vetis commune — Traian locality, Doba commune — Bochis locality, Doba commune — Doba locality, Doba commune — Aliza locality, Terebesti commune — Gelu locality, Terebesti commune — Madars locality, Ardud municipality — Baba Novac locality, Ardud municipality — Ardud municipality (urban area) — Gherausa locality, Ardud municipality — Medisa locality, Viile Satu Mare commune — Solduba locality, Homoroade commune — Homorodu de Sus locality, Homoroade commune — Homorodu de Jos locality, Homoroade commune — Homorodu de Mijloc Jos locality, Homoroade commune — Chilia locality, Homoroade commune — Sai locality, Valea Vinului commune — Necopoi locality, Homoroade commune — Saratura locality, Ardud municipality — Ardud-Vii locality, Ardud municipality — Viile Satu Mare municipality — Cionchesti locality, Viile Satu Mare commune — Ruseni locality, Paulesti commune — Tataresti locality, Viile Satu Mare commune — Tireac locality, Viile Satu Mare commune — Hrip locality, Paulesti commune — Amati locality, Paulesti commune — Ambud locality, Paulesti commune — Paulesti locality, Paulesti commune — Petin locality, Paulesti commune — Apateu locality, Culciu commune — Berindan locality, Odoreu commune — Odoreu municipality (urban area) — Terebesti locality, Terebesti commune — Bocicau locality, Tarna Mare commune — Valea Seaca locality, Tarna Mare commune — Sirlau locality, Bataci commune — Comlausa locality, Bataci commune 	



Romania	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	<ul style="list-style-type: none">— Bataci locality, Bataci commune— Halmeu Vii locality, Halmeu commune— Tamaseni locality, Bataci commune— Babesti locality, Halmeu commune— Dobolt locality, Halmeu commune— Cidreag locality, Halmeu commune— Turulung Vii locality, Turulung commune— Marius locality, Valea Vinului commune	

17CE2099



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1417 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) Nel quadro della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio ha proibito la fornitura di attrezzature chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture in Crimea e Sebastopoli in settori importanti, compreso quello energetico. L'obiettivo di tali restrizioni era evitare il consolidamento dell'annessione illegale della Crimea.
- (3) Dalla Russia sono state fornite turbine a gas che costituiscono un elemento essenziale per lo sviluppo di nuove centrali elettriche in Crimea, in violazione delle disposizioni contrattuali relative alla vendita iniziale delle turbine alla Russia da parte di una società con sede nell'Unione.
- (4) L'obiettivo di tali centrali elettriche è stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli, sostenendo in questo modo la loro separazione dall'Ucraina e compromettendo l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, quest'azione compromette la politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
- (5) In considerazione di quanto precede è opportuno aggiungere altre persone, entità e organismi nell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS



ALLEGATO


Elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 1

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
158.	Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW) Черезов, Андрей Владимирович	Viceministro dell'energia della Federazione russa. Data di nascita: 12.10.1967 Luogo di nascita: Salair, Kemerovskaya Oblast	E' corresponsabile della decisione di trasferire le turbine a gas consegnate da Siemens Gas Turbine Technologies OOO a OAO VO Technopromexport per l'installazione in Crimea. Tale decisione contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza di quest'ultima.	4.8.2017
159.	Evgeniy Petrovich GRABCHAK Грабчак, Евгений Петрович	Capodipartimento presso il Ministero dell'energia della Federazione russa. Data di nascita: 18.7.1981 Luogo di nascita: Ust- Labinsk, regione di Krasnodar	Responsabile, presso il Ministero dell'energia della Federazione russa, dello sviluppo di progetti elettroenergetici in Crimea. Tali progetti contribuiscono a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017
160.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA Топор-Гилка, Сергей Анатольевич	Direttore generale di OAO «VO TPE» fino al relativo fallimento, Direttore generale di OOO «VO TPE». Data di nascita: 17.2.1970	Nella veste di direttore generale di OOO «VO TPE» ha condotto le trattative con Siemens Gas Turbine Technologies OOO riguardo all'acquisto e alla consegna delle turbine a gas per una centrale elettrica situata a Taman, regione di Krasnodar, Federazione russa. E' stato responsabile del trasferimento in Crimea delle turbine a gas. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017


Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
38.	OAO «VO Technopromexport» (OAO «VO TPE») alias: Open Joint Stock Company «Foreign Economic Association» «Technopromexport» Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт	Indirizzo: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2 Data di registrazione: 27.7.1992 N° di registrazione statale: 1067746244026 Codice fiscale: 7705713236	Parte contraente insieme a Siemens Gas Turbine Technologies OOO, OAO «VO TPE» ha acquistato turbine a gas dichiarate come destinate a una centrale elettrica situata a Taman, regione di Krasnodar, Federazione russa, e in qualità di contraente è stato responsabile del trasferimento delle turbine a gas a OOO «VO TPE», che a sua volta le ha trasferite per l'installazione in Crimea. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017



	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
39.	<p>ООО «VO Technopromexport» (ООО «VO ТРЭ») alias: Limited Liability Company «Foreign Economic Association» «Technopromexport» Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт»</p>	<p>Indirizzo: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2 Data di registrazione: 8.5.2014 N° di registrazione statale: 1147746527279 Codice fiscale: 7704863782e</p>	<p>Attuale proprietario delle turbine a gas originariamente fornite da Siemens Gas Turbine Technologies ООО a OAO «VO TPE». ООО «VO TPE» ha trasferito le turbine a gas per l'installazione in Crimea. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	4.8.2017
40.	<p>ЗАО Interavtomatika (IA) alias: ЗАО «Интеравтоматика», CJSC «Interavtomatika»</p>	<p>Indirizzo: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14 Data di registrazione: 31.1.1994 N° di registrazione statale: 1037739044111 Codice fiscale: 7725056162</p>	<p>Società specializzata in sistemi di controllo e comunicazione per centrali elettriche, che ha concluso contratti per progetti concernenti la costruzione delle centrali elettriche e l'installazione delle turbine a gas a Sebastopoli e Sinferopoli. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	4.8.2017

17CE2100



DECISIONE (PESC) 2017/1418 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
- (2) Nel quadro della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio ha vietato la fornitura di attrezzature chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture in Crimea e Sebastopoli in settori importanti, compreso quello energetico.
- (3) Dalla Russia sono state fornite turbine a gas che costituiscono un elemento essenziale per lo sviluppo di nuove centrali elettriche in Crimea, in violazione delle disposizioni contrattuali relative alla vendita iniziale delle turbine alla Russia da parte di una società con sede nell'Unione.
- (4) L'obiettivo di tali centrali elettriche è stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli, sostenendo in questo modo la loro separazione dall'Ucraina e compromettendo l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, quest'azione compromette la politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
- (5) In considerazione di quanto sopra, è opportuno aggiungere altre persone, entità e organismi nell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

—



ALLEGATO


Elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 1

I. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
158.	Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW) Черезов, Андрей Владимирович	Viceministro dell'energia della Federazione russa. Data di nascita: 12.10.1967 Luogo di nascita: Salair, Kemerovskaya Oblast	E' corresponsabile della decisione di trasferire le turbine a gas consegnate da Siemens Gas Turbine Technologies OOO a OAO VO Technopromexport per l'installazione in Crimea. Tale decisione contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza di quest'ultima.	4.8.2017
159.	Evgeniy Petrovich GRABCHAK Грабчак, Евгений Петрович	Capodipartimento presso il Ministero dell'energia della Federazione russa. Data di nascita: 18.7.1981 Luogo di nascita: Ust- Labinsk, regione di Krasnodar	Responsabile, presso il Ministero dell'energia della Federazione russa, dello sviluppo di progetti elettroenergetici in Crimea. Tali progetti contribuiscono a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017
160.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA Топор-Гилка, Сергей Анатольевич	Direttore generale di OAO «VO TPE» fino al relativo fallimento, Direttore generale di OOO «VO TPE». Data di nascita: 17.2.1970	Nella veste di direttore generale di OOO «VO TPE» ha condotto le trattative con Siemens Gas Turbine Technologies OOO riguardo all'acquisto e alla consegna delle turbine a gas per una centrale elettrica situata a Taman, regione di Krasnodar, Federazione russa. E' stato responsabile del trasferimento in Crimea delle turbine a gas. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017


II. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
38.	OAO «VO Technopromexport» (OAO «VO TPE») alias: Open Joint Stock Company «Foreign Economic Association» «Technopromexport» Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт	Indirizzo: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2 Data di registrazione: 27.7.1992 N° di registrazione statale: 1067746244026 Codice fiscale: 7705713236	Parte contraente insieme a Siemens Gas Turbine Technologies OOO, OAO «VO TPE» ha acquistato turbine a gas dichiarate come destinate a una centrale elettrica situata a Taman, regione di Krasnodar, Federazione russa, e in qualità di contraente è stato responsabile del trasferimento delle turbine a gas a OOO «VO TPE», che a sua volta le ha trasferite per l'installazione in Crimea. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017



	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data di inserimento nell'elenco
39.	<p>ООО «VO Technopromexport» (ООО «VO ТРЭ»)</p> <p>alias: Limited Liability Company «Foreign Economic Association» «Technopromexport»</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт»</p>	<p>Indirizzo: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2</p> <p>Data di registrazione: 8.5.2014</p> <p>N° di registrazione statale: 1147746527279</p> <p>Codice fiscale: 7704863782e</p>	<p>Attuale proprietario delle turbine a gas originariamente fornite da Siemens Gas Turbine Technologies ООО a OAO «VO TPE». ООО «VO TPE» ha trasferito le turbine a gas per l'installazione in Crimea. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	4.8.2017
40.	<p>ЗАО Interavtomatika (IA)</p> <p>alias: ЗАО «Интеравтоматика», CJSC «Interavtomatika»</p>	<p>Indirizzo: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14</p> <p>Data di registrazione: 31.1.1994</p> <p>N° di registrazione statale: 1037739044111</p> <p>Codice fiscale: 7725056162</p>	<p>Società specializzata in sistemi di controllo e comunicazione per centrali elettriche, che ha concluso contratti per progetti concernenti la costruzione delle centrali elettriche e l'installazione delle turbine a gas a Sebastopoli e Sinferopoli. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	4.8.2017

17CE2101



REGOLAMENTO (UE) 2017/1419 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/1427 del Consiglio del 4 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Il 29 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2362 (2017) che proroga l'applicazione delle misure alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia e che specifica inoltre i criteri di inserimento nell'elenco.
- (3) Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1427 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333.
- (4) L'attuazione di queste misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:


- 1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) o al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017).»;

¹⁾ Cfr. pag. 99 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (G.U.L. 12 del 19.1.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (G.U.L. 206 del 1.8.2015, pag. 34).



2) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio, compresi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietate a bordo delle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, compresi la vendita, l'uso come credito nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

17CE2102



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1420 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2017

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 ⁽²⁾, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ⁽³⁾, hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GUL 23 del 28.1.2017, pag. 3).

⁽³⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).



Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO


Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSAR Mansour (alias Mansour Arbabsar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdrayya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlai, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Haji Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadino iraniano. Passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.


II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gama'a al-Islamiyya» (alias «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hammas», incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem».
9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») (alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbu'llah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna).



10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
18. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

17CE2103



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1421 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2017

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 6 luglio 2017 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine giugno 2017. Tali informazioni sono state pubblicate il 6 luglio 2017, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinqüies* della stessa direttiva sono le seguenti:

- a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità


Durata residua (in anni)	Euro (%)	Corona ceca (%)	Corona danese (%)	Fiorino ungherese (%)	Corona svedese (%)	Kuna (%)
1	- 0,335	0,337	- 0,344	0,093	- 0,549	0,287
2	- 0,225	0,581	- 0,235	0,489	- 0,335	0,855
3	- 0,098	0,696	- 0,108	0,623	- 0,105	1,419
4	0,037	0,792	0,027	1,135	0,122	1,889
5	0,172	0,879	0,162	1,551	0,336	2,164
6	0,312	0,958	0,302	1,984	0,536	2,333
7	0,446	1,014	0,436	2,359	0,719	2,465
8	0,577	1,074	0,567	2,638	0,887	2,596
9	0,702	1,133	0,692	2,856	1,035	2,733
10	0,817	1,188	0,807	3,030	1,165	2,852
11	0,919	1,227	0,909	3,196	1,326	2,950
12	1,011	1,262	1,001	3,355	1,501	3,034
13	1,095	1,303	1,084	3,503	1,672	3,106
14	1,167	1,351	1,156	3,635	1,832	3,169
15	1,224	1,407	1,213	3,750	1,977	3,224
16	1,265	1,470	1,255	3,844	2,108	3,274
17	1,299	1,538	1,288	3,922	2,227	3,318
18	1,331	1,609	1,320	3,986	2,333	3,358
19	1,365	1,681	1,355	4,039	2,430	3,394
20	1,407	1,753	1,396	4,083	2,517	3,427
21	1,456	1,824	1,445	4,120	2,596	3,457
22	1,511	1,893	1,501	4,150	2,668	3,485
23	1,570	1,960	1,560	4,175	2,734	3,511
24	1,631	2,025	1,621	4,196	2,795	3,535
25	1,693	2,088	1,683	4,214	2,851	3,558
26	1,755	2,149	1,746	4,229	2,902	3,579
27	1,816	2,207	1,807	4,241	2,950	3,598
28	1,877	2,263	1,868	4,251	2,994	3,617
29	1,936	2,317	1,928	4,259	3,036	3,634
30	1,994	2,368	1,986	4,266	3,074	3,651
31	2,050	2,417	2,042	4,271	3,110	3,666
32	2,104	2,464	2,097	4,275	3,144	3,681
33	2,157	2,510	2,149	4,279	3,176	3,694
34	2,208	2,553	2,200	4,282	3,206	3,708
35	2,256	2,594	2,249	4,284	3,234	3,720
36	2,303	2,634	2,296	4,285	3,261	3,732
37	2,349	2,672	2,342	4,286	3,286	3,743
38	2,392	2,709	2,385	4,287	3,310	3,754
39	2,434	2,744	2,428	4,287	3,333	3,765
40	2,474	2,777	2,468	4,288	3,354	3,774
41	2,513	2,809	2,507	4,287	3,375	3,784
42	2,550	2,840	2,544	4,287	3,395	3,793
43	2,586	2,870	2,580	4,287	3,413	3,802
44	2,621	2,899	2,615	4,286	3,431	3,810
45	2,654	2,926	2,648	4,285	3,448	3,818
46	2,686	2,952	2,680	4,285	3,464	3,826



Durata residua (in anni)	Euro (%)	Corona ceca (%)	Corona danese (%)	Fiorino ungherese (%)	Corona svedese (%)	Kuna (%)
47	2,717	2,978	2,711	4,284	3,480	3,833
48	2,746	3,002	2,741	4,283	3,495	3,840
49	2,775	3,026	2,770	4,282	3,509	3,847
50	2,802	3,048	2,797	4,281	3,523	3,854
51	2,829	3,070	2,824	4,280	3,536	3,860
52	2,855	3,091	2,850	4,279	3,549	3,866
53	2,879	3,112	2,874	4,278	3,561	3,872
54	2,903	3,131	2,898	4,277	3,573	3,878
55	2,926	3,150	2,922	4,276	3,584	3,884
56	2,949	3,169	2,944	4,274	3,595	3,889
57	2,970	3,186	2,966	4,273	3,606	3,894
58	2,991	3,204	2,986	4,272	3,616	3,899
59	3,011	3,220	3,007	4,271	3,626	3,904
60	3,031	3,236	3,026	4,270	3,636	3,909
61	3,049	3,252	3,045	4,269	3,645	3,914
62	3,068	3,267	3,064	4,268	3,654	3,918
63	3,086	3,282	3,081	4,267	3,662	3,922
64	3,103	3,296	3,099	4,267	3,671	3,927
65	3,119	3,309	3,115	4,266	3,679	3,931
66	3,136	3,323	3,132	4,265	3,687	3,935
67	3,151	3,336	3,148	4,264	3,694	3,939
68	3,167	3,348	3,163	4,263	3,702	3,942
69	3,182	3,361	3,178	4,262	3,709	3,946
70	3,196	3,373	3,192	4,261	3,716	3,949
71	3,210	3,384	3,206	4,260	3,723	3,953
72	3,224	3,395	3,220	4,260	3,729	3,956
73	3,237	3,406	3,233	4,259	3,736	3,960
74	3,250	3,417	3,246	4,258	3,742	3,963
75	3,262	3,427	3,259	4,257	3,748	3,966
76	3,275	3,437	3,271	4,257	3,754	3,969
77	3,287	3,447	3,283	4,256	3,760	3,972
78	3,298	3,457	3,295	4,255	3,766	3,975
79	3,310	3,466	3,306	4,255	3,771	3,978
80	3,321	3,475	3,318	4,254	3,776	3,980
81	3,332	3,484	3,328	4,253	3,782	3,983
82	3,342	3,493	3,339	4,253	3,787	3,986
83	3,352	3,501	3,349	4,252	3,792	3,988
84	3,362	3,510	3,359	4,251	3,797	3,991
85	3,372	3,518	3,369	4,251	3,801	3,993
86	3,382	3,526	3,379	4,250	3,806	3,995
87	3,391	3,533	3,388	4,250	3,810	3,998
88	3,400	3,541	3,397	4,249	3,815	4,000
89	3,409	3,548	3,406	4,248	3,819	4,002
90	3,418	3,556	3,415	4,248	3,823	4,004
91	3,427	3,563	3,424	4,247	3,827	4,007
92	3,435	3,569	3,432	4,247	3,832	4,009
93	3,443	3,576	3,440	4,246	3,835	4,011
94	3,451	3,583	3,448	4,246	3,839	4,013
95	3,459	3,589	3,456	4,245	3,843	4,015
96	3,467	3,596	3,464	4,245	3,847	4,017



Durata residua (in anni)	Euro (%)	Corona ceca (%)	Corona danese (%)	Fiorino ungherese (%)	Corona svedese (%)	Kuna (%)
97	3,474	3,602	3,472	4,245	3,850	4,018
98	3,482	3,608	3,479	4,244	3,854	4,020
99	3,489	3,614	3,486	4,244	3,858	4,022
100	3,496	3,620	3,493	4,243	3,861	4,024
101	3,503	3,626	3,500	4,243	3,864	4,026
102	3,510	3,631	3,507	4,242	3,868	4,027
103	3,516	3,637	3,514	4,242	3,871	4,029
104	3,523	3,642	3,520	4,242	3,874	4,031
105	3,529	3,647	3,527	4,241	3,877	4,032
106	3,536	3,653	3,533	4,241	3,880	4,034
107	3,542	3,658	3,539	4,240	3,883	4,035
108	3,548	3,663	3,546	4,240	3,886	4,037
109	3,554	3,668	3,552	4,240	3,889	4,038
110	3,560	3,672	3,557	4,239	3,892	4,040
111	3,566	3,677	3,563	4,239	3,895	4,041
112	3,571	3,682	3,569	4,239	3,897	4,043
113	3,577	3,686	3,574	4,238	3,900	4,044
114	3,582	3,691	3,580	4,238	3,903	4,045
115	3,588	3,695	3,585	4,238	3,905	4,047
116	3,593	3,700	3,591	4,237	3,908	4,048
117	3,598	3,704	3,596	4,237	3,910	4,049
118	3,603	3,708	3,601	4,237	3,913	4,051
119	3,608	3,712	3,606	4,236	3,915	4,052
120	3,613	3,716	3,611	4,236	3,917	4,053
121	3,618	3,720	3,616	4,236	3,920	4,054
122	3,623	3,724	3,620	4,235	3,922	4,056
123	3,627	3,728	3,625	4,235	3,924	4,057
124	3,632	3,732	3,630	4,235	3,926	4,058
125	3,636	3,736	3,634	4,235	3,929	4,059
126	3,641	3,739	3,639	4,234	3,931	4,060
127	3,645	3,743	3,643	4,234	3,933	4,061
128	3,650	3,746	3,648	4,234	3,935	4,062
129	3,654	3,750	3,652	4,233	3,937	4,063
130	3,658	3,753	3,656	4,233	3,939	4,064
131	3,662	3,757	3,660	4,233	3,941	4,065
132	3,666	3,760	3,664	4,233	3,943	4,066
133	3,670	3,763	3,668	4,232	3,945	4,067
134	3,674	3,767	3,672	4,232	3,947	4,068
135	3,678	3,770	3,676	4,232	3,949	4,069
136	3,682	3,773	3,680	4,232	3,951	4,070
137	3,686	3,776	3,684	4,232	3,952	4,071
138	3,689	3,779	3,687	4,231	3,954	4,072
139	3,693	3,782	3,691	4,231	3,956	4,073
140	3,697	3,785	3,695	4,231	3,958	4,074
141	3,700	3,788	3,698	4,231	3,959	4,075
142	3,704	3,791	3,702	4,230	3,961	4,076
143	3,707	3,794	3,705	4,230	3,963	4,077
144	3,711	3,797	3,709	4,230	3,964	4,078
145	3,714	3,799	3,712	4,230	3,966	4,078
146	3,717	3,802	3,715	4,230	3,968	4,079



Durata residua (in anni)	Euro (%)	Corona ceca (%)	Corona danese (%)	Fiorino ungherese (%)	Corona svedese (%)	Kuna (%)
147	3,721	3,805	3,719	4,229	3,969	4,080
148	3,724	3,808	3,722	4,229	3,971	4,081
149	3,727	3,810	3,725	4,229	3,972	4,082
150	3,730	3,813	3,728	4,229	3,974	4,082


Durata residua (in anni)	Lev (%)	Lira sterlina (%)	Leu romeno (%)	Zloty (%)	Corona islandese (%)	Corona norvegese (%)
1	- 0,385	0,394	0,852	1,460	4,483	0,820
2	- 0,275	0,534	1,406	1,759	4,530	1,026
3	- 0,148	0,643	1,885	2,047	4,580	1,152
4	- 0,013	0,745	2,308	2,339	4,568	1,279
5	0,122	0,839	2,689	2,580	4,538	1,408
6	0,262	0,927	3,027	2,738	4,520	1,526
7	0,395	1,006	3,314	2,891	4,522	1,636
8	0,526	1,078	3,553	3,021	4,530	1,735
9	0,651	1,145	3,769	3,095	4,535	1,820
10	0,766	1,210	3,965	3,209	4,537	1,889
11	0,868	1,267	4,121	3,317	4,536	1,959
12	0,960	1,318	4,241	3,406	4,534	2,030
13	1,043	1,354	4,333	3,480	4,530	2,102
14	1,115	1,390	4,404	3,543	4,526	2,172
15	1,172	1,427	4,459	3,597	4,521	2,241
16	1,213	1,437	4,502	3,644	4,515	2,307
17	1,246	1,455	4,534	3,685	4,510	2,371
18	1,278	1,470	4,559	3,721	4,504	2,432
19	1,313	1,480	4,577	3,753	4,498	2,490
20	1,354	1,501	4,590	3,781	4,492	2,546
21	1,404	1,513	4,599	3,806	4,486	2,600
22	1,460	1,514	4,605	3,829	4,480	2,650
23	1,520	1,510	4,608	3,849	4,474	2,699
24	1,582	1,504	4,609	3,867	4,468	2,745
25	1,645	1,498	4,609	3,884	4,462	2,789
26	1,709	1,493	4,607	3,899	4,457	2,830
27	1,772	1,490	4,603	3,913	4,451	2,870
28	1,833	1,486	4,599	3,926	4,446	2,908
29	1,894	1,481	4,595	3,938	4,441	2,945
30	1,953	1,473	4,589	3,949	4,436	2,979
31	2,010	1,464	4,584	3,959	4,431	3,012
32	2,065	1,453	4,578	3,968	4,426	3,044
33	2,119	1,442	4,572	3,977	4,421	3,074
34	2,170	1,431	4,565	3,985	4,417	3,103
35	2,220	1,420	4,559	3,993	4,412	3,130
36	2,268	1,410	4,553	4,000	4,408	3,157
37	2,314	1,401	4,546	4,006	4,404	3,182
38	2,359	1,392	4,540	4,012	4,400	3,206
39	2,401	1,382	4,534	4,018	4,396	3,229
40	2,442	1,372	4,527	4,023	4,392	3,251
41	2,482	1,361	4,521	4,029	4,388	3,273
42	2,520	1,349	4,515	4,033	4,385	3,293



Durata residua (in anni)	Lev (%)	Lira sterlina (%)	Leu romeno (%)	Zloty (%)	Corona islandese (%)	Corona norvegese (%)
43	2,556	1,337	4,509	4,038	4,381	3,313
44	2,591	1,325	4,504	4,042	4,378	3,332
45	2,625	1,313	4,498	4,046	4,375	3,350
46	2,658	1,302	4,493	4,050	4,372	3,367
47	2,689	1,293	4,487	4,054	4,369	3,384
48	2,719	1,288	4,482	4,057	4,366	3,400
49	2,749	1,288	4,477	4,061	4,363	3,416
50	2,777	1,295	4,472	4,064	4,360	3,431
51	2,804	1,307	4,467	4,067	4,357	3,445
52	2,830	1,326	4,463	4,070	4,354	3,459
53	2,855	1,348	4,458	4,073	4,352	3,473
54	2,879	1,374	4,454	4,075	4,349	3,486
55	2,903	1,403	4,449	4,078	4,347	3,499
56	2,925	1,433	4,445	4,080	4,345	3,511
57	2,947	1,465	4,441	4,083	4,342	3,523
58	2,969	1,498	4,437	4,085	4,340	3,534
59	2,989	1,531	4,433	4,087	4,338	3,545
60	3,009	1,565	4,430	4,089	4,336	3,556
61	3,028	1,599	4,426	4,091	4,334	3,566
62	3,047	1,633	4,423	4,093	4,332	3,576
63	3,065	1,667	4,419	4,095	4,330	3,586
64	3,082	1,701	4,416	4,097	4,328	3,595
65	3,100	1,734	4,413	4,098	4,326	3,605
66	3,116	1,767	4,409	4,100	4,324	3,613
67	3,132	1,800	4,406	4,101	4,322	3,622
68	3,148	1,831	4,403	4,103	4,321	3,631
69	3,163	1,863	4,401	4,105	4,319	3,639
70	3,177	1,894	4,398	4,106	4,317	3,647
71	3,192	1,924	4,395	4,107	4,316	3,654
72	3,206	1,953	4,392	4,109	4,314	3,662
73	3,219	1,982	4,390	4,110	4,313	3,669
74	3,232	2,011	4,387	4,111	4,311	3,676
75	3,245	2,039	4,385	4,113	4,310	3,683
76	3,258	2,066	4,382	4,114	4,308	3,690
77	3,270	2,093	4,380	4,115	4,307	3,697
78	3,282	2,119	4,378	4,116	4,306	3,703
79	3,293	2,144	4,375	4,117	4,304	3,709
80	3,305	2,169	4,373	4,118	4,303	3,715
81	3,316	2,193	4,371	4,119	4,302	3,721
82	3,326	2,217	4,369	4,120	4,301	3,727
83	3,337	2,241	4,367	4,121	4,300	3,733
84	3,347	2,263	4,365	4,122	4,298	3,738
85	3,357	2,286	4,363	4,123	4,297	3,744
86	3,367	2,308	4,361	4,124	4,296	3,749
87	3,376	2,329	4,359	4,125	4,295	3,754
88	3,386	2,350	4,358	4,126	4,294	3,759
89	3,395	2,370	4,356	4,127	4,293	3,764
90	3,404	2,390	4,354	4,128	4,292	3,769
91	3,412	2,410	4,352	4,128	4,291	3,774
92	3,421	2,429	4,351	4,129	4,290	3,778




Durata residua (in anni)	Lev (%)	Lira sterlina (%)	Leu romeno (%)	Zloty (%)	Corona islandese (%)	Corona norvegese (%)
93	3,429	2,448	4,349	4,130	4,289	3,783
94	3,437	2,466	4,348	4,131	4,288	3,787
95	3,445	2,484	4,346	4,131	4,287	3,792
96	3,453	2,502	4,345	4,132	4,286	3,796
97	3,461	2,519	4,343	4,133	4,285	3,800
98	3,468	2,536	4,342	4,134	4,284	3,804
99	3,476	2,553	4,340	4,134	4,284	3,808
100	3,483	2,569	4,339	4,135	4,283	3,812
101	3,490	2,585	4,337	4,136	4,282	3,816
102	3,497	2,601	4,336	4,136	4,281	3,820
103	3,504	2,616	4,335	4,137	4,280	3,823
104	3,510	2,631	4,333	4,137	4,280	3,827
105	3,517	2,646	4,332	4,138	4,279	3,830
106	3,523	2,661	4,331	4,139	4,278	3,834
107	3,530	2,675	4,330	4,139	4,277	3,837
108	3,536	2,689	4,328	4,140	4,277	3,841
109	3,542	2,703	4,327	4,140	4,276	3,844
110	3,548	2,716	4,326	4,141	4,275	3,847
111	3,554	2,730	4,325	4,141	4,275	3,850
112	3,560	2,743	4,324	4,142	4,274	3,853
113	3,565	2,755	4,323	4,143	4,273	3,857
114	3,571	2,768	4,322	4,143	4,273	3,860
115	3,576	2,780	4,321	4,144	4,272	3,862
116	3,582	2,793	4,320	4,144	4,271	3,865
117	3,587	2,805	4,319	4,144	4,271	3,868
118	3,592	2,816	4,318	4,145	4,270	3,871
119	3,597	2,828	4,317	4,145	4,270	3,874
120	3,602	2,839	4,316	4,146	4,269	3,877
121	3,607	2,850	4,315	4,146	4,268	3,879
122	3,612	2,861	4,314	4,147	4,268	3,882
123	3,617	2,872	4,313	4,147	4,267	3,884
124	3,621	2,883	4,312	4,148	4,267	3,887
125	3,626	2,893	4,311	4,148	4,266	3,889
126	3,630	2,904	4,310	4,148	4,266	3,892
127	3,635	2,914	4,309	4,149	4,265	3,894
128	3,639	2,924	4,308	4,149	4,265	3,897
129	3,644	2,934	4,308	4,150	4,264	3,899
130	3,648	2,943	4,307	4,150	4,264	3,901
131	3,652	2,953	4,306	4,150	4,263	3,904
132	3,656	2,962	4,305	4,151	4,263	3,906
133	3,660	2,971	4,304	4,151	4,262	3,908
134	3,664	2,980	4,304	4,152	4,262	3,910
135	3,668	2,989	4,303	4,152	4,261	3,912
136	3,672	2,998	4,302	4,152	4,261	3,915
137	3,676	3,007	4,301	4,153	4,260	3,917
138	3,680	3,016	4,301	4,153	4,260	3,919
139	3,684	3,024	4,300	4,153	4,260	3,921
140	3,687	3,032	4,299	4,154	4,259	3,923
141	3,691	3,041	4,298	4,154	4,259	3,925
142	3,695	3,049	4,298	4,154	4,258	3,927




Durata residua (in anni)	Lev (%)	Lira sterlina (%)	Leu romeno (%)	Zloty (%)	Corona islandese (%)	Corona norvegese (%)
143	3,698	3,057	4,297	4,155	4,258	3,928
144	3,702	3,065	4,296	4,155	4,258	3,930
145	3,705	3,073	4,296	4,155	4,257	3,932
146	3,708	3,080	4,295	4,156	4,257	3,934
147	3,712	3,088	4,294	4,156	4,256	3,936
148	3,715	3,095	4,294	4,156	4,256	3,938
149	3,718	3,103	4,293	4,156	4,256	3,939
150	3,721	3,110	4,292	4,157	4,255	3,941

Durata residua (in anni)	Franco svizzero (%)	Dollaro austriaco (%)	Baht (%)	Dollaro canadese (%)	Peso cileno (%)	Peso colombiano (%)
1	- 0,735	1,724	1,350	1,067	2,223	4,303
2	- 0,643	1,881	1,461	1,220	2,510	4,722
3	- 0,546	2,041	1,599	1,349	2,769	5,055
4	- 0,439	2,179	1,759	1,459	3,033	5,289
5	- 0,327	2,303	1,900	1,554	3,269	5,442
6	- 0,221	2,416	2,014	1,625	3,497	5,582
7	- 0,116	2,511	2,111	1,695	3,687	5,683
8	- 0,018	2,594	2,197	1,765	3,823	5,859
9	0,072	2,670	2,272	1,842	3,918	6,002
10	0,152	2,742	2,337	1,908	3,989	6,130
11	0,203	2,808	2,393	1,982	4,043	6,221
12	0,270	2,867	2,442	2,058	4,087	6,274
13	0,311	2,920	2,485	2,128	4,122	6,301
14	0,370	2,967	2,525	2,189	4,150	6,308
15	0,394	3,006	2,566	2,243	4,173	6,300
16	0,420	3,038	2,608	2,288	4,192	6,281
17	0,453	3,065	2,651	2,324	4,207	6,254
18	0,487	3,089	2,693	2,349	4,220	6,220
19	0,516	3,110	2,736	2,362	4,231	6,183
20	0,537	3,130	2,778	2,362	4,239	6,142
21	0,550	3,150	2,818	2,349	4,247	6,100
22	0,558	3,167	2,858	2,329	4,253	6,056
23	0,566	3,182	2,896	2,305	4,257	6,012
24	0,579	3,193	2,933	2,282	4,261	5,968
25	0,600	3,200	2,969	2,260	4,265	5,924
26	0,629	3,204	3,003	2,242	4,267	5,881
27	0,665	3,204	3,036	2,230	4,269	5,838
28	0,706	3,205	3,068	2,223	4,271	5,797
29	0,750	3,206	3,098	2,222	4,272	5,756
30	0,797	3,209	3,127	2,228	4,273	5,717
31	0,844	3,215	3,155	2,241	4,274	5,679
32	0,893	3,223	3,182	2,259	4,274	5,642
33	0,941	3,233	3,208	2,282	4,274	5,606
34	0,989	3,245	3,233	2,307	4,274	5,571
35	1,037	3,257	3,256	2,335	4,274	5,538
36	1,083	3,271	3,279	2,364	4,274	5,506
37	1,129	3,285	3,301	2,395	4,273	5,475
38	1,174	3,299	3,322	2,426	4,273	5,445



Durata residua (in anni)	Franco svizzero (%)	Dollaro austriaco (%)	Baht (%)	Dollaro canadese (%)	Peso cileno (%)	Peso colombiano (%)
39	1,217	3,314	3,342	2,457	4,272	5,417
40	1,260	3,329	3,361	2,489	4,272	5,389
41	1,301	3,344	3,380	2,520	4,271	5,363
42	1,341	3,359	3,398	2,551	4,270	5,337
43	1,379	3,373	3,415	2,582	4,270	5,312
44	1,417	3,388	3,432	2,612	4,269	5,289
45	1,453	3,402	3,448	2,641	4,268	5,266
46	1,488	3,416	3,463	2,670	4,267	5,244
47	1,521	3,430	3,478	2,698	4,266	5,223
48	1,554	3,443	3,492	2,726	4,266	5,202
49	1,586	3,456	3,506	2,753	4,265	5,182
50	1,616	3,469	3,519	2,779	4,264	5,163
51	1,646	3,482	3,532	2,804	4,263	5,145
52	1,674	3,494	3,544	2,829	4,262	5,127
53	1,702	3,506	3,556	2,853	4,261	5,110
54	1,729	3,518	3,567	2,876	4,261	5,094
55	1,755	3,529	3,579	2,899	4,260	5,078
56	1,780	3,540	3,589	2,921	4,259	5,062
57	1,804	3,551	3,600	2,942	4,258	5,048
58	1,827	3,561	3,610	2,963	4,257	5,033
59	1,850	3,572	3,620	2,983	4,257	5,019
60	1,872	3,582	3,629	3,002	4,256	5,006
61	1,893	3,591	3,638	3,021	4,255	4,993
62	1,914	3,601	3,647	3,040	4,254	4,980
63	1,934	3,610	3,656	3,058	4,254	4,968
64	1,954	3,619	3,664	3,075	4,253	4,956
65	1,972	3,627	3,672	3,092	4,252	4,944
66	1,991	3,636	3,680	3,108	4,252	4,933
67	2,009	3,644	3,688	3,124	4,251	4,922
68	2,026	3,652	3,695	3,140	4,250	4,911
69	2,043	3,659	3,703	3,155	4,250	4,901
70	2,059	3,667	3,710	3,170	4,249	4,891
71	2,075	3,674	3,716	3,184	4,248	4,881
72	2,090	3,681	3,723	3,198	4,248	4,872
73	2,106	3,688	3,730	3,211	4,247	4,863
74	2,120	3,695	3,736	3,225	4,247	4,854
75	2,135	3,702	3,742	3,238	4,246	4,845
76	2,148	3,708	3,748	3,250	4,245	4,836
77	2,162	3,715	3,754	3,262	4,245	4,828
78	2,175	3,721	3,759	3,274	4,244	4,820
79	2,188	3,727	3,765	3,286	4,244	4,812
80	2,201	3,733	3,770	3,297	4,243	4,805
81	2,213	3,738	3,776	3,308	4,243	4,797
82	2,225	3,744	3,781	3,319	4,242	4,790
83	2,237	3,749	3,786	3,330	4,242	4,783
84	2,248	3,755	3,791	3,340	4,241	4,776
85	2,259	3,760	3,796	3,350	4,241	4,769
86	2,270	3,765	3,800	3,360	4,240	4,762
87	2,281	3,770	3,805	3,369	4,240	4,756
88	2,291	3,775	3,809	3,379	4,239	4,750



Durata residua (in anni)	Franco svizzero (%)	Dollaro austriaco (%)	Baht (%)	Dollaro canadese (%)	Peso cileno (%)	Peso colombiano (%)
89	2,301	3,780	3,814	3,388	4,239	4,743
90	2,311	3,784	3,818	3,397	4,239	4,737
91	2,321	3,789	3,822	3,406	4,238	4,731
92	2,330	3,793	3,826	3,414	4,238	4,726
93	2,340	3,798	3,830	3,423	4,237	4,720
94	2,349	3,802	3,834	3,431	4,237	4,714
95	2,358	3,806	3,838	3,439	4,237	4,709
96	2,366	3,810	3,842	3,447	4,236	4,704
97	2,375	3,814	3,845	3,455	4,236	4,698
98	2,383	3,818	3,849	3,462	4,236	4,693
99	2,392	3,822	3,853	3,470	4,235	4,688
100	2,400	3,826	3,856	3,477	4,235	4,684
101	2,408	3,829	3,859	3,484	4,235	4,679
102	2,415	3,833	3,863	3,491	4,234	4,674
103	2,423	3,837	3,866	3,498	4,234	4,669
104	2,430	3,840	3,869	3,505	4,234	4,665
105	2,438	3,843	3,872	3,511	4,233	4,660
106	2,445	3,847	3,876	3,518	4,233	4,656
107	2,452	3,850	3,879	3,524	4,233	4,652
108	2,459	3,853	3,882	3,530	4,232	4,648
109	2,465	3,857	3,884	3,536	4,232	4,643
110	2,472	3,860	3,887	3,542	4,232	4,639
111	2,479	3,863	3,890	3,548	4,231	4,635
112	2,485	3,866	3,893	3,554	4,231	4,632
113	2,491	3,869	3,896	3,560	4,231	4,628
114	2,498	3,872	3,898	3,565	4,231	4,624
115	2,504	3,874	3,901	3,571	4,230	4,620
116	2,510	3,877	3,903	3,576	4,230	4,617
117	2,516	3,880	3,906	3,582	4,230	4,613
118	2,521	3,883	3,908	3,587	4,230	4,610
119	2,527	3,885	3,911	3,592	4,229	4,606
120	2,533	3,888	3,913	3,597	4,229	4,603
121	2,538	3,891	3,916	3,602	4,229	4,599
122	2,543	3,893	3,918	3,607	4,229	4,596
123	2,549	3,896	3,920	3,612	4,228	4,593
124	2,554	3,898	3,923	3,616	4,228	4,590
125	2,559	3,900	3,925	3,621	4,228	4,587
126	2,564	3,903	3,927	3,626	4,228	4,584
127	2,569	3,905	3,929	3,630	4,227	4,581
128	2,574	3,907	3,931	3,635	4,227	4,578
129	2,579	3,910	3,933	3,639	4,227	4,575
130	2,584	3,912	3,935	3,643	4,227	4,572
131	2,588	3,914	3,937	3,648	4,227	4,569
132	2,593	3,916	3,939	3,652	4,226	4,566
133	2,598	3,918	3,941	3,656	4,226	4,563
134	2,602	3,920	3,943	3,660	4,226	4,561
135	2,607	3,923	3,945	3,664	4,226	4,558
136	2,611	3,925	3,947	3,668	4,226	4,555
137	2,615	3,927	3,949	3,672	4,225	4,553
138	2,619	3,929	3,951	3,675	4,225	4,550



Durata residua (in anni)	Franco svizzero (%)	Dollaro australiano (%)	Baht (%)	Dollaro canadese (%)	Peso cileno (%)	Peso colombiano (%)
139	2,624	3,931	3,952	3,679	4,225	4,548
140	2,628	3,932	3,954	3,683	4,225	4,545
141	2,632	3,934	3,956	3,687	4,225	4,543
142	2,636	3,936	3,958	3,690	4,225	4,540
143	2,640	3,938	3,959	3,694	4,224	4,538
144	2,644	3,940	3,961	3,697	4,224	4,536
145	2,647	3,942	3,963	3,701	4,224	4,533
146	2,651	3,943	3,964	3,704	4,224	4,531
147	2,655	3,945	3,966	3,708	4,224	4,529
148	2,659	3,947	3,967	3,711	4,224	4,526
149	2,662	3,949	3,969	3,714	4,223	4,524
150	2,666	3,950	3,971	3,717	4,223	4,522

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong (%)	Rupia indiana (%)	Peso messicano (%)	Nuovo dollaro di Taiwan (%)	Dollaro neozelandese (%)	Rand (%)
1	0,944	6,002	7,054	0,402	1,886	7,022
2	1,167	6,058	6,695	0,497	2,124	6,964
3	1,361	6,130	6,565	0,580	2,344	7,051
4	1,484	6,214	6,572	0,656	2,529	7,199
5	1,595	6,295	6,645	0,731	2,690	7,362
6	1,687	6,376	6,766	0,816	2,829	7,529
7	1,766	6,434	6,887	0,877	2,949	7,688
8	1,838	6,492	6,979	0,947	3,049	7,839
9	1,902	6,538	7,057	1,014	3,138	7,979
10	1,959	6,569	7,136	1,078	3,211	8,100
11	2,007	6,583	7,223	1,154	3,280	8,204
12	2,045	6,584	7,315	1,239	3,342	8,287
13	2,075	6,575	7,407	1,329	3,394	8,346
14	2,102	6,560	7,496	1,421	3,442	8,380
15	2,133	6,540	7,580	1,512	3,493	8,392
16	2,171	6,516	7,657	1,601	3,549	8,383
17	2,214	6,490	7,725	1,688	3,607	8,356
18	2,261	6,462	7,780	1,772	3,665	8,317
19	2,309	6,434	7,821	1,853	3,719	8,268
20	2,358	6,405	7,844	1,930	3,768	8,212
21	2,407	6,375	7,850	2,004	3,811	8,151
22	2,456	6,346	7,841	2,074	3,848	8,087
23	2,504	6,318	7,820	2,142	3,880	8,021
24	2,550	6,289	7,790	2,206	3,908	7,953
25	2,595	6,262	7,753	2,267	3,932	7,886
26	2,639	6,235	7,711	2,325	3,954	7,819
27	2,682	6,208	7,665	2,381	3,973	7,752
28	2,723	6,183	7,616	2,434	3,989	7,687
29	2,762	6,158	7,566	2,484	4,004	7,623
30	2,800	6,134	7,515	2,532	4,017	7,561
31	2,837	6,111	7,464	2,578	4,029	7,501
32	2,872	6,089	7,413	2,622	4,040	7,442
33	2,906	6,067	7,363	2,664	4,049	7,386
34	2,938	6,046	7,313	2,703	4,057	7,331



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong (%)	Rupia indiana (%)	Peso messicano (%)	Nuovo dollaro di Taiwan (%)	Dollaro neozelandese (%)	Rand (%)
35	2,969	6,026	7,264	2,742	4,065	7,278
36	2,999	6,007	7,217	2,778	4,072	7,228
37	3,028	5,988	7,170	2,813	4,078	7,179
38	3,055	5,970	7,125	2,846	4,084	7,132
39	3,082	5,953	7,082	2,878	4,089	7,086
40	3,107	5,936	7,040	2,909	4,094	7,043
41	3,132	5,920	6,999	2,938	4,098	7,001
42	3,155	5,904	6,959	2,966	4,102	6,961
43	3,178	5,889	6,921	2,993	4,105	6,922
44	3,199	5,875	6,884	3,019	4,109	6,885
45	3,220	5,861	6,849	3,044	4,112	6,849
46	3,240	5,848	6,815	3,068	4,115	6,814
47	3,260	5,835	6,782	3,091	4,117	6,781
48	3,278	5,822	6,750	3,113	4,120	6,749
49	3,296	5,810	6,719	3,135	4,122	6,718
50	3,314	5,799	6,690	3,155	4,124	6,688
51	3,330	5,788	6,661	3,175	4,126	6,660
52	3,347	5,777	6,633	3,194	4,128	6,632
53	3,362	5,766	6,607	3,213	4,130	6,605
54	3,377	5,756	6,581	3,230	4,131	6,580
55	3,392	5,746	6,556	3,248	4,133	6,555
56	3,406	5,737	6,532	3,264	4,134	6,531
57	3,419	5,728	6,509	3,280	4,136	6,508
58	3,433	5,719	6,487	3,296	4,137	6,485
59	3,445	5,710	6,465	3,311	4,138	6,463
60	3,458	5,702	6,444	3,326	4,140	6,443
61	3,470	5,694	6,424	3,340	4,141	6,422
62	3,481	5,686	6,404	3,353	4,142	6,402
63	3,493	5,678	6,385	3,367	4,143	6,383
64	3,503	5,671	6,366	3,379	4,144	6,365
65	3,514	5,664	6,348	3,392	4,145	6,347
66	3,524	5,657	6,331	3,404	4,146	6,330
67	3,534	5,650	6,314	3,416	4,147	6,313
68	3,544	5,643	6,298	3,427	4,148	6,296
69	3,553	5,637	6,282	3,438	4,148	6,280
70	3,563	5,631	6,266	3,449	4,149	6,265
71	3,571	5,625	6,251	3,460	4,150	6,250
72	3,580	5,619	6,236	3,470	4,151	6,235
73	3,589	5,613	6,222	3,480	4,151	6,221
74	3,597	5,608	6,208	3,489	4,152	6,207
75	3,605	5,602	6,195	3,499	4,153	6,194
76	3,613	5,597	6,182	3,508	4,154	6,181
77	3,620	5,592	6,169	3,517	4,154	6,168
78	3,628	5,587	6,156	3,526	4,155	6,155
79	3,635	5,582	6,144	3,534	4,155	6,143
80	3,642	5,577	6,132	3,542	4,156	6,131
81	3,649	5,573	6,121	3,550	4,156	6,120
82	3,655	5,568	6,110	3,558	4,157	6,109
83	3,662	5,564	6,099	3,566	4,158	6,098
84	3,668	5,559	6,088	3,574	4,158	6,087




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong (%)	Rupia indiana (%)	Peso messicano (%)	Nuovo dollaro di Taiwan (%)	Dollaro neozelandese (%)	Rand (%)
85	3,674	5,555	6,077	3,581	4,159	6,076
86	3,681	5,551	6,067	3,588	4,159	6,066
87	3,687	5,547	6,057	3,595	4,160	6,056
88	3,692	5,543	6,047	3,602	4,160	6,046
89	3,698	5,539	6,038	3,609	4,160	6,037
90	3,704	5,535	6,028	3,615	4,161	6,028
91	3,709	5,532	6,019	3,622	4,161	6,018
92	3,714	5,528	6,010	3,628	4,162	6,010
93	3,720	5,525	6,002	3,634	4,162	6,001
94	3,725	5,521	5,993	3,640	4,163	5,992
95	3,730	5,518	5,985	3,646	4,163	5,984
96	3,735	5,514	5,976	3,652	4,163	5,976
97	3,739	5,511	5,968	3,657	4,164	5,968
98	3,744	5,508	5,961	3,663	4,164	5,960
99	3,749	5,505	5,953	3,668	4,165	5,952
100	3,753	5,502	5,945	3,673	4,165	5,945
101	3,757	5,499	5,938	3,679	4,165	5,937
102	3,762	5,496	5,931	3,684	4,166	5,930
103	3,766	5,493	5,924	3,689	4,166	5,923
104	3,770	5,490	5,917	3,694	4,166	5,916
105	3,774	5,487	5,910	3,698	4,167	5,909
106	3,778	5,485	5,903	3,703	4,167	5,902
107	3,782	5,482	5,896	3,708	4,167	5,896
108	3,786	5,479	5,890	3,712	4,167	5,889
109	3,790	5,477	5,884	3,717	4,168	5,883
110	3,794	5,474	5,877	3,721	4,168	5,877
111	3,797	5,472	5,871	3,726	4,168	5,871
112	3,801	5,469	5,865	3,730	4,169	5,865
113	3,804	5,467	5,859	3,734	4,169	5,859
114	3,808	5,465	5,853	3,738	4,169	5,853
115	3,811	5,462	5,848	3,742	4,169	5,847
116	3,815	5,460	5,842	3,746	4,170	5,842
117	3,818	5,458	5,837	3,750	4,170	5,836
118	3,821	5,456	5,831	3,754	4,170	5,831
119	3,824	5,454	5,826	3,757	4,170	5,825
120	3,827	5,451	5,821	3,761	4,171	5,820
121	3,830	5,449	5,816	3,765	4,171	5,815
122	3,834	5,447	5,811	3,768	4,171	5,810
123	3,836	5,445	5,806	3,772	4,171	5,805
124	3,839	5,443	5,801	3,775	4,172	5,800
125	3,842	5,441	5,796	3,779	4,172	5,795
126	3,845	5,439	5,791	3,782	4,172	5,790
127	3,848	5,438	5,786	3,785	4,172	5,786
128	3,851	5,436	5,782	3,788	4,173	5,781
129	3,853	5,434	5,777	3,792	4,173	5,777
130	3,856	5,432	5,773	3,795	4,173	5,772
131	3,859	5,430	5,768	3,798	4,173	5,768
132	3,861	5,429	5,764	3,801	4,173	5,764
133	3,864	5,427	5,760	3,804	4,174	5,759
134	3,866	5,425	5,756	3,807	4,174	5,755



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong (%)	Rupia indiana (%)	Peso messicano (%)	Nuovo dollaro di Taiwan (%)	Dollaro neozelandese (%)	Rand (%)
135	3,869	5,423	5,752	3,810	4,174	5,751
136	3,871	5,422	5,748	3,813	4,174	5,747
137	3,874	5,420	5,743	3,815	4,174	5,743
138	3,876	5,419	5,740	3,818	4,175	5,739
139	3,878	5,417	5,736	3,821	4,175	5,735
140	3,881	5,415	5,732	3,824	4,175	5,731
141	3,883	5,414	5,728	3,826	4,175	5,728
142	3,885	5,412	5,724	3,829	4,175	5,724
143	3,887	5,411	5,721	3,832	4,175	5,720
144	3,889	5,410	5,717	3,834	4,176	5,716
145	3,892	5,408	5,713	3,837	4,176	5,713
146	3,894	5,407	5,710	3,839	4,176	5,709
147	3,896	5,405	5,706	3,842	4,176	5,706
148	3,898	5,404	5,703	3,844	4,176	5,702
149	3,900	5,402	5,700	3,846	4,176	5,699
150	3,902	5,401	5,696	3,849	4,177	5,696

Durata residua (in anni)	Real (%)	Renminbi-yuan (%)	Ringgit (%)	Rublo russo (%)	Dollaro di Singapore (%)	Won sudcoreano (%)
1	7,977	3,223	3,316	8,615	0,905	1,362
2	8,464	3,283	3,389	8,162	1,141	1,464
3	9,003	3,381	3,465	7,941	1,339	1,533
4	9,289	3,475	3,505	7,803	1,509	1,594
5	9,460	3,545	3,559	7,694	1,653	1,639
6	9,583	3,702	3,617	7,630	1,787	1,670
7	9,679	3,852	3,676	7,587	1,909	1,699
8	9,730	3,926	3,737	7,541	2,015	1,731
9	9,750	3,951	3,795	7,487	2,103	1,761
10	9,766	3,958	3,849	7,424	2,171	1,786
11	9,751	3,962	3,898	7,352	2,219	1,804
12	9,707	3,967	3,945	7,274	2,260	1,815
13	9,641	3,971	3,994	7,192	2,298	1,820
14	9,560	3,976	4,045	7,109	2,332	1,818
15	9,469	3,981	4,097	7,025	2,358	1,813
16	9,370	3,985	4,148	6,942	2,375	1,805
17	9,267	3,990	4,196	6,859	2,387	1,799
18	9,161	3,995	4,241	6,779	2,399	1,798
19	9,054	3,999	4,280	6,701	2,414	1,806
20	8,947	4,003	4,314	6,625	2,433	1,824
21	8,842	4,008	4,341	6,551	2,458	1,852
22	8,738	4,012	4,363	6,480	2,487	1,889
23	8,636	4,016	4,380	6,412	2,520	1,931
24	8,538	4,020	4,394	6,346	2,555	1,976
25	8,442	4,024	4,404	6,283	2,591	2,024
26	8,349	4,027	4,412	6,223	2,627	2,073
27	8,260	4,031	4,418	6,165	2,664	2,123
28	8,173	4,035	4,422	6,109	2,700	2,173
29	8,090	4,038	4,425	6,056	2,736	2,222
30	8,011	4,041	4,426	6,004	2,771	2,270



Durata residua (in anni)	Real (%)	Renminbi-yuan (%)	Ringgit (%)	Rublo russo (%)	Dollaro di Singapore (%)	Won sudcoreano (%)
31	7,934	4,044	4,427	5,956	2,806	2,317
32	7,861	4,048	4,427	5,909	2,839	2,363
33	7,790	4,051	4,426	5,864	2,872	2,408
34	7,722	4,054	4,424	5,821	2,904	2,451
35	7,658	4,056	4,423	5,780	2,934	2,493
36	7,596	4,059	4,420	5,740	2,964	2,533
37	7,536	4,062	4,418	5,703	2,992	2,573
38	7,479	4,064	4,415	5,666	3,020	2,610
39	7,424	4,067	4,412	5,632	3,047	2,647
40	7,372	4,069	4,409	5,598	3,072	2,682
41	7,322	4,072	4,406	5,566	3,097	2,715
42	7,274	4,074	4,403	5,536	3,121	2,748
43	7,227	4,076	4,400	5,506	3,144	2,779
44	7,183	4,079	4,397	5,478	3,166	2,809
45	7,140	4,081	4,394	5,451	3,188	2,838
46	7,099	4,083	4,391	5,425	3,208	2,866
47	7,060	4,085	4,388	5,400	3,228	2,893
48	7,022	4,087	4,385	5,375	3,247	2,919
49	6,985	4,089	4,381	5,352	3,266	2,944
50	6,950	4,090	4,378	5,330	3,284	2,969
51	6,916	4,092	4,376	5,308	3,301	2,992
52	6,883	4,094	4,373	5,287	3,318	3,015
53	6,852	4,096	4,370	5,267	3,334	3,036
54	6,822	4,097	4,367	5,247	3,349	3,057
55	6,792	4,099	4,364	5,229	3,365	3,078
56	6,764	4,100	4,362	5,210	3,379	3,097
57	6,737	4,102	4,359	5,193	3,393	3,116
58	6,710	4,103	4,357	5,176	3,407	3,134
59	6,685	4,105	4,354	5,160	3,420	3,152
60	6,660	4,106	4,352	5,144	3,433	3,169
61	6,636	4,108	4,350	5,128	3,445	3,186
62	6,613	4,109	4,347	5,113	3,457	3,202
63	6,590	4,110	4,345	5,099	3,469	3,218
64	6,569	4,112	4,343	5,085	3,480	3,233
65	6,547	4,113	4,341	5,071	3,491	3,248
66	6,527	4,114	4,339	5,058	3,502	3,262
67	6,507	4,115	4,337	5,045	3,512	3,276
68	6,488	4,116	4,335	5,033	3,522	3,289
69	6,469	4,117	4,333	5,021	3,532	3,302
70	6,451	4,119	4,331	5,009	3,541	3,315
71	6,433	4,120	4,329	4,998	3,550	3,328
72	6,416	4,121	4,327	4,987	3,559	3,340
73	6,399	4,122	4,326	4,976	3,568	3,351
74	6,383	4,123	4,324	4,965	3,576	3,363
75	6,367	4,124	4,322	4,955	3,585	3,374
76	6,352	4,125	4,321	4,945	3,593	3,385
77	6,337	4,126	4,319	4,936	3,601	3,395
78	6,322	4,126	4,318	4,926	3,608	3,405
79	6,308	4,127	4,316	4,917	3,616	3,415
80	6,294	4,128	4,315	4,908	3,623	3,425




Durata residua (in anni)	Real (%)	Renminbi-yuan (%)	Ringgit (%)	Rublo russo (%)	Dollaro di Singapore (%)	Won sudcoreano (%)
81	6,280	4,129	4,314	4,899	3,630	3,435
82	6,267	4,130	4,312	4,891	3,637	3,444
83	6,254	4,131	4,311	4,882	3,644	3,453
84	6,242	4,131	4,309	4,874	3,650	3,462
85	6,229	4,132	4,308	4,866	3,657	3,471
86	6,217	4,133	4,307	4,859	3,663	3,479
87	6,206	4,134	4,306	4,851	3,669	3,487
88	6,194	4,134	4,305	4,844	3,675	3,495
89	6,183	4,135	4,303	4,836	3,681	3,503
90	6,172	4,136	4,302	4,829	3,687	3,511
91	6,161	4,137	4,301	4,822	3,693	3,518
92	6,151	4,137	4,300	4,815	3,698	3,526
93	6,140	4,138	4,299	4,809	3,703	3,533
94	6,130	4,139	4,298	4,802	3,709	3,540
95	6,121	4,139	4,297	4,796	3,714	3,547
96	6,111	4,140	4,296	4,790	3,719	3,554
97	6,101	4,140	4,295	4,784	3,724	3,560
98	6,092	4,141	4,294	4,778	3,729	3,567
99	6,083	4,142	4,293	4,772	3,733	3,573
100	6,074	4,142	4,292	4,766	3,738	3,580
101	6,066	4,143	4,291	4,760	3,743	3,586
102	6,057	4,143	4,290	4,755	3,747	3,592
103	6,049	4,144	4,289	4,750	3,751	3,598
104	6,041	4,144	4,288	4,744	3,756	3,603
105	6,033	4,145	4,288	4,739	3,760	3,609
106	6,025	4,145	4,287	4,734	3,764	3,615
107	6,017	4,146	4,286	4,729	3,768	3,620
108	6,009	4,146	4,285	4,724	3,772	3,625
109	6,002	4,147	4,284	4,719	3,776	3,631
110	5,995	4,147	4,284	4,715	3,780	3,636
111	5,987	4,148	4,283	4,710	3,784	3,641
112	5,980	4,148	4,282	4,705	3,787	3,646
113	5,973	4,149	4,281	4,701	3,791	3,651
114	5,967	4,149	4,281	4,696	3,795	3,656
115	5,960	4,150	4,280	4,692	3,798	3,660
116	5,953	4,150	4,279	4,688	3,802	3,665
117	5,947	4,150	4,279	4,684	3,805	3,670
118	5,940	4,151	4,278	4,680	3,808	3,674
119	5,934	4,151	4,277	4,676	3,812	3,678
120	5,928	4,152	4,277	4,672	3,815	3,683
121	5,922	4,152	4,276	4,668	3,818	3,687
122	5,916	4,152	4,275	4,664	3,821	3,691
123	5,910	4,153	4,275	4,660	3,824	3,695
124	5,905	4,153	4,274	4,656	3,827	3,699
125	5,899	4,154	4,274	4,653	3,830	3,703
126	5,893	4,154	4,273	4,649	3,833	3,707
127	5,888	4,154	4,272	4,645	3,836	3,711
128	5,882	4,155	4,272	4,642	3,839	3,715
129	5,877	4,155	4,271	4,639	3,842	3,719
130	5,872	4,155	4,271	4,635	3,844	3,722




Durata residua (in anni)	Real (%)	Renminbi-yuan (%)	Ringgit (%)	Rublo russo (%)	Dollaro di Singapore (%)	Won sudcoreano (%)
131	5,867	4,156	4,270	4,632	3,847	3,726
132	5,862	4,156	4,270	4,629	3,850	3,730
133	5,857	4,156	4,269	4,625	3,852	3,733
134	5,852	4,157	4,269	4,622	3,855	3,737
135	5,847	4,157	4,268	4,619	3,858	3,740
136	5,842	4,157	4,268	4,616	3,860	3,743
137	5,837	4,158	4,267	4,613	3,863	3,747
138	5,833	4,158	4,267	4,610	3,865	3,750
139	5,828	4,158	4,266	4,607	3,867	3,753
140	5,824	4,159	4,266	4,604	3,870	3,756
141	5,819	4,159	4,265	4,601	3,872	3,760
142	5,815	4,159	4,265	4,598	3,874	3,763
143	5,811	4,159	4,264	4,596	3,877	3,766
144	5,806	4,160	4,264	4,593	3,879	3,769
145	5,802	4,160	4,263	4,590	3,881	3,772
146	5,798	4,160	4,263	4,587	3,883	3,775
147	5,794	4,161	4,263	4,585	3,886	3,778
148	5,790	4,161	4,262	4,582	3,888	3,780
149	5,786	4,161	4,262	4,580	3,890	3,783
150	5,782	4,161	4,261	4,577	3,892	3,786


Durata residua (in anni)	Lira turca (%)	Dollaro USA (%)	Yen (%)
1	12,008	1,312	- 0,069
2	11,608	1,475	- 0,055
3	11,526	1,611	- 0,038
4	11,384	1,725	- 0,018
5	11,324	1,825	0,006
6	11,206	1,911	0,034
7	11,056	1,987	0,064
8	10,918	2,042	0,095
9	10,788	2,115	0,128
10	10,655	2,168	0,162
11	10,515	2,211	0,200
12	10,368	2,251	0,241
13	10,219	2,284	0,284
14	10,069	2,312	0,329
15	9,920	2,335	0,372
16	9,774	2,356	0,414
17	9,630	2,374	0,454
18	9,490	2,390	0,491
19	9,354	2,404	0,527
20	9,222	2,415	0,560
21	9,095	2,424	0,590
22	8,973	2,431	0,617
23	8,855	2,437	0,640
24	8,742	2,441	0,660
25	8,634	2,443	0,675




Durata residua (in anni)	Lira turca (%)	Dollaro USA (%)	Yen (%)
26	8,531	2,445	0,686
27	8,431	2,445	0,696
28	8,337	2,445	0,707
29	8,246	2,444	0,722
30	8,159	2,443	0,742
31	8,077	2,441	0,769
32	7,997	2,439	0,800
33	7,922	2,437	0,835
34	7,850	2,434	0,872
35	7,780	2,430	0,911
36	7,714	2,426	0,952
37	7,651	2,421	0,993
38	7,591	2,415	1,034
39	7,533	2,408	1,074
40	7,478	2,400	1,115
41	7,424	2,391	1,155
42	7,374	2,381	1,194
43	7,325	2,372	1,233
44	7,278	2,364	1,271
45	7,233	2,357	1,308
46	7,190	2,353	1,344
47	7,148	2,351	1,379
48	7,108	2,353	1,413
49	7,070	2,357	1,446
50	7,033	2,364	1,478
51	6,998	2,374	1,509
52	6,963	2,387	1,539
53	6,930	2,402	1,569
54	6,898	2,419	1,597
55	6,868	2,437	1,625
56	6,838	2,456	1,651
57	6,809	2,476	1,677
58	6,782	2,497	1,703
59	6,755	2,517	1,727
60	6,729	2,538	1,751
61	6,704	2,560	1,774
62	6,680	2,581	1,796
63	6,656	2,602	1,818
64	6,633	2,622	1,839
65	6,611	2,643	1,860
66	6,590	2,664	1,879
67	6,569	2,684	1,899
68	6,549	2,704	1,918
69	6,529	2,723	1,936
70	6,510	2,742	1,954
71	6,492	2,761	1,971
72	6,474	2,780	1,988
73	6,456	2,798	2,004
74	6,439	2,816	2,020
75	6,422	2,833	2,036



Durata residua (in anni)	Lira turca (%)	Dollaro USA (%)	Yen (%)
76	6,406	2,850	2,051
77	6,390	2,867	2,066
78	6,375	2,883	2,080
79	6,360	2,899	2,094
80	6,346	2,915	2,108
81	6,331	2,930	2,121
82	6,318	2,946	2,134
83	6,304	2,960	2,147
84	6,291	2,975	2,160
85	6,278	2,989	2,172
86	6,265	3,003	2,184
87	6,253	3,016	2,195
88	6,241	3,029	2,207
89	6,229	3,042	2,218
90	6,218	3,055	2,228
91	6,207	3,067	2,239
92	6,196	3,079	2,250
93	6,185	3,091	2,260
94	6,174	3,103	2,270
95	6,164	3,114	2,279
96	6,154	3,126	2,289
97	6,144	3,137	2,298
98	6,134	3,147	2,307
99	6,125	3,158	2,316
100	6,116	3,168	2,325
101	6,106	3,178	2,334
102	6,098	3,188	2,342
103	6,089	3,198	2,351
104	6,080	3,208	2,359
105	6,072	3,217	2,367
106	6,064	3,226	2,374
107	6,055	3,235	2,382
108	6,047	3,244	2,390
109	6,040	3,253	2,397
110	6,032	3,261	2,404
111	6,025	3,270	2,412
112	6,017	3,278	2,419
113	6,010	3,286	2,425
114	6,003	3,294	2,432
115	5,996	3,302	2,439
116	5,989	3,310	2,445
117	5,982	3,317	2,452
118	5,975	3,325	2,458
119	5,969	3,332	2,464
120	5,962	3,339	2,470
121	5,956	3,346	2,476
122	5,950	3,353	2,482
123	5,944	3,360	2,488
124	5,938	3,367	2,494
125	5,932	3,374	2,500



Durata residua (in anni)	Lira turca (%)	Dollaro USA (%)	Yen (%)
126	5,926	3,380	2,505
127	5,920	3,387	2,511
128	5,915	3,393	2,516
129	5,909	3,399	2,521
130	5,904	3,405	2,526
131	5,898	3,411	2,532
132	5,893	3,417	2,537
133	5,888	3,423	2,542
134	5,883	3,429	2,546
135	5,877	3,435	2,551
136	5,872	3,440	2,556
137	5,868	3,446	2,561
138	5,863	3,451	2,565
139	5,858	3,457	2,570
140	5,853	3,462	2,574
141	5,849	3,467	2,579
142	5,844	3,472	2,583
143	5,839	3,477	2,587
144	5,835	3,482	2,592
145	5,831	3,487	2,596
146	5,826	3,492	2,600
147	5,822	3,497	2,604
148	5,818	3,502	2,608
149	5,814	3,506	2,612
150	5,810	3,511	2,616



ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	34	5	1	27	1
2	0	0	42	5	1	45	1
3	0	2	48	5	3	51	0
4	0	3	51	5	5	51	0
5	1	5	55	5	6	54	0
6	2	6	58	5	8	57	0
7	2	6	61	5	10	57	0
8	3	7	63	5	13	56	0
9	4	8	65	5	14	53	0
10	4	9	67	5	15	52	0

Durata (in anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	427	4	18
2	0	0	0	0	260	4	25
3	2	0	0	0	229	4	28
4	3	0	0	0	198	4	29
5	5	0	0	0	180	4	30
6	6	0	0	0	177	4	31
7	6	0	0	0	173	4	32
8	7	1	2	0	178	2	33
9	8	1	3	0	180	1	33
10	9	1	3	0	182	4	34

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Portogallo
1	6	6	6	0	18	0	27
2	14	12	12	0	25	0	45
3	18	16	16	0	28	0	51
4	20	18	18	0	29	0	51
5	22	20	20	0	30	0	54
6	23	21	21	0	31	0	56
7	25	23	23	0	32	0	57
8	26	24	24	2	33	0	56
9	28	25	25	3	33	0	53
10	29	25	26	3	34	1	52



Durata (in anni)	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito	Liechtenstein
1	10	13	21	6	0	0	0
2	18	18	24	12	0	0	0
3	21	20	29	16	0	0	0
4	22	22	33	18	0	0	0
5	24	23	37	20	0	0	0
6	25	24	40	21	0	0	0
7	27	26	42	23	0	0	0
8	29	27	43	24	0	0	0
9	30	27	44	25	0	0	0
10	27	27	43	26	0	0	0

Durata (in anni)	Norvegia	Australia	Brasile	Canada	Cile	Cina	Colombia
1	0	0	12	0	17	0	11
2	0	0	12	0	19	0	19
3	0	0	12	0	18	1	30
4	0	0	12	0	17	2	39
5	0	0	12	0	16	2	41
6	0	0	12	0	15	3	44
7	0	0	12	0	14	4	46
8	0	0	12	0	15	8	44
9	0	0	12	0	16	5	41
10	0	0	12	0	13	5	44

Durata (in anni)	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico	Nuova Zelanda	Russia
1	0	9	0	0	10	0	0
2	0	9	0	0	10	0	0
3	0	9	0	0	10	0	0
4	0	9	0	0	10	0	0
5	0	9	0	0	10	0	2
6	0	9	0	0	10	0	6
7	0	9	0	0	10	0	8
8	0	9	0	0	10	0	13
9	0	9	1	0	10	0	19
10	0	9	1	0	10	0	19

Durata (in anni)	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan	Stati Uniti
1	0	3	10	0	4	0
2	0	7	12	0	4	0
3	0	7	12	0	4	0
4	0	6	14	0	4	0
5	0	5	15	0	4	0
6	0	5	16	0	4	0
7	0	7	16	0	4	0
8	0	8	16	0	4	0
9	0	8	16	0	4	0
10	0	9	16	0	4	0




2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1. Euro

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	48	128	242	585	1 211
2	6	21	48	128	242	585	993
3	7	23	48	120	238	581	821
4	8	26	51	121	237	580	687
5	10	29	56	124	237	580	582
6	11	31	60	129	237	580	580
7	12	34	62	131	237	580	580
8	12	34	61	129	237	580	580
9	12	35	61	128	237	580	580
10	13	36	61	128	237	580	580
11	13	37	61	128	237	580	580
12	14	38	61	128	237	580	580
13	14	39	61	128	237	580	580
14	14	39	61	128	237	580	580
15	14	39	61	128	237	580	580
16	14	39	61	128	237	580	580
17	14	39	61	128	237	580	580
18	14	39	61	128	237	580	580
19	14	39	61	128	237	580	580
20	14	39	61	128	237	580	580
21	15	39	61	128	237	580	580
22	15	39	61	128	237	580	580
23	16	39	61	128	237	580	580
24	17	39	61	128	237	580	580
25	17	39	61	128	237	580	580
26	18	39	61	128	237	580	580
27	19	39	61	128	237	580	580
28	20	39	61	128	237	580	580
29	20	39	61	128	237	580	580
30	20	39	61	128	237	580	580

2.2. Corona ceca


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	25	52	132	246	590	1 223
2	12	28	54	134	248	592	1 005
3	14	30	55	126	245	588	831
4	15	33	58	128	244	587	695
5	16	35	63	131	243	587	589
6	17	37	66	135	243	586	586
7	18	39	67	136	242	586	586
8	17	39	66	134	242	585	585
9	17	40	66	133	241	585	585
10	17	40	65	132	241	584	584
11	17	41	65	131	240	584	584



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	17	41	64	131	240	583	583
13	17	41	64	130	239	583	583
14	17	41	63	130	239	582	582
15	16	41	63	129	238	582	582
16	15	40	62	129	238	581	581
17	15	40	62	128	237	581	581
18	15	40	62	128	237	581	581
19	15	40	62	128	237	581	581
20	15	40	62	129	238	581	581
21	16	40	63	129	238	582	582
22	16	41	63	129	238	582	582
23	17	41	63	129	238	582	582
24	17	41	63	130	239	582	582
25	17	41	63	130	239	582	582
26	18	41	63	130	239	582	582
27	19	41	63	130	239	582	582
28	20	41	63	130	239	582	582
29	20	41	63	130	239	582	582
30	21	41	63	130	239	582	582

2.3. Corona danese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	47	127	242	585	1 211
2	6	21	47	127	242	585	992
3	7	23	48	119	238	581	821
4	8	26	51	121	237	580	687
5	10	29	56	124	237	580	582
6	11	31	60	128	237	580	580
7	12	33	62	131	237	580	580
8	12	34	61	129	237	580	580
9	12	35	61	128	237	580	580
10	13	36	61	128	237	580	580
11	13	37	61	128	237	580	580
12	14	38	61	128	237	580	580
13	14	39	61	128	237	580	580
14	14	39	61	128	237	580	580
15	14	39	61	128	237	580	580
16	14	39	61	128	237	580	580
17	14	39	61	128	237	580	580
18	14	39	61	128	237	580	580
19	14	39	61	128	237	580	580
20	14	39	61	128	237	580	580
21	15	39	61	128	237	580	580
22	15	39	61	128	237	580	580
23	16	39	61	128	237	580	580
24	17	39	61	128	237	580	580
25	17	39	61	128	237	580	580



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	18	39	61	128	237	580	580
27	19	39	61	128	237	580	580
28	20	39	61	128	237	580	580
29	20	39	61	128	237	580	580
30	20	39	61	128	237	580	580

2.4. Fiorino ungherese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	86	102	128	208	322	666	1 219
2	81	97	123	203	317	661	1 003
3	85	102	127	198	316	660	830
4	84	101	127	197	312	656	697
5	82	101	129	197	309	653	653
6	81	101	130	199	307	651	651
7	80	101	130	199	304	648	648
8	78	101	128	195	303	647	647
9	77	100	126	193	302	645	645
10	74	97	122	189	298	641	641
11	71	95	119	186	295	638	638
12	70	95	118	184	293	637	637
13	70	94	117	183	292	636	636
14	69	94	116	183	292	635	635
15	69	94	116	182	291	635	635
16	68	93	115	181	290	634	634
17	68	92	115	181	290	633	633
18	67	91	114	180	289	633	633
19	66	91	113	179	288	632	632
20	65	90	112	179	288	631	631
21	65	89	112	178	287	630	630
22	64	88	111	177	286	629	629
23	63	87	110	176	285	629	629
24	62	86	109	175	284	627	627
25	61	85	108	174	283	626	626
26	60	84	106	173	282	625	625
27	58	83	105	172	281	624	624
28	57	82	104	171	280	623	623
29	56	81	103	170	279	622	622
30	55	80	102	169	277	621	621

2.5. Corona svedese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	25	51	131	246	589	1 207
2	12	27	53	133	247	591	990
3	14	30	55	126	245	588	821
4	15	33	58	129	244	588	687



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	17	36	64	131	244	588	588
6	18	38	67	136	244	588	588
7	19	41	69	138	244	587	587
8	19	41	68	136	243	587	587
9	18	41	67	134	243	586	586
10	18	42	67	133	242	586	586
11	18	42	66	133	242	585	585
12	18	43	66	132	241	585	585
13	18	43	66	132	241	584	584
14	18	43	65	132	241	584	584
15	18	43	65	131	240	584	584
16	17	42	64	131	240	583	583
17	17	42	64	131	239	583	583
18	17	42	64	130	239	583	583
19	17	42	64	130	239	583	583
20	18	42	65	131	240	583	583
21	18	42	65	131	240	584	584
22	18	43	65	131	240	584	584
23	18	43	65	132	241	584	584
24	18	43	65	132	241	584	584
25	18	43	65	132	241	584	584
26	18	43	65	132	241	584	584
27	19	43	65	132	241	584	584
28	20	43	65	132	241	584	584
29	20	43	65	132	241	584	584
30	21	43	65	131	240	584	584

2.6. Kuna

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	68	94	174	288	632	1 223
2	56	72	98	178	292	636	1 008
3	62	78	103	174	293	636	838
4	65	83	108	178	294	637	705
5	68	87	114	182	295	638	638
6	69	89	118	186	294	638	638
7	69	90	119	188	294	637	637
8	68	90	117	185	292	636	636
9	66	89	115	182	291	634	634
10	65	89	114	180	289	633	633
11	64	88	112	179	288	631	631
12	63	87	111	177	286	629	629
13	62	86	109	175	284	628	628
14	61	85	108	174	283	626	626
15	59	84	106	173	282	625	625
16	58	83	105	171	280	624	624



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
17	57	82	104	171	280	623	623
18	56	81	103	170	279	622	622
19	56	80	103	169	278	621	621
20	55	80	102	168	277	621	621
21	54	79	101	168	277	620	620
22	53	78	100	167	276	619	619
23	53	77	100	166	275	618	618
24	52	76	99	165	274	618	618
25	51	76	98	164	273	617	617
26	50	75	97	163	272	616	616
27	49	74	96	162	271	615	615
28	48	73	95	162	271	614	614
29	48	72	94	161	270	613	613
30	47	71	94	160	269	612	612

2.7. Lev

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	47	127	241	584	1 210
2	5	20	47	127	241	584	992
3	6	23	48	119	237	580	821
4	7	25	50	120	236	579	687
5	9	28	56	123	236	579	581
6	10	30	59	128	236	579	579
7	11	33	61	130	236	579	579
8	11	33	60	128	236	579	579
9	11	34	60	127	236	579	579
10	12	35	60	127	236	579	579
11	13	36	60	127	236	579	579
12	13	37	60	127	236	579	579
13	13	38	60	127	236	579	579
14	14	38	60	127	236	579	579
15	14	38	60	127	236	579	579
16	13	38	60	127	236	579	579
17	13	38	60	127	236	579	579
18	13	38	60	127	236	579	579
19	14	38	60	127	236	579	579
20	14	38	60	127	236	579	579
21	15	38	60	127	236	579	579
22	15	38	60	127	236	579	579
23	16	38	61	127	236	579	579
24	17	38	61	127	236	579	579
25	17	38	61	127	236	579	579
26	18	38	61	127	236	579	579
27	19	38	61	127	236	579	579
28	20	38	61	127	236	579	579




Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	20	38	61	127	236	579	579
30	20	38	61	127	236	579	579

2.8. Lira sterlina

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	58	159	260	603	1 225
2	7	25	58	159	260	603	1 004
3	8	27	57	143	256	599	831
4	10	30	59	131	254	597	695
5	11	31	59	118	253	596	596
6	13	35	62	110	252	595	595
7	15	37	63	102	251	594	594
8	16	38	61	94	249	593	593
9	19	45	65	88	248	592	592
10	18	45	62	84	248	591	591
11	17	44	60	83	247	590	590
12	16	43	60	84	246	589	589
13	16	44	61	84	245	589	589
14	17	44	61	84	244	588	588
15	17	44	61	84	244	587	587
16	17	44	61	84	242	586	586
17	17	44	61	84	241	585	585
18	17	44	61	84	241	584	584
19	17	44	61	84	241	584	584
20	17	44	61	84	241	585	585
21	17	44	61	84	241	585	585
22	17	44	61	84	241	585	585
23	17	44	61	84	241	584	584
24	17	44	61	84	240	584	584
25	17	44	61	84	240	583	583
26	18	44	61	84	239	583	583
27	19	44	61	84	239	582	582
28	20	44	61	84	239	582	582
29	20	44	61	84	238	582	582
30	20	44	61	84	238	581	581

2.9. Leu romeno

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	88	103	130	210	324	668	1 233
2	85	101	127	207	321	665	1 017
3	84	101	126	197	315	659	845
4	83	101	126	196	312	655	710
5	81	100	128	195	308	652	652
6	80	100	129	198	306	649	649
7	78	100	128	197	303	646	646



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	76	98	125	193	300	644	644
9	73	96	122	189	298	641	641
10	72	96	120	187	296	639	639
11	71	95	119	185	294	638	638
12	70	94	117	183	292	636	636
13	68	93	115	182	291	634	634
14	67	92	114	180	289	633	633
15	66	90	112	179	288	631	631
16	64	89	111	178	287	630	630
17	63	88	110	176	285	629	629
18	62	87	109	175	284	628	628
19	61	86	108	174	283	627	627
20	60	85	107	174	283	626	626
21	59	84	106	173	282	625	625
22	59	83	105	172	281	624	624
23	58	82	104	171	280	623	623
24	57	81	103	170	279	622	622
25	55	80	102	169	278	621	621
26	54	79	101	168	277	620	620
27	53	78	100	167	276	619	619
28	53	77	99	166	275	618	618
29	52	76	98	165	274	617	617
30	51	75	98	164	273	616	616

2.10. Zloty


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	61	76	103	183	297	640	1 245
2	59	75	101	181	295	639	1 023
3	59	76	101	172	290	634	848
4	59	77	102	172	288	631	711
5	58	77	105	173	285	629	629
6	57	78	106	175	283	627	627
7	57	78	106	176	281	625	625
8	55	77	104	172	280	623	623
9	54	76	102	169	278	621	621
10	53	76	101	168	277	620	620
11	52	76	100	167	276	619	619
12	52	76	99	166	275	618	618
13	52	76	99	165	274	618	618
14	51	76	98	164	273	617	617
15	50	75	97	164	273	616	616
16	49	74	96	163	272	615	615
17	49	73	96	162	271	614	614
18	48	72	95	161	270	614	614
19	47	72	94	161	270	613	613
20	47	72	94	160	269	613	613
21	47	71	94	160	269	613	613



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	46	71	93	160	269	612	612
23	46	71	93	159	268	612	612
24	45	70	92	159	268	611	611
25	45	69	92	158	267	611	611
26	44	69	91	157	266	610	610
27	43	68	90	157	266	609	609
28	43	67	90	156	265	609	609
29	42	67	89	155	264	608	608
30	41	66	88	155	264	607	607

2.11. Corona norvegese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	46	72	152	267	610	1 233
2	31	47	73	153	267	611	1 012
3	31	48	73	144	262	606	837
4	32	49	75	145	260	604	701
5	32	51	79	147	259	603	603
6	33	53	82	150	258	602	602
7	33	54	83	152	258	601	601
8	32	54	81	149	257	600	600
9	32	54	80	147	256	599	599
10	31	55	80	146	255	599	599
11	31	55	79	146	255	598	598
12	31	55	78	145	254	597	597
13	30	55	78	144	253	596	596
14	30	54	77	143	252	596	596
15	29	54	76	142	251	595	595
16	28	53	75	141	250	594	594
17	28	52	75	141	250	593	593
18	27	52	74	140	249	593	593
19	27	51	74	140	249	593	593
20	27	51	74	140	249	593	593
21	27	52	74	140	249	593	593
22	27	51	74	140	249	593	593
23	27	51	74	140	249	593	593
24	27	51	73	140	249	592	592
25	26	51	73	140	249	592	592
26	26	51	73	139	248	592	592
27	26	50	73	139	248	592	592
28	26	50	73	139	248	591	591
29	25	50	72	139	248	591	591
30	25	50	72	138	247	591	591



2.12. Franco svizzero

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	27	107	221	565	1 203
2	1	5	28	108	222	566	986
3	2	5	29	100	219	562	816
4	2	7	32	102	217	561	682
5	3	9	37	105	217	561	578
6	4	12	40	109	217	561	561
7	5	14	42	111	217	561	561
8	5	15	42	110	217	561	561
9	7	16	41	108	217	561	561
10	7	17	42	108	217	561	561
11	8	19	43	109	218	562	562
12	8	18	42	108	217	560	560
13	10	20	43	109	218	562	562
14	10	20	43	109	218	561	561
15	11	19	41	108	217	560	560
16	11	18	40	106	215	559	559
17	12	18	40	106	215	559	559
18	13	18	40	107	216	559	559
19	14	19	41	107	216	559	559
20	14	19	41	108	217	560	560
21	15	20	42	108	217	561	561
22	15	21	42	108	217	561	561
23	16	22	42	108	217	561	561
24	17	22	42	108	217	561	561
25	17	23	43	108	217	561	561
26	18	24	45	108	217	561	561
27	18	25	46	108	217	561	561
28	19	25	47	108	217	561	561
29	20	26	48	108	217	561	561
30	20	28	49	108	217	561	561

2.13. Dollaro australiano


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	63	89	169	283	627	1 250
2	47	63	89	169	283	627	1 026
3	48	64	89	160	279	622	849
4	48	66	91	161	277	620	711
5	49	68	95	163	276	619	619
6	49	69	98	166	274	618	618
7	49	70	98	168	273	617	617
8	48	70	97	165	272	616	616
9	47	70	96	163	271	615	615
10	47	70	95	161	270	614	614
11	46	70	94	160	269	613	613
12	46	70	93	160	269	612	612



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	45	70	93	159	268	611	611
14	45	70	92	158	267	611	611
15	44	69	91	158	267	610	610
16	43	68	90	157	266	609	609
17	43	67	90	156	265	609	609
18	42	67	89	155	264	608	608
19	42	66	89	155	264	607	607
20	41	66	88	155	264	607	607
21	41	66	88	155	264	607	607
22	41	66	88	154	263	607	607
23	40	65	87	154	263	606	606
24	40	65	87	153	262	606	606
25	39	64	86	153	262	605	605
26	39	63	86	152	261	605	605
27	38	63	85	151	260	604	604
28	38	62	85	151	260	603	603
29	37	62	84	150	259	603	603
30	36	61	83	150	259	602	602

2.14. Baht

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	56	136	250	594	1 243
2	19	34	60	140	255	598	1 019
3	23	40	65	136	254	598	843
4	27	45	70	140	256	599	706
5	30	49	77	144	257	600	600
6	29	49	78	147	255	598	598
7	34	56	84	153	259	602	602
8	33	55	82	150	257	601	601
9	34	57	83	149	258	602	602
10	36	59	84	151	260	603	603
11	38	62	86	152	261	604	604
12	39	63	86	153	262	605	605
13	40	64	87	153	262	606	606
14	40	65	87	154	263	606	606
15	40	65	87	154	263	606	606
16	40	64	87	153	262	606	606
17	40	64	87	153	262	606	606
18	39	64	86	152	261	605	605
19	39	63	86	152	261	604	604
20	39	63	86	152	261	604	604
21	38	63	85	152	261	604	604
22	38	63	85	152	261	604	604
23	38	63	85	151	260	604	604
24	38	62	84	151	260	603	603
25	37	62	84	150	259	603	603
26	37	61	84	150	259	602	602



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	36	61	83	149	258	602	602
28	36	60	83	149	258	601	601
29	35	60	82	148	257	601	601
30	35	59	81	148	257	600	600

2.15. Dollaro canadese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	13	28	55	135	249	593	1 237
2	14	30	56	136	250	594	1 015
3	17	33	58	129	248	591	840
4	18	36	61	131	247	591	703
5	20	39	67	134	247	591	595
6	21	42	70	139	247	591	591
7	23	44	72	141	247	591	591
8	23	45	72	140	247	591	591
9	23	46	72	139	247	591	591
10	24	47	72	139	248	591	591
11	25	48	73	139	248	591	591
12	25	49	73	139	248	592	592
13	26	50	73	139	248	592	592
14	26	51	73	139	248	592	592
15	26	51	73	139	248	592	592
16	26	50	73	139	248	592	592
17	26	50	73	139	248	592	592
18	26	50	73	139	248	592	592
19	26	50	73	139	248	592	592
20	26	51	73	139	248	592	592
21	26	51	73	139	248	592	592
22	26	51	73	139	248	592	592
23	26	50	73	139	248	592	592
24	25	50	72	139	248	591	591
25	25	50	72	138	247	591	591
26	25	49	72	138	247	590	590
27	24	49	71	138	247	590	590
28	24	49	71	137	246	590	590
29	24	48	71	137	246	590	590
30	23	48	70	137	246	589	589

2.16. Peso cileno


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	91	171	286	629	1 260
2	53	68	94	174	288	632	1 035
3	57	73	98	169	288	631	858



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	59	77	102	172	287	631	719
5	61	80	107	175	288	631	631
6	62	83	111	180	288	632	632
7	63	85	113	182	288	631	631
8	63	85	112	180	287	631	631
9	63	85	111	178	287	631	631
10	63	86	111	178	287	630	630
11	63	87	111	178	287	630	630
12	63	87	110	177	286	629	629
13	63	87	110	176	285	628	628
14	62	86	109	175	284	628	628
15	61	85	108	174	283	627	627
16	60	85	107	173	282	626	626
17	59	84	106	172	281	625	625
18	58	83	105	172	281	624	624
19	58	82	105	171	280	623	623
20	57	82	104	170	279	623	623
21	56	81	103	170	279	622	622
22	55	80	102	169	278	621	621
23	55	79	102	168	277	620	620
24	54	78	101	167	276	619	619
25	53	77	100	166	275	619	619
26	52	76	99	165	274	618	618
27	51	76	98	164	273	617	617
28	50	75	97	163	272	616	616
29	49	74	96	162	271	615	615
30	48	73	95	162	271	614	614

2.17. Peso colombiano


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	96	122	202	317	660	1 300
2	85	100	127	207	321	664	1 070
3	86	103	128	199	317	661	888
4	87	104	130	200	315	659	744
5	90	109	136	204	317	660	660
6	91	112	141	209	317	661	661
7	93	114	143	212	317	661	661
8	94	116	143	211	318	662	662
9	95	117	143	210	319	663	663
10	95	119	144	210	319	663	663
11	95	119	143	209	318	662	662
12	95	119	142	209	318	661	661
13	94	118	141	207	316	660	660
14	93	117	139	206	315	658	658
15	91	116	138	204	313	657	657
16	90	114	137	203	312	655	655
17	88	113	135	201	310	654	654
18	87	111	134	200	309	653	653
19	85	110	132	199	308	651	651



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	84	109	131	197	306	650	650
21	83	107	130	196	305	649	649
22	81	106	128	195	304	647	647
23	80	104	127	193	302	645	645
24	78	103	125	191	300	644	644
25	77	101	123	190	299	642	642
26	75	100	122	188	297	641	641
27	73	98	120	187	296	639	639
28	72	97	119	185	294	638	638
29	70	95	117	184	293	636	636
30	69	94	116	182	291	635	635

2.18. Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	22	48	128	242	586	1 235
2	10	25	51	131	246	589	1 014
3	13	30	55	126	244	588	840
4	16	34	59	130	245	589	703
5	19	38	66	134	246	590	595
6	21	41	70	139	247	591	591
7	23	44	72	142	247	591	591
8	23	45	72	140	248	591	591
9	23	46	72	139	248	591	591
10	24	47	72	139	248	591	591
11	24	48	72	139	248	591	591
12	25	49	72	138	247	591	591
13	24	49	72	138	247	590	590
14	24	48	71	137	246	590	590
15	23	48	70	136	245	589	589
16	22	47	69	135	244	588	588
17	22	46	69	135	244	588	588
18	21	46	68	135	244	587	587
19	21	46	68	134	243	587	587
20	21	46	68	135	244	587	587
21	21	46	68	135	244	587	587
22	21	46	68	135	244	587	587
23	21	46	68	135	244	587	587
24	21	46	68	135	244	587	587
25	21	46	68	135	244	587	587
26	21	46	68	134	243	587	587
27	21	46	68	134	243	587	587
28	21	45	68	134	243	587	587
29	21	45	68	134	243	586	586
30	21	45	67	134	243	586	586




2.19. Rupia indiana

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	92	107	134	214	328	671	1 333
2	92	108	134	214	328	672	1 093
3	93	110	135	206	324	668	904
4	94	112	137	207	323	666	757
5	95	114	142	209	322	666	666
6	96	116	145	213	321	665	665
7	96	118	146	215	321	664	664
8	96	118	145	213	321	664	664
9	95	118	144	211	320	663	663
10	94	118	142	209	318	661	661
11	93	117	141	207	316	660	660
12	91	116	139	205	314	658	658
13	90	114	137	203	312	656	656
14	88	113	135	201	310	654	654
15	86	111	133	200	309	652	652
16	84	109	131	197	306	650	650
17	82	107	129	196	305	648	648
18	81	105	128	194	303	647	647
19	79	104	126	193	302	645	645
20	78	103	125	192	301	644	644
21	77	102	124	191	300	643	643
22	76	101	123	190	299	642	642
23	75	100	122	189	298	641	641
24	74	99	121	187	296	640	640
25	73	98	120	186	295	639	639
26	72	97	119	185	294	638	638
27	71	95	118	184	293	637	637
28	70	94	117	183	292	636	636
29	69	93	116	182	291	635	635
30	68	92	115	181	290	634	634

2.20. Peso messicano


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	352	367	394	474	588	932	1 354
2	77	92	118	198	312	656	1 105
3	81	97	122	193	312	655	912
4	85	102	128	198	313	657	762
5	87	107	134	202	314	658	658
6	89	110	138	207	315	659	659
7	91	112	141	210	316	659	659
8	92	114	141	209	316	660	660
9	92	115	141	208	317	660	660
10	93	116	141	207	316	660	660
11	93	117	141	207	316	660	660
12	94	118	141	207	316	660	660



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	94	119	141	208	317	660	660
14	95	120	142	208	317	661	661
15	96	120	143	209	318	662	662
16	97	121	144	210	319	663	663
17	98	122	145	211	320	664	664
18	99	124	146	212	321	665	665
19	100	124	147	213	322	666	666
20	101	125	148	214	323	666	666
21	101	125	148	214	323	667	667
22	101	125	148	214	323	666	666
23	100	125	147	213	322	666	666
24	99	124	146	213	322	665	665
25	98	123	145	212	321	664	664
26	97	122	144	211	320	663	663
27	96	121	143	209	318	662	662
28	95	120	142	208	317	661	661
29	94	118	141	207	316	659	659
30	92	117	139	206	315	658	658

2.21. Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	36	116	231	574	1 225
2	1	10	36	116	230	574	1 004
3	2	12	37	108	227	570	830
4	2	14	39	109	225	568	694
5	4	16	43	111	224	567	588
6	4	17	46	115	223	566	566
7	5	19	47	117	222	566	566
8	5	19	46	114	221	565	565
9	7	19	45	112	220	564	564
10	7	20	45	111	220	564	564
11	8	21	45	111	220	563	563
12	8	21	45	111	220	563	563
13	10	22	45	111	220	563	563
14	10	22	45	111	220	564	564
15	11	23	45	111	220	564	564
16	11	22	45	111	220	564	564
17	12	23	45	112	221	564	564
18	13	23	46	112	221	565	565
19	14	24	46	113	222	565	565
20	14	25	47	114	223	566	566
21	15	26	48	114	223	567	567
22	16	26	49	115	224	568	568
23	17	27	49	116	225	568	568
24	17	28	50	116	225	569	569
25	17	28	50	117	226	569	569
26	18	28	51	117	226	570	570



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	19	29	51	117	226	570	570
28	20	29	51	118	227	570	570
29	20	30	52	118	227	571	571
30	21	30	52	118	227	571	571

2.22. Dollaro neozelandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	54	69	95	175	289	633	1 253
2	54	70	96	176	290	634	1 029
3	55	72	97	168	287	630	853
4	56	74	99	169	285	628	714
5	56	75	103	171	283	627	627
6	57	77	106	175	283	626	626
7	57	78	106	175	281	625	625
8	56	78	105	173	281	624	624
9	56	78	104	171	280	623	623
10	55	78	103	170	279	622	622
11	54	78	102	168	277	620	620
12	52	77	100	166	275	619	619
13	51	76	98	165	274	617	617
14	50	74	97	163	272	616	616
15	48	73	95	162	271	614	614
16	46	71	93	160	269	612	612
17	45	70	92	159	268	611	611
18	44	69	91	157	266	610	610
19	43	68	90	156	265	609	609
20	43	67	90	156	265	608	608
21	42	67	89	155	264	608	608
22	41	66	88	155	264	607	607
23	41	65	88	154	263	606	606
24	40	65	87	153	262	606	606
25	39	64	86	152	261	605	605
26	39	63	85	152	261	604	604
27	38	62	85	151	260	604	604
28	37	62	84	150	259	603	603
29	37	61	83	150	259	602	602
30	36	61	83	149	258	602	602

2.23. Rand

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	114	130	156	236	350	694	1 353
2	115	131	157	237	351	695	1 108
3	118	134	159	230	349	692	917
4	120	138	163	233	348	692	768
5	121	140	168	236	348	692	692



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
6	122	142	171	240	348	692	692
7	123	144	172	242	347	691	691
8	122	144	171	239	346	690	690
9	121	144	170	237	345	689	689
10	120	144	169	235	344	688	688
11	119	143	167	234	343	686	686
12	118	142	165	232	341	684	684
13	116	141	163	230	339	682	682
14	114	139	161	227	336	680	680
15	112	136	159	225	334	678	678
16	109	134	156	222	331	675	675
17	107	131	154	220	329	673	673
18	104	129	151	218	327	670	670
19	102	127	149	216	325	668	668
20	101	125	148	214	323	666	666
21	99	123	146	212	321	665	665
22	97	122	144	210	319	663	663
23	95	120	142	209	318	661	661
24	93	118	140	207	316	659	659
25	92	116	139	205	314	658	658
26	90	115	137	203	312	656	656
27	88	113	135	202	311	654	654
28	87	111	134	200	309	652	652
29	85	110	132	198	307	651	651
30	84	108	131	197	306	649	649

2.24. Real

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	174	190	216	296	410	754	1 372
2	183	199	225	305	419	763	1 131
3	188	205	230	301	420	763	941
4	190	208	233	303	419	762	789
5	191	211	238	306	418	762	762
6	191	211	240	309	417	760	760
7	191	212	240	309	415	759	759
8	189	211	238	306	414	757	757
9	188	210	236	303	412	756	756
10	187	210	235	302	411	754	754
11	185	209	233	300	409	752	752
12	183	207	231	297	406	750	750
13	181	205	228	294	403	747	747
14	178	202	225	291	400	743	743
15	174	199	221	288	397	740	740
16	171	196	218	284	393	737	737
17	168	192	215	281	390	734	734
18	165	189	212	278	387	730	730



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	161	186	208	275	384	727	727
20	158	183	205	272	381	724	724
21	155	180	202	269	378	721	721
22	152	177	199	265	374	718	718
23	149	174	196	262	371	715	715
24	146	170	193	259	368	712	712
25	143	167	190	256	365	709	709
26	140	164	187	253	362	705	705
27	137	161	184	250	359	702	702
28	134	158	181	247	356	700	700
29	131	156	178	244	353	697	697
30	128	153	175	242	351	694	694

2.25. Renminbi-yuan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	27	42	68	148	263	606	1 279
2	28	43	69	149	263	607	1 048
3	29	45	70	141	260	603	867
4	30	48	73	143	258	602	726
5	31	50	78	145	258	601	614
6	31	51	80	149	257	601	601
7	32	53	81	150	256	600	600
8	31	53	80	148	255	599	599
9	30	53	79	146	254	598	598
10	30	53	78	144	253	597	597
11	30	53	77	144	253	596	596
12	29	54	77	143	252	596	596
13	29	54	76	143	252	595	595
14	29	53	76	142	251	595	595
15	29	53	75	142	251	594	594
16	28	53	75	142	251	594	594
17	28	53	75	142	251	594	594
18	28	53	75	142	251	594	594
19	28	53	75	142	251	594	594
20	29	53	76	142	251	594	594
21	29	53	76	142	251	594	594
22	29	53	76	142	251	594	594
23	28	53	75	142	251	594	594
24	28	53	75	142	251	594	594
25	28	53	75	141	250	594	594
26	28	53	75	141	250	594	594
27	28	52	75	141	250	593	593




Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	27	52	74	141	250	593	593
29	27	52	74	140	249	593	593
30	27	52	74	140	249	593	593

2.26. Ringgit

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	23	38	64	144	258	602	1 281
2	24	40	66	146	260	604	1 050
3	27	44	69	140	258	602	869
4	30	48	73	143	259	602	726
5	32	51	79	147	259	603	614
6	34	54	83	152	260	603	603
7	36	57	85	154	260	604	604
8	36	58	85	153	260	604	604
9	36	59	85	152	260	604	604
10	37	60	85	152	261	604	604
11	38	62	86	152	261	605	605
12	39	63	86	153	262	605	605
13	39	63	86	152	261	605	605
14	39	64	86	152	261	605	605
15	39	63	86	152	261	605	605
16	38	63	85	152	261	604	604
17	38	63	85	152	261	604	604
18	38	63	85	152	261	604	604
19	38	63	85	152	261	604	604
20	39	63	86	152	261	604	604
21	39	63	86	152	261	605	605
22	39	63	86	152	261	605	605
23	39	63	86	152	261	604	604
24	38	63	85	152	261	604	604
25	38	63	85	151	260	604	604
26	38	62	85	151	260	603	603
27	37	62	84	150	259	603	603
28	37	61	84	150	259	603	603
29	36	61	83	150	259	602	602
30	36	60	83	149	258	602	602

2.27. Rublo russo


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	124	139	165	245	360	703	1 385
2	122	138	164	244	358	702	1 129
3	123	139	164	235	354	697	931
4	123	141	166	236	352	695	777
5	124	143	170	238	351	694	694
6	123	144	172	241	349	693	693
7	124	145	173	242	348	692	692



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	123	145	172	240	347	691	691
9	122	144	170	237	346	690	690
10	122	145	170	237	346	689	689
11	121	145	169	236	345	688	688
12	121	145	168	235	344	687	687
13	120	144	167	233	342	686	686
14	119	144	166	232	341	685	685
15	117	141	164	230	339	682	682
16	115	139	161	228	337	680	680
17	112	136	159	225	334	678	678
18	109	134	156	223	332	675	675
19	107	132	154	221	330	673	673
20	105	130	152	218	327	671	671
21	103	127	150	216	325	669	669
22	101	125	148	214	323	666	666
23	98	123	145	212	321	664	664
24	96	121	143	210	319	662	662
25	94	119	141	207	316	660	660
26	92	117	139	205	314	658	658
27	90	115	137	203	312	656	656
28	88	113	135	201	310	654	654
29	86	111	133	199	308	652	652
30	84	109	131	197	306	650	650

2.28. Dollaro di Singapore


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	9	35	115	229	573	1 234
2	1	11	37	117	231	575	1 014
3	2	15	40	111	229	573	840
4	2	19	44	114	229	573	703
5	4	22	50	117	230	574	595
6	5	25	54	123	231	574	574
7	7	28	56	125	231	575	575
8	7	29	56	124	231	575	575
9	7	29	55	122	231	575	575
10	7	31	56	122	231	575	575
11	8	31	55	122	231	574	574
12	8	32	55	122	231	574	574
13	10	32	55	121	230	574	574
14	10	33	55	121	230	574	574
15	11	32	55	121	230	574	574
16	11	32	54	121	230	573	573
17	13	32	54	121	230	573	573
18	13	32	54	121	230	573	573
19	14	32	55	121	230	573	573
20	14	33	55	122	231	574	574
21	15	33	56	122	231	575	575



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	16	34	56	123	232	575	575
23	17	34	57	123	232	575	575
24	17	34	57	123	232	576	576
25	18	35	57	123	232	576	576
26	18	35	57	124	233	576	576
27	19	35	57	124	233	576	576
28	20	35	58	124	233	576	576
29	20	35	58	124	233	577	577
30	21	36	58	124	233	577	577

2.29. Won sudcoreano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	50	77	156	271	614	1 243
2	35	51	77	157	271	615	1 019
3	35	52	77	148	267	610	843
4	36	53	79	149	264	608	705
5	36	55	83	150	263	607	607
6	39	59	88	156	265	608	608
7	36	58	86	155	261	604	604
8	40	62	89	157	265	608	608
9	40	62	88	155	264	607	607
10	34	57	82	149	258	601	601
11	30	53	77	144	253	596	596
12	26	51	74	140	249	593	593
13	24	49	71	138	247	590	590
14	22	47	69	136	245	588	588
15	21	45	68	134	243	587	587
16	19	44	66	133	242	585	585
17	18	43	65	132	241	584	584
18	18	42	65	131	240	583	583
19	17	42	64	131	240	583	583
20	17	42	64	131	240	583	583
21	17	42	64	131	240	583	583
22	17	42	64	131	240	583	583
23	17	42	64	131	240	583	583
24	17	42	64	131	240	583	583
25	17	42	64	131	240	583	583
26	18	42	64	130	239	583	583
27	19	42	64	130	239	583	583
28	20	42	64	130	239	583	583
29	20	42	64	130	239	583	583
30	21	41	64	130	239	583	583




2.30. Lira turca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	186	202	228	308	422	766	1 453
2	184	199	226	306	420	764	1 187
3	181	198	223	294	412	756	980
4	179	197	222	292	407	751	818
5	176	195	222	290	403	746	746
6	173	193	222	290	398	742	742
7	170	191	219	288	394	738	738
8	166	188	215	283	390	734	734
9	162	185	211	277	386	730	730
10	158	182	207	273	382	726	726
11	155	179	203	269	378	722	722
12	152	176	199	265	374	718	718
13	148	173	195	262	371	714	714
14	145	169	192	258	367	710	710
15	141	166	188	254	363	707	707
16	138	162	185	251	360	704	704
17	135	159	182	248	357	701	701
18	132	156	179	245	354	698	698
19	129	154	176	242	351	695	695
20	127	151	174	240	349	692	692
21	124	149	171	237	346	690	690
22	121	146	168	235	344	687	687
23	119	144	166	232	341	685	685
24	116	141	163	230	339	682	682
25	114	139	161	227	336	680	680
26	112	136	159	225	334	678	678
27	109	134	156	223	332	675	675
28	107	132	154	221	330	673	673
29	105	130	152	218	327	671	671
30	103	128	150	216	325	669	669

2.31. Dollaro USA


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	26	52	111	246	590	1 242
2	9	26	52	111	246	590	1 019
3	10	29	54	105	245	588	843
4	12	34	57	102	245	588	706
5	17	41	62	105	246	590	597
6	19	44	67	101	247	590	590
7	19	46	65	93	247	591	591
8	17	44	64	92	248	591	591
9	17	45	66	96	248	591	591
10	19	48	69	100	248	592	592
11	21	50	71	103	248	592	592
12	23	53	72	104	248	592	592



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	24	55	72	104	248	592	592
14	24	55	73	104	249	592	592
15	24	55	73	104	249	592	592
16	24	55	73	104	248	592	592
17	24	55	73	104	248	592	592
18	24	55	73	104	248	592	592
19	24	55	73	104	248	592	592
20	24	55	73	104	249	593	593
21	24	55	73	104	249	593	593
22	24	55	73	104	250	593	593
23	24	55	73	104	250	593	593
24	24	55	73	104	250	593	593
25	24	55	73	104	250	593	593
26	24	55	73	104	250	594	594
27	24	55	73	104	250	594	594
28	24	55	73	104	250	593	593
29	24	55	73	104	250	593	593
30	24	55	73	104	250	593	593

2.32. Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	13	93	207	551	1 216
2	1	5	12	92	206	550	996
3	2	5	11	82	201	544	823
4	2	6	13	83	199	542	687
5	3	7	18	85	198	542	581
6	4	8	21	90	198	541	541
7	5	9	22	92	197	541	541
8	5	9	22	90	197	541	541
9	7	11	22	89	198	541	541
10	7	11	22	89	198	541	541
11	8	12	23	89	198	542	542
12	8	13	25	89	198	542	542
13	10	14	26	90	199	542	542
14	10	14	29	90	199	542	542
15	11	16	30	90	199	543	543
16	11	16	31	90	199	543	543
17	12	17	33	91	200	543	543
18	13	18	34	91	200	544	544
19	14	19	35	92	201	544	544
20	14	19	37	93	202	545	545
21	15	20	38	93	202	546	546
22	15	21	39	94	203	546	546
23	16	22	40	94	203	547	547
24	17	22	42	95	204	547	547
25	17	23	43	95	204	547	547
26	18	24	45	95	204	548	548



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	18	25	46	95	204	548	548
28	19	25	47	95	204	548	548
29	20	26	48	95	204	548	548
30	20	28	49	95	204	548	548

3. Altre esposizioni

3.1. Euro

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	45	168	306	3 077
2	1	15	22	45	168	343	2 294
3	1	16	24	50	162	356	1 732
4	1	17	27	54	160	354	1 338
5	2	19	31	56	160	345	1 060
6	3	21	33	59	160	332	860
7	4	24	35	61	160	316	711
8	4	25	37	64	160	300	597
9	5	26	38	67	160	283	508
10	5	27	40	69	160	266	438
11	5	27	40	70	160	253	380
12	6	27	40	70	160	253	333
13	6	27	40	70	160	253	293
14	6	27	40	70	160	253	259
15	6	27	42	70	160	253	253
16	7	27	44	70	160	253	253
17	8	27	47	70	160	253	253
18	8	27	49	70	160	253	253
19	9	27	52	70	160	253	253
20	9	27	54	70	160	253	253
21	9	27	57	70	160	253	253
22	10	27	59	70	160	253	253
23	10	27	62	70	160	253	253
24	11	27	64	70	160	253	253
25	11	27	67	72	160	253	253
26	11	27	70	75	160	253	253
27	12	27	72	77	160	253	253
28	12	27	75	78	160	253	253
29	13	27	78	81	160	253	253
30	13	27	80	83	160	253	253

3.2. Corona ceca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	19	26	50	172	309	3 112
2	7	22	28	52	174	347	2 324
3	7	22	31	57	169	360	1 755



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	7	23	34	61	167	359	1 355
5	8	25	37	62	166	349	1 073
6	9	27	39	65	166	335	869
7	10	30	41	67	165	319	718
8	9	30	41	69	165	302	603
9	9	30	43	72	164	285	513
10	9	31	44	73	164	268	441
11	9	31	44	74	163	257	383
12	9	30	43	73	163	256	335
13	8	29	43	73	162	256	295
14	7	29	42	72	162	255	261
15	7	29	42	72	161	255	255
16	7	28	44	71	161	254	254
17	8	28	47	71	161	254	254
18	8	28	50	71	160	254	254
19	9	28	52	71	160	254	254
20	9	28	55	71	161	254	254
21	9	28	58	72	161	254	254
22	10	29	59	72	161	255	255
23	10	29	62	72	162	255	255
24	11	29	65	72	162	255	255
25	11	29	68	73	162	255	255
26	11	29	71	75	162	255	255
27	12	29	73	77	162	255	255
28	12	29	76	80	162	255	255
29	13	29	78	81	162	255	255
30	14	29	81	83	162	255	255

3.3. Corona danese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	45	168	306	3 077
2	1	15	22	45	168	343	2 294
3	1	15	24	50	162	356	1 732
4	1	16	27	54	160	354	1 338
5	2	19	31	56	160	345	1 060
6	3	21	33	59	160	332	859
7	4	24	35	61	160	316	711
8	4	25	36	64	160	299	597
9	5	26	38	67	160	283	508
10	5	26	40	69	160	266	438
11	5	27	40	70	160	253	380
12	6	27	40	70	160	253	333
13	6	27	40	70	160	253	293
14	6	27	40	70	160	253	259
15	6	27	42	70	160	253	253
16	7	27	44	70	160	253	253
17	8	27	47	70	160	253	253
18	8	27	49	70	160	253	253



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	9	27	52	70	160	253	253
20	9	27	54	70	160	253	253
21	9	27	57	70	160	253	253
22	10	27	59	70	160	253	253
23	10	27	62	70	160	253	253
24	11	27	64	70	160	253	253
25	11	27	67	72	160	253	253
26	11	27	70	75	160	253	253
27	12	27	72	77	160	253	253
28	12	27	75	78	160	253	253
29	13	27	78	81	160	253	253
30	13	27	80	83	160	253	253

3.4. Fiorino ungherese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	96	102	126	248	344	3 099
2	76	91	97	121	243	346	2 319
3	78	94	103	129	240	359	1 751
4	76	92	103	129	235	360	1 359
5	74	91	104	129	232	352	1 080
6	73	92	104	129	230	339	878
7	72	92	103	129	228	324	728
8	71	91	103	130	226	319	612
9	70	91	103	132	225	318	522
10	66	88	101	130	221	314	450
11	63	85	98	128	218	311	391
12	62	83	97	127	216	309	342
13	61	82	96	126	215	309	309
14	60	82	95	125	215	308	308
15	60	81	95	125	214	308	308
16	59	81	94	124	213	307	307
17	59	80	93	123	213	306	306
18	58	79	93	123	212	305	305
19	57	78	92	122	211	305	305
20	56	78	91	121	211	304	304
21	56	77	90	120	210	303	303
22	55	76	89	119	209	302	302
23	54	75	88	118	208	301	301
24	53	74	87	117	207	300	300
25	52	73	86	116	206	299	299
26	50	72	85	115	205	298	298
27	49	71	84	114	204	297	297
28	48	70	83	113	203	296	296




Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	47	69	82	112	202	295	295
30	46	68	83	111	201	294	294

3.5. Corona svedese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	4	19	26	49	172	305	3 066
2	6	21	28	51	173	342	2 289
3	7	22	31	57	169	355	1 730
4	8	24	35	61	167	355	1 338
5	9	26	38	63	167	346	1 061
6	10	29	41	66	167	333	861
7	11	31	42	68	167	317	712
8	11	31	43	70	166	301	599
9	11	32	44	73	166	284	510
10	11	32	45	75	165	267	439
11	10	32	45	75	165	258	381
12	10	31	45	75	164	258	334
13	10	31	44	74	164	257	295
14	9	31	44	74	164	257	261
15	9	30	44	74	163	257	257
16	8	30	45	73	163	256	256
17	8	30	47	73	163	256	256
18	8	30	50	73	162	256	256
19	9	30	52	73	162	256	256
20	9	30	55	73	163	256	256
21	10	30	58	74	163	256	256
22	10	31	61	74	163	257	257
23	10	31	63	74	164	257	257
24	11	31	66	74	164	257	257
25	11	31	68	74	164	257	257
26	12	31	71	75	164	257	257
27	12	31	73	77	164	257	257
28	12	31	76	80	164	257	257
29	13	31	79	82	164	257	257
30	14	31	82	84	164	257	257

3.6. Kuna


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	62	69	92	214	310	3 109
2	51	66	72	96	218	348	2 331
3	55	70	79	105	217	363	1 769
4	57	74	85	111	217	364	1 372
5	59	77	89	114	218	355	1 089
6	60	79	91	117	217	342	883
7	61	81	92	118	217	326	730



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	60	80	92	119	215	309	614
9	59	80	92	121	214	307	523
10	58	79	92	122	212	306	450
11	56	78	91	121	211	304	391
12	55	76	89	119	209	302	342
13	53	75	88	118	207	301	301
14	52	73	86	116	206	299	299
15	50	72	85	115	205	298	298
16	49	71	84	114	204	297	297
17	48	70	83	113	203	296	296
18	47	69	82	112	202	295	295
19	47	68	81	111	201	294	294
20	46	67	81	111	200	294	294
21	45	67	80	110	200	293	293
22	44	66	79	109	199	292	292
23	44	65	78	108	198	291	291
24	43	64	77	108	197	290	290
25	42	63	77	107	196	290	290
26	41	63	76	106	195	289	289
27	40	62	75	105	195	288	288
28	39	61	77	104	194	287	287
29	38	60	79	103	193	286	286
30	38	59	83	102	192	285	285

3.7. Lev


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	21	44	167	306	3 075
2	0	14	21	44	167	343	2 292
3	1	15	23	49	161	355	1 731
4	1	16	26	53	159	354	1 337
5	2	18	30	55	159	345	1 059
6	2	21	32	58	159	332	859
7	4	23	34	60	159	316	710
8	4	24	36	63	159	299	597
9	4	25	37	66	159	282	508
10	4	26	39	68	159	266	437
11	4	26	39	69	159	252	380
12	6	26	39	69	159	252	332
13	6	26	39	69	159	252	293
14	6	26	39	69	159	252	259
15	6	26	42	69	159	252	252
16	7	26	44	69	159	252	252
17	7	26	47	69	159	252	252
18	8	26	49	69	159	252	252
19	9	26	52	69	159	252	252
20	9	26	54	69	159	252	252
21	9	26	57	69	159	252	252



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	10	26	59	69	159	252	252
23	10	26	62	69	159	252	252
24	11	26	64	70	159	252	252
25	11	26	67	72	159	252	252
26	11	26	70	75	159	252	252
27	12	26	72	77	159	252	252
28	12	26	75	78	159	252	252
29	13	26	78	81	159	252	252
30	13	26	80	83	159	252	252

3.8. Lira sterlina

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	23	46	186	309	3 115
2	0	11	23	46	186	347	2 323
3	1	11	24	51	180	360	1 754
4	1	13	27	57	177	358	1 355
5	2	16	29	60	176	349	1 073
6	2	18	33	61	175	335	869
7	3	21	36	60	174	319	718
8	4	23	37	60	172	302	603
9	6	31	41	58	172	285	513
10	9	34	41	57	171	268	441
11	8	33	41	56	170	263	383
12	6	32	40	56	169	262	335
13	6	30	40	56	168	262	295
14	6	30	41	56	168	261	261
15	6	30	42	56	167	260	260
16	7	30	44	56	165	258	258
17	8	30	47	56	164	257	257
18	8	30	50	57	164	257	257
19	9	30	52	60	164	257	257
20	9	30	55	61	164	257	257
21	9	30	57	63	164	258	258
22	10	30	59	66	164	257	257
23	10	30	62	68	164	257	257
24	11	30	64	70	163	257	257
25	11	30	67	73	163	256	256
26	11	30	69	75	162	256	256
27	12	30	72	76	162	255	255
28	12	30	75	78	162	255	255
29	13	30	78	81	161	254	254
30	13	30	80	83	161	254	254




3.9. Leu romeno

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	83	97	104	127	250	346	3 138
2	80	95	101	125	247	351	2 353
3	77	93	101	127	239	366	1 784
4	75	91	102	129	234	366	1 383
5	73	90	102	127	231	358	1 099
6	72	91	102	128	229	345	893
7	71	90	101	127	226	329	739
8	68	88	100	127	223	317	622
9	66	87	99	128	221	314	530
10	64	86	99	128	219	312	456
11	63	84	98	127	217	311	397
12	61	83	96	126	216	309	347
13	59	81	94	124	214	307	307
14	58	79	93	123	212	306	306
15	56	78	91	121	211	304	304
16	55	77	90	120	210	303	303
17	54	76	89	119	208	302	302
18	53	75	88	118	207	301	301
19	52	74	87	117	207	300	300
20	51	73	86	116	206	299	299
21	50	72	85	115	205	298	298
22	50	71	84	114	204	297	297
23	49	70	83	113	203	296	296
24	47	69	82	112	202	295	295
25	46	68	81	111	201	294	294
26	45	67	80	110	200	293	293
27	44	66	79	109	199	292	292
28	43	65	78	108	198	291	291
29	42	64	81	107	197	290	290
30	42	63	84	106	196	289	289

3.10. Zloty

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	56	70	77	100	223	318	3 170
2	54	69	75	99	221	353	2 370
3	52	68	76	102	214	367	1 793
4	51	67	78	105	211	367	1 388
5	50	67	79	104	208	358	1 100
6	49	68	80	106	206	344	892
7	49	69	80	106	204	328	738
8	47	68	79	107	203	311	620
9	46	67	79	108	201	294	527
10	45	67	80	109	200	293	454
11	44	66	79	109	199	292	394



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	43	65	78	108	198	291	345
13	43	64	77	107	197	290	304
14	42	63	77	107	196	290	290
15	41	63	76	106	196	289	289
16	40	62	75	105	195	288	288
17	40	61	74	104	194	287	287
18	39	60	74	104	193	287	287
19	38	60	73	103	193	286	286
20	38	60	73	103	193	286	286
21	38	59	73	103	192	286	286
22	37	59	72	102	192	285	285
23	37	58	72	102	191	285	285
24	36	58	71	101	191	284	284
25	36	57	70	100	190	283	283
26	35	57	72	100	189	283	283
27	34	56	75	99	189	282	282
28	34	55	77	98	188	281	281
29	33	54	81	98	187	281	281
30	32	54	83	97	187	280	280

3.11. Corona norvegese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	40	47	70	193	311	3 137
2	26	40	47	71	193	349	2 342
3	25	40	49	75	187	362	1 768
4	24	40	51	77	183	361	1 366
5	24	41	53	78	182	352	1 082
6	24	43	55	81	181	338	877
7	25	45	56	82	181	322	725
8	24	45	56	84	180	305	609
9	24	45	57	86	179	288	518
10	24	45	58	88	178	272	446
11	23	45	58	88	178	271	387
12	22	44	57	87	177	270	338
13	22	43	56	86	176	269	298
14	21	42	55	86	175	268	268
15	20	42	55	85	174	268	268
16	19	41	54	84	173	267	267
17	19	40	53	83	173	266	266
18	18	40	53	83	172	266	266
19	18	39	53	83	172	265	265
20	18	39	55	83	172	265	265



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	18	39	58	83	172	266	266
22	18	39	61	83	172	265	265
23	18	39	63	82	172	265	265
24	17	39	66	82	172	265	265
25	17	39	68	82	172	265	265
26	17	39	71	82	171	265	265
27	17	38	73	82	171	264	264
28	17	38	77	81	171	264	264
29	16	38	79	82	171	264	264
30	16	38	82	84	170	264	264

3.12. Franco svizzero

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	25	147	304	3 057
2	0	1	6	26	148	341	2 278
3	1	1	9	31	143	353	1 719
4	1	3	12	35	140	352	1 328
5	2	4	15	36	140	343	1 052
6	2	4	18	40	140	329	853
7	3	6	20	42	140	314	705
8	4	6	23	44	140	297	592
9	4	8	26	47	140	280	504
10	4	8	28	50	140	263	433
11	4	9	31	52	141	247	376
12	6	10	33	50	140	233	329
13	6	11	36	52	141	234	290
14	6	12	39	51	141	234	257
15	6	13	41	50	140	233	233
16	7	13	44	51	139	232	232
17	7	14	46	54	138	232	232
18	8	16	48	57	139	232	232
19	9	16	51	58	139	232	232
20	9	17	54	60	140	233	233
21	9	18	56	63	140	233	233
22	10	19	59	65	140	234	234
23	10	19	62	67	140	234	234
24	11	20	64	69	140	234	234
25	11	22	67	71	140	233	233
26	11	22	69	73	140	233	233
27	12	23	72	75	141	233	233
28	12	24	74	78	141	233	233
29	12	25	76	79	142	233	233
30	13	25	79	81	144	233	233




3.13. Dollaro australiano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	57	63	87	209	315	3 183
2	42	57	63	87	209	354	2 376
3	41	56	65	91	203	367	1 795
4	40	57	67	94	200	366	1 387
5	40	58	70	95	199	357	1 098
6	40	59	71	97	198	343	890
7	41	61	72	98	196	327	735
8	40	60	72	99	195	309	617
9	39	60	73	102	194	292	525
10	39	60	73	103	193	287	452
11	38	60	73	103	193	286	392
12	37	59	72	102	192	285	343
13	37	58	71	101	191	284	302
14	36	57	71	101	190	283	283
15	35	57	70	100	190	283	283
16	34	56	69	99	189	282	282
17	34	55	68	98	188	281	281
18	33	55	68	98	187	281	281
19	33	54	67	97	187	280	280
20	32	54	67	97	187	280	280
21	32	54	67	97	187	280	280
22	32	53	67	97	186	280	280
23	31	53	66	96	186	279	279
24	31	52	66	96	185	279	279
25	30	52	69	95	185	278	278
26	30	51	72	95	184	277	277
27	29	51	74	94	184	277	277
28	29	50	77	93	183	276	276
29	28	49	79	93	182	276	276
30	27	49	83	92	182	275	275

3.14. Baht

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	24	31	54	177	314	3 164
2	14	28	35	58	181	352	2 360
3	16	32	40	66	178	365	1 782
4	19	35	46	73	179	364	1 377
5	21	39	51	76	180	355	1 091
6	21	39	51	77	178	341	884
7	26	46	57	83	182	325	731
8	25	45	57	84	180	307	613
9	26	47	60	88	181	290	522
10	28	50	63	92	183	276	449
11	30	51	64	94	184	277	390
12	30	52	65	95	185	278	341



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	31	52	66	96	185	278	300
14	31	53	66	96	186	279	279
15	31	53	66	96	186	279	279
16	31	52	65	96	185	278	278
17	31	52	65	96	185	278	278
18	30	51	65	95	184	278	278
19	30	51	64	94	184	277	277
20	30	51	64	94	184	277	277
21	29	51	64	94	184	277	277
22	29	51	64	94	184	277	277
23	29	50	64	94	183	277	277
24	28	50	66	93	183	276	276
25	28	50	68	93	182	276	276
26	28	49	71	92	182	275	275
27	27	49	73	92	181	275	275
28	27	48	77	91	181	274	274
29	26	48	79	91	180	274	274
30	25	47	82	90	180	273	273

3.15. Dollaro canadese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	22	29	53	175	312	3 149
2	9	24	30	54	176	350	2 350
3	10	25	34	60	172	364	1 775
4	10	27	38	64	170	362	1 371
5	11	29	41	66	170	353	1 085
6	13	32	44	70	170	339	879
7	15	35	46	72	170	323	726
8	15	35	47	74	170	305	610
9	15	37	49	78	170	288	519
10	16	38	51	80	171	271	446
11	17	38	51	81	171	264	387
12	17	38	51	82	171	264	339
13	17	38	52	82	171	265	298
14	17	39	52	82	171	265	265
15	17	39	52	82	172	265	265
16	17	38	52	82	171	264	264
17	17	38	52	82	171	265	265
18	17	38	52	82	171	264	264
19	17	38	52	82	171	264	264
20	17	39	55	82	171	265	265
21	17	39	58	82	171	265	265
22	17	38	61	82	171	265	265
23	17	38	63	81	171	264	264
24	16	38	66	81	171	264	264
25	16	37	68	81	170	264	264
26	16	37	71	80	170	263	263



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	15	37	73	80	170	263	263
28	15	37	76	80	169	263	263
29	15	36	78	81	169	262	262
30	14	36	81	84	169	262	262

3.16. Peso cileno

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	45	59	66	89	212	318	3 209
2	47	62	69	92	215	357	2 399
3	50	65	74	100	212	371	1 815
4	51	67	78	105	210	371	1 404
5	52	70	82	107	211	362	1 113
6	54	73	85	111	211	348	903
7	56	75	86	112	211	332	747
8	55	75	87	114	210	314	628
9	55	76	88	117	210	303	534
10	55	77	90	119	210	303	459
11	55	77	90	120	210	303	399
12	54	76	89	119	209	302	349
13	54	75	88	118	208	301	307
14	53	74	87	118	207	300	300
15	52	73	87	117	206	299	299
16	51	72	86	116	205	299	299
17	50	72	85	115	204	298	298
18	49	71	84	114	204	297	297
19	49	70	83	113	203	296	296
20	48	69	83	113	202	296	296
21	47	69	82	112	202	295	295
22	46	68	81	111	201	294	294
23	46	67	80	110	200	293	293
24	45	66	79	109	199	292	292
25	44	65	78	108	198	291	291
26	43	64	77	108	197	290	290
27	42	63	77	107	196	289	289
28	41	62	78	106	195	289	289
29	40	62	81	105	194	288	288
30	39	61	83	104	194	287	287

3.17. Peso colombiano


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	76	90	97	120	243	338	3 318
2	80	94	101	124	247	369	2 486
3	79	95	103	129	241	384	1 882
4	79	95	106	132	238	383	1 456
5	81	99	111	136	240	374	1 153



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
6	83	102	114	140	240	359	935
7	85	105	116	142	241	342	772
8	86	107	118	146	241	335	649
9	87	108	120	149	242	335	552
10	87	109	122	151	242	335	475
11	87	109	122	152	242	335	412
12	86	108	121	151	241	334	361
13	85	106	120	150	239	333	333
14	83	105	118	148	238	331	331
15	82	103	117	147	236	330	330
16	81	102	115	145	235	328	328
17	79	101	114	144	233	327	327
18	78	99	112	143	232	325	325
19	76	98	111	141	231	324	324
20	75	97	110	140	229	323	323
21	74	95	108	138	228	321	321
22	72	94	107	137	227	320	320
23	71	92	105	135	225	318	318
24	69	91	104	134	223	317	317
25	68	89	102	132	222	315	315
26	66	87	101	131	220	314	314
27	64	86	99	129	219	312	312
28	63	84	98	128	217	310	310
29	61	83	96	126	216	309	309
30	60	81	95	125	214	308	308

3.18. Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	46	168	312	3 143
2	4	19	26	49	172	350	2 347
3	7	22	31	57	169	363	1 774
4	8	25	36	62	168	362	1 370
5	11	28	40	65	169	353	1 085
6	13	32	44	69	170	339	879
7	15	35	46	72	170	323	726
8	15	36	47	75	171	306	610
9	16	37	49	78	171	288	519
10	16	38	51	80	171	271	446
11	16	38	51	81	171	264	387
12	16	38	51	81	170	264	339
13	16	37	50	80	170	263	298
14	15	36	50	80	169	262	264
15	14	36	49	79	168	262	262
16	13	35	48	78	168	261	261
17	13	34	48	78	167	260	260
18	12	34	50	77	167	260	260



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	12	34	52	77	166	260	260
20	12	34	55	77	167	260	260
21	12	34	58	77	167	260	260
22	12	34	61	77	167	260	260
23	12	34	63	77	167	260	260
24	12	34	66	77	167	260	260
25	12	34	68	77	167	260	260
26	12	34	71	77	166	260	260
27	12	33	73	78	166	260	260
28	12	33	76	80	166	259	259
29	14	33	79	82	166	259	259
30	14	33	81	84	166	259	259

3.19. Rupia indiana

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	87	101	108	131	254	349	3 408
2	87	102	108	132	254	376	2 544
3	86	102	110	136	248	390	1 921
4	86	103	113	140	246	389	1 483
5	87	104	116	141	245	379	1 173
6	87	106	118	144	244	364	950
7	88	108	119	145	244	347	784
8	88	109	120	148	244	337	658
9	88	109	121	150	243	336	559
10	86	108	121	150	241	334	481
11	85	106	120	149	239	332	417
12	83	104	118	148	237	331	364
13	81	103	116	146	235	329	329
14	79	101	114	144	233	327	327
15	77	99	112	142	232	325	325
16	75	97	110	140	229	323	323
17	73	95	108	138	228	321	321
18	72	93	107	137	226	319	319
19	70	92	105	135	225	318	318
20	69	91	104	134	224	317	317
21	68	90	103	133	223	316	316
22	67	89	102	132	222	315	315
23	66	88	101	131	221	314	314
24	65	87	100	130	220	313	313
25	64	86	99	129	218	312	312
26	63	84	98	128	217	311	311
27	62	83	97	127	216	309	309




Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	61	82	95	126	215	308	308
29	60	81	94	125	214	307	307
30	59	80	93	124	213	306	306

3.20. Peso messicano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	347	361	368	391	514	610	3 465
2	71	86	93	116	239	380	2 575
3	74	89	98	124	236	393	1 939
4	77	93	104	130	236	392	1 496
5	79	96	109	134	237	381	1 183
6	81	100	112	138	238	366	958
7	83	103	114	140	239	349	791
8	84	105	116	144	239	333	664
9	85	106	118	147	240	333	565
10	85	106	119	149	239	333	485
11	85	106	120	150	239	333	421
12	85	107	120	150	239	333	368
13	85	107	120	150	240	333	333
14	86	108	121	151	240	334	334
15	87	108	121	152	241	334	334
16	88	109	122	153	242	335	335
17	89	110	124	154	243	336	336
18	90	111	125	155	244	338	338
19	91	112	126	156	245	338	338
20	92	113	126	156	246	339	339
21	92	113	126	157	246	339	339
22	92	113	126	156	246	339	339
23	91	113	126	156	245	339	339
24	90	112	125	155	245	338	338
25	89	111	124	154	244	337	337
26	88	110	123	153	243	336	336
27	87	109	122	152	242	335	335
28	86	107	121	151	240	333	333
29	85	106	119	149	239	332	332
30	83	105	118	148	238	331	331

3.21. Nuovo dollaro di Taiwan


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	11	34	157	309	3 115
2	0	4	11	34	157	347	2 322
3	1	4	13	39	151	359	1 753
4	1	4	15	42	148	358	1 353
5	2	6	18	43	147	349	1 071
6	2	8	19	45	146	335	868



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	3	10	21	47	145	319	717
8	4	10	23	49	145	302	602
9	4	10	26	51	143	284	512
10	4	10	29	52	143	267	441
11	4	10	31	53	143	251	382
12	6	10	34	53	143	236	335
13	6	11	36	53	143	236	295
14	6	12	39	54	143	236	261
15	6	13	42	54	143	237	237
16	7	13	44	54	143	236	236
17	8	15	47	55	144	237	237
18	8	16	50	57	144	237	237
19	9	16	52	60	145	238	238
20	9	17	55	61	146	239	239
21	9	19	58	64	146	240	240
22	10	19	60	66	147	240	240
23	10	20	62	68	148	241	241
24	11	21	65	71	148	242	242
25	11	22	68	73	149	242	242
26	11	22	71	75	149	242	242
27	12	24	73	77	150	243	243
28	12	25	76	80	150	243	243
29	13	25	78	81	150	243	243
30	14	27	81	83	150	244	244

3.22. Dollaro neozelandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	63	70	93	216	316	3 192
2	49	64	70	94	216	355	2 385
3	49	64	73	99	211	369	1 803
4	48	64	75	102	207	368	1 394
5	48	65	78	103	206	359	1 104
6	49	68	79	105	206	345	895
7	49	69	80	106	204	329	740
8	48	69	81	108	204	311	621
9	48	69	81	110	203	296	529
10	47	68	82	111	202	295	455
11	46	67	80	110	200	293	395
12	44	65	79	109	198	292	345
13	42	64	77	107	197	290	304
14	41	62	75	106	195	288	288
15	39	61	74	104	194	287	287
16	37	59	72	102	192	285	285
17	36	58	71	101	191	284	284
18	35	57	70	100	189	283	283
19	34	56	69	99	188	282	282
20	34	55	68	98	188	281	281



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	33	54	68	98	187	281	281
22	32	54	67	97	187	280	280
23	32	53	66	96	186	279	279
24	31	52	67	96	185	279	279
25	30	52	70	95	185	278	278
26	29	51	72	94	184	277	277
27	29	50	75	94	183	276	276
28	28	50	77	93	182	276	276
29	27	49	81	92	182	275	275
30	27	48	83	92	181	274	274

3.23. Rand

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	109	124	130	154	276	372	3 463
2	110	125	131	155	277	381	2 582
3	111	126	135	161	273	396	1 950
4	112	128	139	166	271	395	1 506
5	113	130	143	168	271	385	1 193
6	114	133	145	170	271	370	966
7	115	135	146	172	270	364	798
8	114	135	146	174	270	363	670
9	114	135	147	176	269	362	570
10	113	134	147	177	267	361	491
11	111	133	146	176	266	359	426
12	109	131	144	174	264	357	372
13	107	129	142	172	262	355	355
14	105	127	140	170	259	353	353
15	103	124	137	167	257	350	350
16	100	121	135	165	254	348	348
17	98	119	132	162	252	345	345
18	95	117	130	160	250	343	343
19	93	115	128	158	248	341	341
20	92	113	126	156	246	339	339
21	90	111	125	155	244	337	337
22	88	110	123	153	242	336	336
23	86	108	121	151	241	334	334
24	84	106	119	149	239	332	332
25	83	104	117	147	237	330	330
26	81	102	116	146	235	329	329
27	79	101	114	144	234	327	327
28	78	99	112	142	232	325	325
29	76	98	111	141	230	324	324
30	75	96	109	139	229	322	322




3.24. Real

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	169	184	190	214	336	432	3 515
2	178	193	199	223	345	441	2 638
3	182	197	206	232	344	439	2 002
4	182	199	210	236	342	436	1 549
5	183	200	213	238	341	435	1 227
6	183	202	213	239	340	433	994
7	183	203	214	240	338	432	821
8	181	202	213	241	337	430	688
9	180	201	213	242	335	428	585
10	179	200	214	243	334	427	503
11	177	199	212	242	332	425	436
12	175	196	209	239	329	422	422
13	172	193	206	236	326	419	419
14	169	190	203	233	323	416	416
15	165	187	200	230	320	413	413
16	162	184	197	227	316	410	410
17	159	180	194	224	313	406	406
18	156	177	190	220	310	403	403
19	152	174	187	217	307	400	400
20	149	171	184	214	304	397	397
21	146	168	181	211	301	394	394
22	143	165	178	208	298	391	391
23	140	161	175	205	294	388	388
24	137	158	172	202	291	384	384
25	134	155	168	198	288	381	381
26	131	152	165	195	285	378	378
27	128	149	162	192	282	375	375
28	125	146	159	190	279	372	372
29	122	143	157	187	276	370	370
30	119	141	154	184	274	367	367

3.25. Renminbi-yuan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	22	36	43	66	189	323	3 261
2	22	37	44	67	190	362	2 432
3	22	37	46	72	184	375	1 836
4	22	38	49	76	181	374	1 418
5	22	40	52	77	181	364	1 122
6	23	42	54	79	180	350	910
7	24	44	55	81	179	333	752
8	23	43	55	82	178	316	631
9	22	43	56	85	177	297	537
10	22	43	57	86	177	280	461
11	21	43	56	86	176	269	400



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	21	42	56	86	175	268	350
13	20	42	55	85	175	268	308
14	20	41	54	85	174	267	272
15	19	41	54	84	174	267	267
16	19	41	54	84	174	267	267
17	19	41	54	84	174	267	267
18	19	41	54	84	174	267	267
19	19	41	54	84	174	267	267
20	20	41	57	84	174	267	267
21	20	41	59	84	174	267	267
22	20	41	62	84	174	267	267
23	19	41	65	84	174	267	267
24	19	41	67	84	174	267	267
25	19	41	70	84	173	267	267
26	19	40	72	84	173	266	266
27	19	40	75	83	173	266	266
28	18	40	78	83	173	266	266
29	18	40	81	83	172	266	266
30	18	39	83	86	172	265	265

3.26. Ringgit

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	17	32	39	62	185	323	3 266
2	19	34	40	64	186	362	2 436
3	21	36	45	71	183	375	1 839
4	22	38	49	76	181	374	1 419
5	24	41	54	79	182	364	1 123
6	26	44	56	82	183	350	909
7	28	48	59	85	183	333	751
8	28	48	60	87	183	315	630
9	29	50	62	91	184	297	536
10	29	51	64	93	184	279	461
11	30	52	65	95	184	278	400
12	30	52	65	95	185	278	350
13	30	52	65	95	185	278	308
14	30	51	65	95	184	278	278
15	30	51	64	95	184	277	277
16	29	51	64	94	184	277	277
17	29	51	64	94	184	277	277
18	29	51	64	94	184	277	277
19	29	51	64	94	184	277	277
20	30	51	64	94	184	277	277
21	30	51	65	95	184	277	277
22	30	51	65	95	184	277	277
23	30	51	65	94	184	277	277
24	29	51	67	94	184	277	277




Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	29	51	70	94	183	277	277
26	29	50	72	93	183	276	276
27	28	50	76	93	183	276	276
28	28	49	78	92	182	275	275
29	27	49	81	92	182	275	275
30	27	48	84	92	181	274	274

3.27. Rublo russo

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	119	133	140	163	286	381	3 549
2	117	132	138	162	284	388	2 636
3	116	131	140	166	278	401	1 984
4	115	131	142	169	275	399	1 528
5	115	133	145	170	274	388	1 206
6	115	134	146	172	272	372	975
7	116	136	147	173	271	364	803
8	115	135	147	174	270	364	673
9	114	135	147	176	269	362	572
10	114	135	149	178	269	362	491
11	113	135	148	178	268	361	425
12	112	134	147	177	267	360	371
13	111	133	146	176	265	359	359
14	110	131	145	175	264	357	357
15	108	129	142	172	262	355	355
16	105	127	140	170	260	353	353
17	103	124	137	167	257	350	350
18	100	122	135	165	255	348	348
19	98	120	133	163	253	346	346
20	96	118	131	161	250	344	344
21	94	115	129	159	248	341	341
22	92	113	126	156	246	339	339
23	89	111	124	154	244	337	337
24	87	109	122	152	242	335	335
25	85	107	120	150	239	333	333
26	83	104	118	148	237	331	331
27	81	102	116	146	235	328	328
28	79	100	114	144	233	326	326
29	77	98	112	142	231	324	324
30	75	96	110	140	229	323	323

3.28. Dollaro di Singapore

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	9	33	155	312	3 141
2	0	5	12	35	158	350	2 346
3	1	7	16	42	153	363	1 773



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	1	9	20	47	152	362	1 371
5	2	12	24	49	153	353	1 086
6	2	15	27	53	154	339	880
7	3	19	30	56	154	323	727
8	4	19	31	58	154	306	611
9	4	20	33	61	154	289	520
10	4	21	34	63	154	272	447
11	4	21	34	64	154	255	388
12	6	21	35	64	154	247	340
13	6	21	37	64	153	247	299
14	6	20	39	64	153	246	265
15	6	20	42	64	153	246	246
16	7	20	45	63	153	246	246
17	8	20	48	63	153	246	246
18	8	20	50	63	153	246	246
19	9	20	53	63	153	246	246
20	9	21	55	64	154	247	247
21	10	21	58	65	154	247	247
22	10	22	61	67	155	248	248
23	10	22	63	69	155	248	248
24	11	22	66	71	155	248	248
25	11	23	68	73	155	249	249
26	11	23	71	75	156	249	249
27	12	24	73	78	156	249	249
28	12	25	76	80	156	249	249
29	14	25	79	82	156	249	249
30	14	27	81	84	156	250	250

3.29. Won sudcoreano


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	51	74	197	314	3 165
2	30	45	51	75	197	352	2 360
3	29	44	53	79	191	365	1 781
4	28	44	55	81	187	363	1 375
5	28	45	57	82	186	354	1 088
6	31	49	61	87	188	339	881
7	28	48	59	85	184	323	727
8	33	53	65	92	188	306	610
9	32	53	65	94	187	288	519
10	26	48	61	90	181	274	446
11	22	43	56	86	176	269	387
12	18	39	53	83	172	266	338
13	15	37	50	80	170	263	298
14	13	35	48	78	168	261	264
15	12	33	46	77	166	259	259
16	10	32	45	75	165	258	258



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
17	9	31	47	74	164	257	257
18	9	30	50	73	163	256	256
19	9	30	52	73	163	256	256
20	9	30	55	73	163	256	256
21	9	30	58	73	163	256	256
22	10	30	60	73	163	256	256
23	10	30	63	73	163	256	256
24	11	30	66	73	163	256	256
25	11	30	68	73	163	256	256
26	11	30	71	75	162	256	256
27	12	30	73	77	162	256	256
28	12	29	76	80	162	256	256
29	13	29	78	81	162	255	255
30	14	29	81	84	162	255	255

3.30. Lira turca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	181	196	202	226	348	444	3 736
2	179	193	200	224	346	442	2 780
3	175	190	199	225	337	432	2 096
4	171	187	198	225	330	424	1 614
5	167	185	197	222	326	419	1 274
6	164	183	195	221	321	415	1 029
7	162	182	193	219	317	411	847
8	158	178	190	217	313	406	709
9	154	175	188	216	309	402	601
10	151	172	185	215	305	399	516
11	147	168	182	212	301	395	446
12	143	165	178	208	297	391	391
13	139	161	174	204	294	387	387
14	136	157	170	200	290	383	383
15	132	154	167	197	286	380	380
16	129	150	164	194	283	376	376
17	126	147	160	191	280	373	373
18	123	144	158	188	277	370	370
19	120	142	155	185	274	368	368
20	118	139	152	182	272	365	365
21	115	136	150	180	269	363	363
22	112	134	147	177	267	360	360
23	110	131	145	175	264	358	358
24	107	129	142	172	262	355	355
25	105	127	140	170	259	353	353
26	103	124	137	167	257	350	350
27	100	122	135	165	255	348	348




Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	98	120	133	163	253	346	346
29	96	118	131	161	251	344	344
30	94	116	129	159	248	342	342

3.31. Dollaro USA


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	26	54	172	313	3 162
2	0	15	26	54	172	352	2 360
3	1	17	29	58	169	365	1 782
4	1	20	32	63	168	364	1 377
5	2	23	37	69	169	354	1 090
6	4	26	40	70	170	340	883
7	6	31	42	72	170	324	730
8	8	34	46	74	171	307	612
9	10	37	49	76	171	289	521
10	11	38	51	76	171	272	448
11	12	40	52	78	171	265	389
12	12	41	54	79	171	265	340
13	13	42	54	80	172	265	299
14	13	43	55	80	172	265	265
15	14	43	55	80	172	265	265
16	14	43	55	80	171	265	265
17	14	43	55	80	171	265	265
18	14	43	55	80	171	265	265
19	14	43	55	80	172	265	265
20	14	43	55	80	172	265	265
21	14	43	58	80	172	266	266
22	14	43	61	80	173	266	266
23	14	43	63	80	173	266	266
24	14	43	66	80	173	266	266
25	14	43	68	80	173	266	266
26	14	43	71	80	173	266	266
27	14	43	73	80	173	266	266
28	14	43	76	80	173	266	266
29	14	43	79	82	173	266	266
30	14	43	81	84	173	266	266

3.32. Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	12	134	307	3 091
2	0	1	6	15	132	344	2 302
3	1	1	9	18	125	356	1 736
4	1	3	12	21	122	354	1 339
5	2	4	15	24	121	345	1 060
6	2	4	18	27	121	331	858



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	3	6	20	30	120	315	709
8	4	6	23	32	120	298	595
9	4	8	26	35	121	281	506
10	4	8	28	37	121	264	435
11	4	9	31	40	121	248	377
12	6	10	33	42	121	232	330
13	6	11	36	44	122	218	291
14	6	12	39	47	122	215	257
15	6	13	41	49	122	216	229
16	7	13	44	51	122	216	216
17	7	14	46	54	123	216	216
18	8	16	49	57	125	217	217
19	9	16	51	58	128	217	217
20	9	17	54	61	130	218	218
21	9	18	56	63	132	219	219
22	10	19	59	65	133	219	219
23	10	20	62	67	135	220	220
24	11	20	64	69	136	220	220
25	11	22	67	71	138	220	220
26	11	22	69	73	139	220	220
27	12	23	72	76	141	220	220
28	12	24	74	78	142	221	221
29	12	25	76	79	142	221	221
30	13	25	79	81	144	221	221




ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	9
Euro	Belgio	9
Euro	Cipro	9
Euro	Estonia	9
Euro	Finlandia	9
Euro	Francia	9
Euro	Germania	9
Euro	Grecia	9
Euro	Irlanda	9
Euro	Italia	9
Euro	Lettonia	9
Euro	Lituania	9
Euro	Lussemburgo	9
Euro	Malta	9
Euro	Paesi Bassi	9
Euro	Portogallo	9
Euro	Slovacchia	9
Euro	Slovenia	9
Euro	Spagna	9
Corona ceca	Repubblica ceca	2
Corona danese	Danimarca	40
Fiorino ungherese	Ungheria	5
Corona svedese	Svezia	4
Kuna	Croazia	7
Lev	Bulgaria	- 1
Lira sterlina	Regno Unito	21
Leu romeno	Romania	- 3
Zloty	Polonia	13
Corona islandese	Islanda	11
Corona norvegese	Norvegia	21
Franco svizzero	Liechtenstein	1
Franco svizzero	Svizzera	1
Dollaro australiano	Australia	10
Dollaro canadese	Canada	7
Dollaro USA	Stati Uniti	40
Yen	Giappone	2

17CE2104



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1422 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 2017****che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della riunione del gruppo di lavoro della Commissione sulla zootecnia, tenutasi il 15 novembre 2016, gli esperti degli Stati membri hanno espresso la necessità di continuare a promuovere l'armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati.
- (2) In conformità all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.
- (3) La commissione di valutazione e selezione nominata per tale invito è giunta alla conclusione che l'«Interbull Centre» soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e potrebbe essere incaricato dell'espletamento dei compiti di cui al punto 2 di tale allegato.
- (4) L'«Interbull Centre» dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. La designazione va rivista regolarmente in conformità all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina:

Interbull Centre
Department of Animal Breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Science — SLU
Ulls väg 26,
Box 7023
SE-750 07 Uppsala
Svezia

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2105



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1423 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 21 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto la nave *Capricorn* all'elenco delle navi soggette a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
- (3) Per garantire l'efficacia delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

*Per la Commissione
a nome del presidente**Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

**ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA H, E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLICABILI
COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI**

Nome: CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

Informazioni supplementari

Al 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.»

17CE2106




DECISIONE (PESC) 2017/1424 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»). La strategia dell'UE sulle SALW ha evidenziato che, al fine di ridurre al minimo i rischi rappresentati dal traffico illecito e dall'eccessiva accumulazione di SALW, dovrebbe essere presa in considerazione in particolare la questione delle immense scorte di SALW accumulate in alcune zone dell'Europa orientale e sudorientale, nonché dei modi di diffusione nelle zone di conflitto.
- (2) La strategia dell'UE sulle SALW indica tra i suoi obiettivi la promozione di un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri contro l'offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni. Nel piano d'azione, la strategia dell'UE sulle SALW riconosce nell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) una delle organizzazioni regionali con cui occorrerebbe sviluppare la cooperazione.
- (3) La strategia dell'UE sulle SALW contiene disposizioni specifiche relative al sostegno da accordare alle azioni dell'OSCE per la lotta contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni e la distruzione delle scorte in eccedenza degli Stati partecipanti all'OSCE. In particolare, l'Unione partecipa agli sforzi per ridurre le scorte in eccedenza di SALW e di munizioni convenzionali rimaste dall'epoca della guerra fredda in Europa orientale grazie alla cooperazione con l'OSCE, il cui aiuto è stato richiesto dagli Stati partecipanti interessati.
- (4) Nel 2000 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno adottato il documento dell'OSCE sulle SALW che li impegnava a combattere il traffico illecito di SALW in tutti i suoi aspetti. Tale documento sottolineava anche gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale derivanti dall'eccessiva accumulazione di SALW e da un'inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte.
- (5) Inoltre, nel 2003 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno adottato il documento dell'OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali (SCA) in cui si riconoscevano i rischi in termini di sicurezza e protezione posti dall'eccessiva accumulazione di munizioni convenzionali. Per affrontare detti rischi, essi decisero di istituire una procedura pratica che consentiva di prestare assistenza alla distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza e/o al miglioramento della gestione delle scorte e delle prassi di messa in sicurezza.
- (6) I documenti dell'OSCE sulle SALW e le SCA riconoscono nella distruzione il metodo di elezione per lo smaltimento delle SALW e delle munizioni convenzionali in eccedenza.
- (7) Nel 2016 la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Georgia hanno rivolto agli Stati partecipanti all'OSCE in sede di Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE una richiesta di assistenza, sulla base dei documenti dell'OSCE sulle SALW e sulle SCA, volta al miglioramento della sicurezza delle SALW e della distruzione delle munizioni convenzionali.



- (8) In passato, l'Unione ha sostenuto le attività dell'OSCE mediante la decisione 2012/662/PESC del Consiglio ⁽¹⁾. La decisione, la cui attuazione è terminata nel 2015, finanziava attività come la distruzione delle eccedenze di SALW, il miglioramento della sicurezza e della gestione delle scorte di armi, lo sviluppo di strumenti appropriati per la registrazione delle armi e il rafforzamento dei controlli sui trasferimenti di armi convenzionali.
- (9) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2356 ⁽²⁾. La nuova fase del progetto del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro («SEESAC») si baserà sui risultati conseguiti grazie alla decisione 2013/730/PESC del Consiglio ⁽³⁾, mantenendo al contempo l'approccio olistico alla lotta contro la minaccia rappresentata dalle SALW nella regione. In particolare il progetto si prefiggerà un coordinamento con le iniziative nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, cercando di aumentare le capacità di gestire le scorte da parte delle forze di polizia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illecito e dall'eccessiva accumulazione di SALW e di munizioni convenzionali nella regione dell'OSCE,
- promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale incoraggiando l'azione dell'OSCE volta a impedire il traffico illecito e l'eccessiva accumulazione di SALW e munizioni convenzionali.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure:

- ridurre il rischio di proliferazione illecita di SALW nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
- smaltire le munizioni in eccedenza in Georgia.

Una descrizione particolareggiata dei progetti di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato OSCE.

3. Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.


Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 353 878,52 EUR.

⁽¹⁾ Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 29).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

⁽³⁾ Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).



2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4


L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato OSCE. Tali rapporti costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione scade 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, la presente decisione scade sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l'accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS



ALLEGATO

1. Contesto

Nel 2016 due Stati partecipanti all'OSCE — l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Georgia — hanno chiesto sostegno per attività connesse a una maggiore sicurezza relativamente alle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e allo smaltimento delle munizioni convenzionali in eccedenza.

Nel 2016 l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha dichiarato che necessitava di assistenza allo scopo di migliorare la sicurezza fisica e informatica dei depositi di SALW e munizioni ubicati in 15 stazioni della polizia di frontiera (BPS) e un centro regionale per gli affari di frontiera (RCBA). La richiesta inoltre riconosceva la necessità di aumentare la capacità del ministero dell'interno migliorando le procedure di gestione delle scorte di armi di ordinanza. La missione OSCE a Skopje ha fornito un sostegno continuo al ministero dell'interno nel settore della sicurezza facilitando esercitazioni congiunte transfrontaliere, organizzando corsi di formazione sulla lotta alla criminalità organizzata, sull'osservazione della frontiera verde, sull'espletamento delle procedure per il riconoscimento facciale nonché sulla profilazione. Basandosi sulla cooperazione già in vigore, il ministero dell'interno ha individuato nella missione OSCE a Skopje il partner per realizzare i miglioramenti della sicurezza e lo sviluppo di capacità.

Dopo la guerra fredda, il ministero della difesa della Georgia si è trovato con notevoli scorte di munizioni convenzionali dell'era sovietica. Alcune di tali scorte sono state ridotte nell'ambito di sforzi nazionali e di progetti di assistenza internazionali e bilaterali. Nel periodo 2005-2013, ad esempio, furono completati tre progetti per lo smaltimento di razzi guidati e non guidati con il sostegno dell'Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento e del Dipartimento di Stato degli USA. Nel 2007, 2011 e 2012 l'OSCE e l'UNDP hanno anche sostenuto progetti volti all'utilizzazione, al trattamento e allo smaltimento delle restanti eccedenze di razzi aerei guidati e non guidati e delle loro componenti pericolose. Oltre a ciò, l'OSCE ha fornito assistenza per lo smaltimento di munizioni a grappolo, di bombe e di granate d'artiglieria nel periodo 2012-2016.

Nel 2016 la Georgia ha presentato al Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE una nuova richiesta di assistenza per lo smaltimento di 461 tonnellate di munizioni convenzionali in eccedenza, tra le quali si contano 121 tonnellate di granate d'artiglieria e 340 tonnellate di bombe. Anche se non dispone attualmente di una presenza sul campo in Georgia, l'OSCE vanta una serie di successi nella realizzazione di progetti di smaltimento delle munizioni nel paese. L'OSCE e la Georgia hanno istituito un quadro per la cooperazione elaborando un «Programma di smilitarizzazione delle munizioni superate, fuori uso e obsolete presenti nelle basi militari in Georgia». Nell'aprile 2014 il segretariato OSCE e la Georgia hanno firmato un memorandum d'intesa che disciplina ulteriori dettagli per l'attuazione del programma.

Sulla scia della riuscita attuazione della decisione 2012/662/PESC, i progetti attuali si incentrano su un ulteriore rafforzamento del controllo nazionale delle SALW e delle munizioni e sull'assistenza da prestare all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e alla Georgia affinché rispettino gli impegni internazionali che loro incombono in questo settore.

2. Obiettivo generale

Rafforzare la sicurezza nelle regioni dell'Europa sudorientale e del Caucaso meridionale riducendo la minaccia derivante dalla proliferazione incontrollata di SALW e di munizioni convenzionali.


3. Descrizione dei progetti

I progetti si fondano sulle attività, passate e attuali, dell'OSCE volte a ridurre le scorte in eccedenza, a migliorare la sicurezza e ad impedire i furti di SALW e munizioni, contribuendo in tal modo agli sforzi in materia di antiterrorismo dal momento che consentono agli Stati partecipanti all'OSCE di affrontare una delle fonti di approvvigionamento delle reti terroristiche.

3.1 Progetto 1: Ridurre il rischio di proliferazione illecita di SALW nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

3.1.1 Obiettivo

Migliorare la capacità del ministero dell'interno dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di mettere in sicurezza le sue scorte di SALW e munizioni riducendo così il rischio di proliferazione illecita, anche a fini terroristici.



3.1.2 Descrizione

Nella sua richiesta di assistenza all'OSCE, il ministero dell'interno ha messo in evidenza la vulnerabilità dei depositi di SALW e munizioni in 15 BPS e un RCBA. L'attacco contro la BPS nei pressi di Gosince, dell'aprile 2015, che si è tradotto nel furto di armi e munizioni, ha dato l'avvio a un esame globale della sicurezza dei depositi di SALW presso le BPS. In risposta alla richiesta di assistenza, la missione OSCE a Skopje ha condotto una valutazione delle necessità che ha comportato la visita di tutte le 15 BPS e dell'RCBA. L'OSCE ha individuato una serie di problematiche relative alla sicurezza delle SALW in tali stazioni, tra cui l'esigenza di migliorare la sicurezza fisica dei depositi esistenti, rafforzare le procedure di registrazione, aumentare la capacità del personale per quanto riguarda la gestione delle SALW di ordinanza e di quelle sequestrate e potenziare la capacità del ministero dell'interno di impedire la proliferazione di SALW a partire dalle scorte.

3.1.3 Risultati attesi

Con questa attività, la missione OSCE a Skopje continua lo sforzo teso a sviluppare le capacità del ministero dell'interno nel settore della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Il progetto contribuirà al raggiungimento dei risultati specifici seguenti:

Risultato 1: Maggiore sicurezza fisica e informatica delle scorte di SALW e di munizioni presso 15 BPS e 1 RCBA.

Descrittori:

— 15 BPS e 1 RCBA avranno depositi di SALW con una migliore protezione fisica e informatica.

Risultato 2: Maggiore capacità del ministero dell'interno di effettuare la gestione delle scorte di SALW.

Descrittori:

— Sviluppo di procedure operative standard per la gestione delle armi di ordinanza.

— È stato organizzato 1 corso per formare formatori.

— Organizzazione di 16 corsi di formazione in loco presso 15 BPS e 1 RCBA.

3.1.4 Squadra di esecuzione del progetto

La squadra di esecuzione del progetto comprenderà un coordinatore di progetto dei servizi di contrasto e un assistente di progetto. La squadra di esecuzione del progetto sarà responsabile della gestione dell'intero ciclo di progetto, che comprende la creazione dei quadri giuridico, gestionale, di monitoraggio e verifica, per l'efficace raggiungimento dei risultati del progetto e la rendicontazione.


3.1.5 Attività

3.1.5.1 Documentazione per la gara d'appalto

La documentazione per la gara d'appalto pubblica relativa ai miglioramenti della sicurezza delle 15 BPS e di 1 RCBA si baserà sulle specifiche di progettazione previste nei regolamenti nazionali e nelle migliori prassi dell'OSCE per il deposito di SALW e di scorte di munizioni convenzionali. La missione OSCE a Skopje appalterà a una società il compito di sviluppare le specifiche di progettazione. Il fornitore selezionato elaborerà e metterà a disposizione della missione OSCE a Skopje e del ministero dell'interno tutta la documentazione pertinente in materia di progettazione, garantendo che sia coordinata e approvata da tutte le autorità nazionali di regolamentazione nonché rispondente alle norme e procedure dell'OSCE.

3.1.5.2 Miglioramenti della sicurezza

La missione OSCE a Skopje svilupperà la documentazione richiesta per avviare una gara aperta e competitiva e condurrà l'appalto per i lavori di costruzione e la fornitura di attrezzatura informatica di sicurezza rispondente alle norme e alle regolamentazioni dell'OSCE. Il contraente prescelto realizzerà le misure di sicurezza in conformità del progetto approvato. La squadra di esecuzione del progetto organizzerà il controllo e la supervisione tecnica dell'attuazione delle misure di sicurezza e verificherà che rispettino i pertinenti requisiti tecnici.



3.1.5.3 Sviluppo di procedure operative standard per la gestione delle armi e munizioni d'ordinanza

La squadra di esecuzione del progetto costituirà un gruppo composto di rappresentanti dell'OSCE e dei pertinenti dipartimenti del ministero dell'interno, ivi compresi il punto focale sulle SALW, l'unità «uso pratico, criptologia e CCTV», il dipartimento «gestione edile», l'ufficio legale, il settore «affari di frontiera e migrazione», e l'ufficio «sicurezza pubblica». Il gruppo si riunirà quattro volte per sviluppare le procedure operative standard e godrà del sostegno di un esperto nazionale e di uno internazionale. Le procedure operative standard offriranno al personale del ministero dell'interno consulenza e orientamenti sul modo di utilizzare i nuovi strumenti tecnici e informatici in maniera standardizzata.

3.1.5.4 Formazione

La squadra di esecuzione del progetto si occuperà dello sviluppo di un manuale per la formazione sulle nuove procedure operative standard, anche assumendo un esperto incaricato dell'elaborazione del manuale, della stampa e della divulgazione presso il competente personale del ministero dell'interno, nonché della sua traduzione in inglese. Le copie in inglese saranno distribuite ad altre operazioni dell'OSCE sul campo nonché al segretariato OSCE allo scopo di fornire visibilità e materiale per future consultazioni.

La squadra di esecuzione del progetto organizzerà un corso di formazione per formatori destinato a 30 rappresentanti designati provenienti da quattro centri regionali per gli affari di frontiera e da otto settori per gli affari interni, allo scopo di aumentarne la conoscenza sull'uso dei nuovi sistemi informatici e di sicurezza nei depositi ristrutturati. In seguito, i formatori che hanno ricevuto la formazione la trasmetteranno in tutto il paese nei rispettivi centri e settori regionali, garantendo in tal modo la sostenibilità dell'attività.

3.1.5.5 Visibilità dell'Unione

Scopo delle attività di visibilità sarà rendere pubblico il sostegno dell'Unione riducendo il rischio della proliferazione di armi e munizioni attraverso le attività realizzate dall'OSCE. Gli eventi per la visibilità si incentreranno sulla sensibilizzazione di un pubblico selezionato e del pubblico in generale alla realizzazione di attività specifiche nell'ambito di questo progetto, al loro impatto sulla riduzione della minaccia derivante dalla proliferazione incontrollata e alla stabilità generale della regione. Le attività di visibilità seguiranno un piano di progetto di visibilità. È previsto lo sviluppo di diversi tipi di materiale di visibilità al fine di presentare al pubblico destinatario i risultati del progetto. Essi includeranno pannelli, banner, dépliant, materiale fotografico e video, nonché promozione dei risultati conseguiti nel corso di eventi di visibilità.

3.2 Progetto 2: Smaltimento delle munizioni in eccedenza in Georgia

3.2.1 Obiettivo

Sostenere il processo di miglioramento della gestione delle scorte di munizioni in Georgia attraverso lo smaltimento di 461 tonnellate di munizioni in eccedenza.

3.2.2 Descrizione

Nel 2016 la Georgia ha chiesto assistenza per lo smaltimento di 461 tonnellate di munizioni convenzionali in eccedenza per ottemperare al «Programma di smilitarizzazione delle munizioni superate, fuori uso e obsolete presenti nelle basi militari in Georgia» («programma»). Quale continuazione dei progetti dell'OSCE realizzati nel 2007, 2011-2012 e 2014-2016, il segretariato OSCE sosterrà la Georgia nei suoi sforzi per rafforzarne la capacità di gestione delle scorte di munizioni.

3.2.3 Risultati attesi

Risultato 1: Riduzione delle eccedenze disponibili di munizioni convenzionali in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Descrittori:

- Smaltimento di 461 tonnellate di munizioni in eccedenza.
- Firma di un accordo di partenariato per l'attuazione.



- Assunzione di personale per il progetto.
- Sviluppo del programma di garanzia della qualità.
- Relazioni trimestrali sull'andamento del progetto.
- Relazioni trimestrali sull'ambiente.

3.2.4 Squadra di esecuzione del progetto

La squadra di esecuzione del progetto sarà composta di un responsabile di progetto, un assistente di progetto, un consulente locale e due internazionali. Il responsabile di progetto sarà un funzionario già a contratto con l'OSCE. L'assistente di progetto e i consulenti, locale e internazionali, saranno presi a contratto in linea con le vigenti norme e regolamentazioni OSCE. Alla squadra di esecuzione del progetto spetterà la responsabilità di definire i quadri giuridico, gestionale, di monitoraggio e verifica per l'efficace conseguimento dei risultati attesi dal progetto e l'esecuzione del programma di garanzia della qualità.

3.2.5 Partner incaricato dell'attuazione del progetto

La Georgia ha affidato l'attuazione delle attività previste dal programma al Centro nazionale militare di scienza e tecnologia («DELTA»). In Georgia, DELTA possiede i diritti esclusivi per le attività di smilitarizzazione e distruzione delle munizioni, diritti che gli sono stati riconosciuti nel 2005 con il decreto n. 321 del ministero georgiano della difesa. Da allora, DELTA è stato il partner incaricato dell'attuazione a cui tutte le organizzazioni internazionali impegnate in attività di smaltimento, tra cui la NATO, l'UNDP e l'OSCE, hanno affidato gli appalti. Poi, nel 2016 DELTA ha completato un progetto, sostenuto dall'OSCE, per lo smaltimento di 620 tonnellate di razzi aerei, bombe, e granate d'artiglieria.

3.2.6 Attività

3.2.6.1 Smaltimento delle munizioni in eccedenza

DELTA ha condotto ricerche sulle munizioni da smaltire e ha sviluppato tecnologie, istruzioni e documentazione per il processo di smaltimento. Ha inoltre avviato il trasporto di 340 tonnellate di bombe eccedentarie dal luogo di deposito alla struttura di smaltimento a Phonichala, ha impartito una formazione al personale del progetto e ha iniziato il processo di smantellamento. Le componenti esplosive saranno smaltite mediante brillamento a cielo aperto presso il campo di tiro di Vaziani. Lo smaltimento delle 121 tonnellate di granate d'artiglieria avrà luogo presso la struttura di Dedoplistskaro. DELTA controlla gli effetti ambientali delle operazioni di smaltimento tramite test mensili.

3.2.6.2 Visibilità dell'Unione

Le attività per la visibilità si incentreranno sulla sensibilizzazione di un pubblico selezionato e del pubblico in generale alla realizzazione delle operazioni di smaltimento delle munizioni e al loro impatto sull'aumento delle capacità di gestione delle scorte in Georgia.

4. Beneficiari


I beneficiari diretti dei progetti saranno le istituzioni nazionali dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Georgia responsabili della sicurezza e della gestione delle SALW e delle munizioni. Le attività di progetto rispettano le strategie nazionali in materia di SALW e munizioni e sono allineate agli impegni internazionali sottoscritti da entrambi i paesi. Indirettamente, beneficeranno delle attività di progetto anche la popolazione di entrambi i paesi nonché la popolazione dell'Europa sudorientale, del Caucaso meridionale e dell'Unione, che sono a rischio di proliferazione di SALW e munizioni.

5. Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 36 mesi.

6. Ente incaricato dell'attuazione del progetto

La realizzazione tecnica generale della presente decisione è affidata al segretariato OSCE.



7. Comitato direttivo

Il comitato direttivo del presente progetto è composto di un rappresentante dell'alto rappresentante e dell'ente incaricato di cui al punto 6 del presente allegato. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.


8. Presentazione di rapporti

Il segretariato OSCE elaborerà trimestralmente rapporti descrittivi che illustrano i progressi compiuti verso il raggiungimento dei risultati del progetto. Il segretariato OSCE presenterà rapporti annuali descrittivi e finanziari, oltre a un rapporto finale entro sei mesi dal termine del periodo di attuazione.

9. Stima del costo totale dei progetti e del contributo finanziario dell'Unione

Il costo totale stimato dei progetti è di 1 353 878,52 EUR.

17CE2107



DECISIONE (PESC) 2017/1425 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****relativa a un'azione dell'Unione europea di stabilizzazione nel Mopti e Segou**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha accolto favorevolmente la strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («strategia dell'UE per il Sahel»), sottolineando che l'Unione ha un interesse di lunga data nel ridurre l'insicurezza e migliorare lo sviluppo della regione del Sahel.
- (2) Il 9 febbraio 2015 il Consiglio ha ribadito il suo impegno a sostenere il percorso del Mali verso lo sviluppo, la pace, la riconciliazione e la stabilità. I progressi compiuti dal governo del Mali in termini di governance, democrazia, Stato di diritto, riforma dei settori della giustizia e della sicurezza e lotta contro l'impunità sono parte integrante di tale processo.
- (3) Nel febbraio 2017 il governo del Mali ha adottato il «Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre» (PSIRC) al fine di contrastare la crescente insicurezza e di ristabilire la presenza dell'amministrazione civile nella regione del Centro (Mopti e Segou) del Mali.
- (4) Il 26 giugno 2017 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raggiunto un accordo sul documento concettuale relativo a un'azione di stabilizzazione nel Mopti e Segou attuata da una squadra di stabilizzazione dell'UE, sotto l'egida della delegazione dell'Unione in Mali.
- (5) Il 10 luglio 2017 il Mali ha inviato una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) con cui ha invitato l'Unione a sostenere il ripristino dell'amministrazione civile nella regione del Centro del Mali mediante lo schieramento di una squadra di stabilizzazione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Azione UE di stabilizzazione**

1. L'Unione intraprende un'azione di stabilizzazione nel Mopti e Segou. L'azione è attuata da una squadra di stabilizzazione dell'UE, sotto l'egida della delegazione dell'Unione in Mali, per una fase operativa di dodici mesi.
2. La squadra di stabilizzazione dell'UE opera conformemente agli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 e svolge i compiti previsti dall'articolo 3.
3. L'AR è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

*Articolo 2***Obiettivi**

La squadra di stabilizzazione dell'UE sostiene i piani e le politiche nazionali maliani con la sua consulenza alle autorità maliane nel ripristino e nell'ampliamento dell'amministrazione civile nella regione del Centro del Mali in conformità delle norme internazionali, con l'obiettivo principale di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la parità di genere mediante il rafforzamento della governance generale in questa regione.



*Articolo 3***Compiti**

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'azione di stabilizzazione dell'UE, la squadra di stabilizzazione dell'UE:

- a) presta consulenza alle autorità maliane nel Mopti e Segou sui piani e le politiche nazionali maliani anche su questioni inerenti alla governance e sostiene la programmazione, da parte delle autorità maliane, di attività volte al ritorno dell'amministrazione civile nella regione, in stretta collaborazione con tutti gli attori dell'Unione e i programmi pertinenti dell'Unione in Mali;
- b) presta consulenza alle autorità maliane nel Mopti e Segou sulla realizzazione delle attività programmate di cui alla lettera a), anche sostenendo un dialogo rafforzato tra le autorità maliane e le popolazioni locali, prestando particolare attenzione all'attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- c) agevola il coordinamento interministeriale sulle questioni inerenti alla governance che riguardano il Mopti e Segou nonché il coordinamento tra i ministeri maliani competenti e i governatorati del Mopti e Segou.

*Articolo 4***Struttura della squadra di stabilizzazione dell'UE**

1. La squadra di stabilizzazione dell'UE completa l'azione della delegazione dell'Unione in Mali e delle missioni PSDC schierate in Mali. La squadra opera a Bamako, Mopti e Segou.
2. Il capo della delegazione dell'Unione in Mali è il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE.
3. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è assistito da un vice caposquadra per l'attuazione corrente dell'azione di stabilizzazione dell'UE.
4. Il SEAE individua il punto di contatto per la squadra di stabilizzazione dell'UE presso la sede principale.
5. La delegazione dell'Unione in Mali fornisce alla squadra di stabilizzazione dell'UE supporto logistico nella regione.

*Articolo 5***Capo della squadra di stabilizzazione dell'UE**

1. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE garantisce l'esecuzione corretta ed efficace dei compiti della squadra, anche impartendo istruzioni al vice caposquadra.
2. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
3. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è responsabile del controllo disciplinare sulla squadra. Per quanto riguarda il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale distaccante conformemente alla sua normativa nazionale o dall'istituzione dell'Unione distaccante interessata o dal SEAE.
4. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE ha la responsabilità di assicurare che l'integrazione della dimensione di genere sia parte integrante dell'azione di stabilizzazione dell'UE e che tale lavoro sia coordinato con l'ufficio del consulente principale sulla dimensione di genere del SEAE.
5. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE agevola il coordinamento delle attività della squadra con quelle intraprese dagli Stati membri e dalle missioni PSDC dell'Unione schierate in Mali.



*Articolo 6***Personale**

1. La squadra di stabilizzazione dell'UE, compreso il suo vice caposquadra, è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Può altresì essere assunto personale dal capo della squadra, ove necessario, su base contrattuale, in particolare se le mansioni richieste non sono ricoperte da personale distaccato dall'autorità distaccante.
2. Ogni autorità distaccante sostiene i costi relativi al personale che ha distaccato presso la squadra di stabilizzazione dell'UE, inclusi le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere, nonché le indennità di sede disagiata e di rischio.
3. Ogni autorità distaccante che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, ed è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
4. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della squadra di stabilizzazione dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/C 190/01 dell'AR ⁽¹⁾.

*Articolo 7***Privilegi e immunità**

L'AR garantisce che il personale della squadra di stabilizzazione dell'UE benefici degli stessi privilegi e immunità del personale della delegazione dell'Unione in Mali.

*Articolo 8***Direzione politica e monitoraggio da parte del CPS**

Il CPS fornisce direzione politica all'azione di stabilizzazione dell'UE e ne monitora l'attuazione, fatte salve le responsabilità dell'AR.


*Articolo 9***Relazioni**

1. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE fornisce relazioni scritte all'AR, al CPS e agli altri organi preparatori del Consiglio ogni quattro mesi dopo l'inizio della fase operativa. Riferisce inoltre, su richiesta, al CPS e agli altri organi preparatori del Consiglio. I servizi del SEAE riferiscono, se necessario, al CPS e agli altri organi preparatori del Consiglio.
2. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine del suo mandato.

*Articolo 10***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al mandato della squadra di stabilizzazione dell'UE è di 3 250 000 EUR.

⁽¹⁾ Decisione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 aprile 2013 relativa alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna (GU C 190 del 29.6.2013, pag. 1).



2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte del capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati per la squadra di stabilizzazione.

3. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è responsabile dell'esecuzione del bilancio. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE e la Commissione.

Articolo 11

Sicurezza

1. La delegazione dell'Unione in Mali è responsabile della sicurezza dei membri della squadra e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al personale della delegazione.

2. Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE rispetta gli orientamenti forniti dal responsabile regionale della sicurezza in Mali per la pianificazione delle misure di sicurezza e per l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte della squadra.

3. Il personale della squadra di stabilizzazione dell'UE è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di iniziare a svolgere le proprie funzioni. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile regionale della sicurezza in Mali.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni

1. La squadra di stabilizzazione dell'UE rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/C 190/01.

2. L'AR è autorizzato a comunicare alla missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), se opportuno e in funzione delle esigenze operative dell'azione di stabilizzazione dell'UE, le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE di cui alla decisione 2013/C 190/01. A tal fine possono essere adottate disposizioni a livello locale.

3. L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare, come pure la competenza a concludere le disposizioni di cui al presente articolo, al capo della squadra di stabilizzazione dell'UE.


Articolo 13

Coordinamento

1. L'AR garantisce la coerenza dell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione, il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (RSUE per il Sahel), nonché la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e la missione di formazione dell'UE in Mali (EUTM Mali).

2. La squadra di stabilizzazione dell'UE informa periodicamente le missioni degli Stati membri in Mali.

3. La squadra di stabilizzazione dell'UE collabora con tutti gli attori internazionali interessati, ove opportuno, compresa la MINUSMA.



*Articolo 14***Riesame**

Il SEAE effettua, anche sulla base della relazione esauriente sull'esecuzione del mandato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, un riesame al termine dell'azione che sarà presentato al CPS.

*Articolo 15***Entrata in vigore e durata**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 ottobre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

17CE2108



DECISIONE (PESC) 2017/1426 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 27 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/154 ⁽²⁾, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
- (4) Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2017/154,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2017/154 è abrogata.

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/154 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2016/1136 (GUL 23 del 28.1.2017, pag. 21).




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

—



ALLEGATO


Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSAR Mansour (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi)
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdrayya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalâi, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlâi, alias Abdul-Reza Shahlae, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadino iraniano. Passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.


II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hammas», incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem».
9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].



10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
18. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

17CE2109



DECISIONE (PESC) 2017/1427 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾.
- (2) Il 29 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2362 (2017) che proroga l'applicazione delle misure alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia e che specifica inoltre i criteri di inserimento nell'elenco.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014) e al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.»;

2) l'articolo 7 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. È vietata la transazione finanziaria eseguita da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relativa al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34).



3) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) e al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017), elencate nell'allegato I.»

4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) e al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017), elencate nell'allegato III.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

17CE2110



DECISIONE (PESC) 2017/1428 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea dovrebbe perseguire un elevato livello di cooperazione in tutti i campi delle relazioni internazionali, tra l'altro al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (2) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.
- (3) La convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è entrata in vigore il 1° marzo 1999. Essa costituisce l'unico strumento internazionale globale che affronta tutti gli aspetti relativi alle mine antipersona, compresi l'impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio, la rimozione e l'assistenza alle vittime delle medesime. Dal 1° giugno 2013 tutti gli Stati membri sono parti della convenzione e al 1° settembre 2016 162 Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati da essa.
- (4) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/487/PESC ⁽¹⁾ a sostegno dell'universalizzazione e dell'attuazione della convenzione.
- (5) Il 3 dicembre 2009, alla seconda conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte della convenzione hanno adottato il piano d'azione di Cartagena 2010-2014 relativo all'universalizzazione e all'attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti. Hanno anche adottato la «direttiva impartita dagli Stati parte all'unità di supporto all'attuazione» in cui gli Stati parte hanno convenuto di affidare all'unità di supporto all'attuazione («ISU») della convenzione il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parte riguardo all'attuazione e all'universalizzazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parte e di promuovere la comunicazione e l'informazione che condividono riguardo alla convenzione sia verso gli Stati non parte sia verso il pubblico. Alla loro 14ª riunione nel 2015, gli Stati parte hanno adottato una decisione sul rafforzamento della *governance* finanziaria e della trasparenza in seno all'ISU, che definisce le condizioni a cui quest'ultima può intraprendere attività o progetti che non figurano nel suo bilancio annuale, anche su invito degli Stati parte e di Stati non firmatari.
- (6) Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/700/PESC ⁽²⁾ a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014.
- (7) Alla terza conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Maputo, Mozambico, nel giugno 2014, gli Stati parte hanno adottato il piano d'azione di Maputo con l'obiettivo di conseguire progressi rilevanti e sostenibili in materia di attuazione della convenzione nel periodo precedente alla conferenza di revisione successiva (2014-2019) e hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui affermano di voler raggiungere gli obiettivi della convenzione nella massima misura possibile entro il 2025.
- (8) Nelle conclusioni del 16 e 17 giugno 2014 in occasione della terza conferenza di revisione della convenzione, il Consiglio dell'Unione europea ha ricordato l'unità dell'Unione nel perseguire gli obiettivi della convenzione, con

⁽¹⁾ Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell'universalizzazione e attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GUL 165 del 26.6.2008, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GUL 314 del 14.11.2012, pag. 40).



tutti i 28 Stati membri ora Stati parte, e che l'Unione e i suoi Stati membri vantano una lunga storia di sostegno al proposito dello sminamento e della distruzione delle scorte di mine antipersona, nonché di assistenza alle vittime di queste ultime. Le conclusioni ribadivano il fermo sostegno dell'Unione agli Stati parte nella loro opera di piena ed efficace attuazione della convenzione e il suo impegno a promuoverne l'universalizzazione, a fornire risorse per finanziare l'azione antimine e assistenza concreta e sostenibile alle vittime delle mine antipersona, alle loro famiglie e alle comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


1. Per contribuire alla sicurezza umana sostenendo l'attuazione del piano d'azione di Maputo 2014-2019 adottato dagli Stati parte in occasione della terza conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e conformemente alle pertinenti decisioni della comunità internazionale, l'Unione europea persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere gli sforzi degli Stati parte della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi allo sminamento;
- b) sostenere gli sforzi degli Stati parte della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi all'assistenza alle vittime;
- c) promuovere l'universalizzazione della convenzione;
- d) sostenere gli sforzi degli Stati parte della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi alla distruzione delle scorte;
- e) dimostrare l'impegno continuo dell'Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare con gli Stati che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni conformemente alla convenzione, e a estendere l'assistenza a tali Stati, nonché rafforzare il ruolo guida dell'Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.

2. Tutti gli obiettivi di cui al paragrafo 1 i devono essere perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni dovranno ricomprendere aspetti di genere e di diversità a livello di progettazione, gestione e attuazione.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene i seguenti progetti:

- a) sminamento: prestare sostegno all'attuazione dell'azione III del piano d'azione di Maputo, anche agevolando e rafforzando la pianificazione e la comunicazione nazionali in un massimo di cinque Stati parte colpiti per i quali sono imminenti le scadenze per lo sminamento nel 2018, 2019, 2020 e oltre;
- b) assistenza alle vittime: prestare sostegno all'attuazione delle azioni di assistenza alle vittime del piano d'azione di Maputo in un massimo di cinque Stati parte colpiti. Il progetto presterà sostegno agli Stati parte affinché inseriscano gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi all'assistenza alle vittime in una politica integrata connessa con le politiche nazionali in materia di diritti umani e diritti delle persone con disabilità. Il progetto è volto ad aiutare le vittime delle mine a diventare agenti attivi nel proprio sviluppo;
- c) al fine di promuovere l'universalizzazione della convenzione, il progetto sosterrà la presidenza della convenzione e una task force ad alto livello nell'avviare il dialogo ad alto livello con Stati che non sono parti della convenzione. Lo studio sulla sicurezza delle frontiere avviato conformemente alla decisione 2012/700/PESC sarà sviluppato ulteriormente;
- d) distruzione delle scorte: sostegno all'attuazione delle azioni di distruzione delle scorte del piano d'azione di Maputo;



- e) al fine di dimostrare l'impegno dell'Unione e garantirne la visibilità, sarà tenuto un evento di lancio per promuovere la presente decisione e il sostegno dell'Unione all'azione antimine in generale e sarà organizzato un evento di chiusura per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati, sottolineando in tal modo il contributo dell'Unione.
4. Le misure da intraprendere per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono descritte in dettaglio nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è realizzata dall'ISU, rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»).
3. L'ISU svolge tali compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definirà le necessarie modalità con il GICHD.


Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 2 303 274,47 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l'ISU deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
5. L'ISU svolge i compiti di cui all'articolo 2 conformemente alla decisione sul rafforzamento della *governance* finanziaria e della trasparenza in seno all'ISU, adottata nel 2015 in occasione della 14ª riunione degli Stati parte della convenzione ⁽¹⁾.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall'ISU. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

(1) APLC/MSP.14/2015/L.1 — http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/14MSP/ISU_Financing_Decision_Draft_30Nov2015.pdf



Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti trentasei mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO

1. Obiettivo

Contribuire alla sicurezza umana sostenendo l'attuazione del piano d'azione di Maputo 2014-2019 adottato dagli Stati parte in occasione della terza conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e in linea con le pertinenti decisioni della comunità internazionale.

2. Descrizione dei progetti

2.1. Sminamento: sostegno all'attuazione dell'azione III del piano d'azione di Maputo, comprese la pianificazione e la comunicazione nazionali in un massimo di cinque Stati parte colpiti

2.1.1. Obiettivo del progetto

Un massimo di cinque Stati parte della convenzione riceve sostegno nell'attuazione degli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi allo sminamento.

2.1.2. Descrizione del progetto

- L'ISU fornirà sostegno a un massimo di cinque Stati parte per agevolare dialoghi nazionali tra le parti interessate. Gli Stati parte ammissibili sono quelli per i quali le scadenze per lo sminamento sono imminenti (2018, 2019, 2020 e oltre). Il comitato sull'attuazione dell'articolo 5 della convenzione sarà coinvolto nella selezione degli Stati parte beneficiari.
- I dialoghi nazionali tra le parti interessate saranno agevolati dall'ISU in cooperazione con parti interessate quali funzionari governativi competenti, rappresentanti delle popolazioni colpite dal problema delle mine, donatori dell'azione antimine, comprese le entità dell'Unione pertinenti, le organizzazioni di sminamento, la Campagna internazionale anti-mine (ICBL), agenzie ONU e il GICHD. Se del caso, i suddetti attori chiave saranno direttamente coinvolti nell'attuazione del progetto fatte salve le condizioni da elaborare nella scheda di incidenza sul bilancio. I dialoghi porteranno all'elaborazione di un documento finale dettagliato che porrà in evidenza informazioni specifiche sotto il profilo geografico, riguardanti le zone che ancora richiedono rilevamenti e sminamento, metodologie per affrontare le zone rimanenti e sfide poste dall'adempimento degli obblighi in materia di sminamento, come pure raccomandazioni per superare tali sfide e tappe fondamentali per rispondere alle sfide individuate. I dialoghi nazionali tra le parti interessate ricomprenderanno aspetti di genere e di diversità dello sminamento a livello di progettazione, gestione e attuazione.
- In un massimo di cinque casi saranno intraprese azioni di follow-up in risposta alle raccomandazioni contenute nei documenti finali. Tali azioni di follow-up offriranno un ulteriore supporto tecnico da parte dell'ISU (ad esempio per la redazione/l'aggiornamento dei piani d'azione nazionali di sminamento, l'elaborazione di una o più proposte di progetti ecc.).

2.1.3. Risultati del progetto

- Dai dialoghi tra le parti interessate risulterà un documento finale dettagliato che fisserà le sfide ancora aperte, gli obiettivi, le tempistiche e le raccomandazioni per ulteriori azioni.
- Gli Stati parte selezionati per i dialoghi nazionali tra le parti interessate saranno in grado di presentare in modo strutturato lo stato di attuazione della convenzione e del piano d'azione di Maputo, oltre che di migliorare le proprie relazioni annuali destinate agli Stati parte in merito all'attuazione dei loro obblighi entro il termine previsto.
- Gli Stati parte selezionati elaboreranno prassi per la creazione e la promozione di partenariati, anche con i donatori e le organizzazioni di sminamento, grazie alla quale saranno in grado di sostenere le iniziative destinate a consentire loro di adempiere ai propri obblighi nel più breve tempo possibile.



- Gli Stati selezionati saranno in grado di esprimere in modo più articolato la loro intenzione di rispettare gli impegni previsti dal piano d'azione di Maputo e le loro esigenze in materia di sostegno, ad esempio, per la redazione e l'aggiornamento dei piani d'azione nazionali di sminamento, l'elaborazione di proposte di progetti).

2.1.4. Beneficiari

- Gli Stati parte della convenzione che stanno attuando i loro obblighi in materia di sminamento ai sensi della convenzione.
- Donne, ragazze, ragazzi e uomini le cui vite sono state segnate dalla presenza o sospetta presenza di mine antipersona nonché le loro famiglie e comunità.
- Esperti nazionali incaricati delle questioni pertinenti allo sminamento.
- Stati e organizzazioni che sostengono gli sforzi di sminamento.

2.2. Assistenza alle vittime: sostegno all'attuazione delle azioni di assistenza alle vittime del piano d'azione di Maputo in un massimo di cinque Stati parte colpiti

2.2.1. Obiettivo del progetto


Nel piano d'azione di Maputo è specificato che l'assistenza alle vittime dovrebbe essere integrata in politiche nazionali, piani e quadri giuridici più ampi connessi ai diritti delle persone con disabilità, alla sanità, all'istruzione, all'occupazione, allo sviluppo e alla riduzione della povertà. Il progetto presterà sostegno a un massimo di cinque Stati parte affinché inseriscano gli aspetti del piano d'azione di Maputo collegati all'assistenza alle vittime in un più ampio contesto di politiche nazionali in materia di diritti umani e diritti delle persone con disabilità. Il progetto è volto ad aiutare chi è stato ferito da mine o altri residui bellici esplosivi, i sopravvissuti, le vittime indirette come famigliari di vittime delle mine antipersona e persone residenti in aree colpite dal problema delle mine, a diventare agenti attivi nel proprio sviluppo. I dialoghi nazionali tra le parti interessate ricomprenderanno aspetti di genere e di diversità dell'assistenza alle vittime a livello di progettazione, gestione e attuazione.

2.2.2. Descrizione del progetto

- L'ISU fornirà sostegno a un massimo di cinque Stati parte colpiti affinché siano convocati dialoghi nazionali tra le parti interessate negli Stati parte che:
 - a) si sono scarsamente impegnati nell'assistenza alle vittime e beneficerebbero pertanto di un incentivo a farlo; o
 - b) si sono impegnati nell'attuazione delle azioni di assistenza alle vittime previste dal piano d'azione di Maputo e beneficerebbero di un dialogo nazionale tra le parti interessate al fine di promuovere tali sforzi in materia di attuazione.

Il comitato per l'assistenza alle vittime nell'ambito della convenzione sarà coinvolto nella selezione degli Stati parte beneficiari.

- I dialoghi nazionali tra le parti interessate saranno agevolati dall'ISU in cooperazione con attori chiave quali funzionari governativi competenti, donatori, comprese le pertinenti entità dell'Unione, agenzie ONU, l'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNOHCHR), la Campagna internazionale antimine e Coalizione contro le munizioni a grappolo («ICBL-CMC») e le organizzazioni di persone con disabilità. Dai dialoghi nazionali tra le parti interessate emergerà altresì la redazione di un documento finale dettagliato, elaborato in consulenza con le parti interessate, in cui saranno individuate sfide e carenze dell'attuazione degli impegni in materia di assistenza alle vittime previsti dal piano d'azione di Maputo, saranno formulate raccomandazioni per superarle e saranno fissati obiettivi.
- In un massimo di cinque casi saranno intraprese azioni di follow-up in risposta alle raccomandazioni contenute nei documenti finali. Tali azioni di follow-up possono coinvolgere la fornitura da parte dell'ISU di ulteriore supporto tecnico, ad esempio, per la revisione dei piani nazionali, l'elaborazione di una o più proposte di progetti ecc..



- La decisione 2012/700/PESC sosteneva una conferenza globale, tenutasi a Medellin, Colombia, nell'aprile 2014, intitolata «*Bridges between Worlds*», volta a promuovere la consapevolezza della comunità internazionale relativamente al ruolo dell'assistenza alle vittime in contesti più ampi. La presente decisione, che vi dà seguito, consentirà all'ISU, in cooperazione con attori chiave quali l'UNOHCHR, le pertinenti entità dell'Unione, l'ICBL-CMC e le organizzazioni di persone con disabilità, di organizzare una conferenza internazionale per esperti nazionali al fine di esaminare sfide e buone prassi collegate all'integrazione dell'assistenza alle vittime nel più ampio contesto della disabilità e dello sviluppo a livello nazionale. In particolare la conferenza internazionale sarà volta a rafforzare i collegamenti con gli sforzi di attuazione della convenzione sui diritti delle persone con disabilità («CRPD») nonché a pianificare i processi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. La conferenza internazionale si baserà sui lavori svolti dal comitato per l'assistenza alle vittime nell'ambito della convenzione per la messa al bando delle mine antipersona e dai rappresentanti di altri pertinenti organismi come i coordinatori dell'assistenza alle vittime nell'ambito della convenzione sulle munizioni a grappolo («CCM»), e sul protocollo V sui residui bellici esplosivi della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o avere effetti indiscriminati («CCW»).

2.2.3. Risultati del progetto

- Dai dialoghi nazionali tra le parti interessate emergerà un documento finale dettagliato in cui saranno individuate le sfide e carenze e che indicherà agli Stati selezionati raccomandazioni e azioni concrete che potranno intraprendere per rispondere alle sfide individuate nell'attuazione degli impegni in materia di assistenza alle vittime previsti dal piano d'azione di Maputo.
- Il documento finale fornirà sostegno allo sviluppo di politiche nazionali e agevolerà il dialogo e la cooperazione con i donatori e le agenzie esecutive.
- Le azioni di follow-up in un massimo di cinque Stati parte a sostegno degli sforzi per superare le sfide e le carenze individuate nel corso dei dialoghi nazionali tra le parti interessate risulteranno in una maggiore capacità degli Stati parte di ottemperare agli impegni previsti dal piano d'azione di Maputo, per esempio la revisione dei piani nazionali, l'elaborazione di una o più proposte di progetti.
- I dialoghi nazionali tra le parti interessate creeranno consapevolezza relativamente allo sforzo globale e alle migliori prassi per rispondere alle esigenze dei sopravvissuti e garantirne i diritti grazie a quadri più ampi.
- Gli Stati selezionati saranno in grado di presentare in modo più strutturato lo stato di attuazione del piano d'azione di Maputo e di riferire in merito ai relativi piani di attuazione.
- Gli esperti nazionali che parteciperanno alla conferenza internazionale comprenderanno meglio il ruolo dell'assistenza alle vittime negli sforzi di attuazione della CRPD e le procedure di pianificazione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.


2.2.4. Beneficiari

- Gli Stati parte della convenzione che hanno notificato la loro assunzione di responsabilità per un numero considerevole di sopravvissuti alle mine terrestri.
- Donne, ragazze, ragazzi e uomini vittime di mine terrestri e altri residui bellici esplosivi nonché le loro famiglie e comunità.
- Esperti nazionali incaricati delle questioni pertinenti all'assistenza alle vittime.

2.3. Universalizzazione della convenzione

2.3.1. Obiettivo del progetto

Al fine di procedere verso l'universalizzazione della convenzione, la decisione sosterrà la presidenza della convenzione e una task force ad alto livello nell'avviare il dialogo ad alto livello con Stati non parte. Nell'ambito di tale sforzo sono definiti e affrontati gli ostacoli che si frappongono all'adesione alla convenzione e sono raccolte informazioni aggiornate sullo stato di ratifiche e adesioni.



2.3.2. Descrizione del progetto

- Una task force ad alto livello sull'universalizzazione della convenzione riceverà il sostegno dell'ISU, nonché di personalità di alto livello che possano coinvolgere, a livello ministeriale o più elevato, leader di un massimo di cinque Stati non parte in un dialogo relativo all'adesione alla convenzione e/o al rispetto della stessa e delle relative norme.
- Si cercheranno conoscenze dirette aggiornate in merito agli ostacoli che si frappongono all'adesione degli Stati che non sono parte della convenzione nella prospettiva che tali informazioni contribuiscano a documenti sostanziali preparati per la quarta conferenza di revisione del 2019, anche tramite una relazione globale sui progressi compiuti riguardo all'universalizzazione della convenzione e delle sue norme nonché al margine per ulteriori progressi.
- In cooperazione con partner quali il Centro ginevrino per la politica di sicurezza (GCSP) o il Centro di Ginevra per il controllo democratico delle forze armate (DCAF), lo studio sulla sicurezza delle frontiere avviato conformemente alla decisione 2012/700/PESC sarà ampliato ulteriormente così da diventare un mezzo di universalizzazione destinato agli Stati che continuano a considerare le mine antipersona uno strumento indispensabile della sicurezza delle frontiere.

2.3.3. Risultati del progetto

- Con un massimo di cinque Stati non parte si avvierà un dialogo a livello ministeriale o più elevato sull'adesione alla convenzione.
- Si otterranno conoscenze aggiornate sulle politiche in materia di mine antipersona condotte dagli Stati non parte. Tali informazioni saranno utilizzate nella preparazione di un documento sostanziale per la quarta conferenza di revisione, anche tramite una relazione globale sui progressi compiuti riguardo al perseguimento degli obiettivi di rendere universale la convenzione nonché al margine per ulteriori progressi.
- Si imprimerà un nuovo slancio all'appoggio prestato dagli Stati parte della convenzione e dalle organizzazioni non governative sulla base delle azioni di follow-up derivanti dalle visite della task force ad alto livello.
- Maggiori conoscenze saranno raccolte ed elaborate in una pubblicazione che affronterà gli ostacoli più frequentemente percepiti verso l'adesione alla convenzione e che può essere utilizzata per sostenere gli sforzi di universalizzazione.
- Gli Stati non parte che si sono impegnati su detto progetto compiranno progressi verso l'adesione alla convenzione e/o verso un'applicazione delle sue norme.

2.3.4. Beneficiari

- Gli Stati diversi da quelli parte che non hanno ancora ratificato, approvato, accettato o aderito alla convenzione.
- Gli Stati parte della convenzione e le organizzazioni non governative e internazionali coinvolti negli sforzi volti a promuovere l'universalizzazione della convenzione.

2.4. Distruzione delle scorte: sostegno all'attuazione delle azioni di distruzione delle scorte del piano d'azione di Maputo

2.4.1. Obiettivo del progetto

Assistere gli Stati parte che hanno segnalato difficoltà a rispettare gli obblighi di distruzione delle scorte previsti dalla convenzione al fine di superarle.

2.4.2. Descrizione del progetto

L'ISU si impegnerà al fine di individuare le principali sfide e le possibili soluzioni per portare a termine gli sforzi di distruzione delle scorte negli Stati per i quali le scadenze sono imminenti o che non hanno rispettato le scadenze per la distruzione delle scorte.



2.4.3. Risultati del progetto

Acquisizione di maggiori conoscenze relativamente allo stato di completamento degli sforzi di distruzione delle scorte e alle sfide collegate.

2.4.4. Beneficiari

Gli Stati parte della convenzione che stanno attuando i loro obblighi in materia di distruzione delle scorte ai sensi della convenzione.

2.5. Dimostrazione dell'impegno dell'Unione europea

2.5.1. Obiettivo del progetto

Comprovare il continuo impegno dell'Unione e degli Stati membri relativamente alla convenzione e all'attuazione del piano d'azione di Maputo e il loro sostegno agli Stati parte nel processo di attuazione dei principali obblighi previsti dalla convenzione.


2.5.2. Descrizione del progetto

- Sarà tenuto un evento di lancio per promuovere la presente decisione e il sostegno dell'Unione all'azione antimine in generale; sarà inoltre organizzato un evento di chiusura per pubblicizzare le attività previste dalla decisione e i loro risultati, sottolineando in tal modo il contributo dell'Unione.
- Nel corso dell'attuazione della presente decisione, le iniziative di comunicazione relative alle attività della decisione e all'impegno dell'Unione ad attuare la convenzione saranno poste in evidenza sul sito della convenzione, su piattaforme di media sociali e sulla stampa nazionale e internazionale.
- Sarà acquisito materiale di comunicazione, per esempio manifesti, annunci, filmati, materiale pubblicitario, che sarà messo a disposizione delle parti interessate e dei partner.

2.5.3. Risultati del progetto

- I funzionari dell'Unione e dei suoi Stati membri saranno sensibilizzati alla decisione e a come possa rapportarsi al loro lavoro.
- L'impegno dell'Unione relativamente alla convenzione e in generale all'azione antimine sarà enfatizzato per gli Stati parte della convenzione e il pubblico globale interessato in generale alla sicurezza umana.
- Sarà rafforzata la consapevolezza in merito agli obiettivi della convenzione e al piano d'azione di Maputo.

17CE2111



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1429 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2017****che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 21 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di una/nave all'elenco delle navi soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

1. La nave elencata in appresso è aggiunta all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333:

B. Entità


1. **Nome:** CAPRICORN

Alias: n.d. **già:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data d'inserimento nell'elenco:** 21 luglio 2017

Informazioni supplementari

OMI: 8900878. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è valida dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania. Il 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.

17CE2112



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2016)

Pagina 10, articolo 1, paragrafo 1:

anziché: «Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11 e 8431 20 00 19), originari della Repubblica popolare cinese è esteso allo stesso prodotto presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, attualmente classificato ai codici TARIC 8427 90 00 30 e 8431 20 00 50.»

leggasi: «Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11 e 8431 20 00 19), originari della Repubblica popolare cinese è esteso allo stesso prodotto presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato ai codici TARIC 8427 90 00 30 e 8431 20 00 50.»

17CE2113



Modifiche al regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità

Modifiche del regolamento n. 138 pubblicato nella GU L 9 del 13 gennaio 2017

Comprendenti:

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

Serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

Il punto 1 è così modificato:

«1. OGGETTO

Il presente regolamento si applica, in relazione alla loro udibilità, ai veicoli elettrici di categoria M e N che possono essere azionati in modalità normale, in retromarcia o almeno con una marcia avanti senza motore a combustione interna in funzione (1).»

Il punto 2.7 è così modificato:

«2.7. “funzione di pausa”: meccanismo che consente al conducente di bloccare il funzionamento di un AVAS;».

Il punto 6.2.6 è così modificato:

«6.2.6. Funzione di pausa

È vietata qualsiasi funzione di pausa di cui al punto 2.7.»

Il punto 11 è così modificato:

«11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE


11.1. Al fine di verificare la conformità della pista di prova come descritto nell'allegato 3, punto 2.1.2, del presente regolamento, la norma ISO 10844:1994 può essere applicata in alternativa alla norma ISO 10844:2014 fino al 30 giugno 2019.

11.2. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.

11.3. A decorrere dal 1° settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate per la prima volta dopo il 1° settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.

11.4. Fino al 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento riconoscono le omologazioni rilasciate per la prima volta precedentemente al 1° settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.

11.5. A decorrere dal 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale.



- 11.6. In deroga ai punti da 11.3 a 11.5, le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale e non interessate dalla serie di modifiche 01 restano valide e sono riconosciute dalle parti contraenti che applicano il presente regolamento.
- 11.7. In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella in cui entra in vigore la serie di modifiche 01 non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale e sono obbligate solo a riconoscere le omologazioni rilasciate in conformità alla serie di modifiche 01.
- 11.8. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare omologazioni, o estensioni, ai sensi del presente regolamento nella sua versione originale.»

Allegato 1, l'Addendum alla scheda di notifica n. ..., Informazioni tecniche, punto 1.2, è così modificato:

«1.2. Descrizione dell'AVAS (ove applicabile):

1.2.1. Suono a veicolo fermo (sì/no)

1.2.2. N. di suoni selezionabili dal conducente (1/2/3/...)»

17CE2114

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-077) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 0 0 2 *

€ 12,00

